CCCLXXXII SEDUTA

VENERDÌ 23 MARZO 1956

Presidenza del Presidente MERZAGORA

è del Vice Presidente CINGOLANI

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 15597

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 15599, 15622

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 15599

Trasmissione 15599

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo israeliano per il regolamento di alcune questioni in sospeso fra i due Paesi, concluso a Roma il 28 giugno 1954 » **(1083)** (Approvazione).

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 15600

GUARIGLIA, *relatore* 15601

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 » **(1132)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 15602

GERINI, *relatore* 15602

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 » **(1211)** (Discussione e approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 15603

GALLETTO, *relatore* 15602

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 » **(1212)** (Discussione e approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . *Pag.* 15604

GALLETTO, *relatore* 15604

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario tra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954 » **(1247)** (Discussione e approvazione):

CERULLI IRELLI, *relatore* 15604

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 10605

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Thailandia effettuato in Roma il 10 maggio 1955, relativo ai danni subiti dalla Sede della Legazione di Thailandia in Roma » **(1250)** (Discussione e approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 15605

GERINI, *relatore* 15605

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo per il rinnovo dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo tra l'Italia e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950, concluso in Roma il 31 marzo 1955, con annessi scambi di Note e processo verbale di pari data » **(1317)** (Discussione e approvazione):

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 15606

MARTINI, *relatore* 15606

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 29, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n 1217 » **(1405)** (Approvazione):

CENINI, *relatore* . . . . . *Pag.* 15607
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 15607

« Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni » **(1187)** (*D'iniziativa del deputato Camangi*) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 15608
RESTAGNO, *relatore* 15607

« Istituzione presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » **(961)** (Discussione e rinvio):

CENINI 15616, 15617
MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 15617
RICCIO 15614
RODA 15616, 15617
SPEZZANO 15609

« Provvedimenti in materia di mezzadria sulla consegna e riconsegna delle scorte vive » **(509)** (*D'iniziativa del senatore Salari*) (*Così modificato*: « Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria ») (Discussione e approvazione):

CARELLI 15619
COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 15621
DE GIOVINE, *relatore* 15621
FABBRI 15617
RISTORI 15618
SALARI 15620

Giunta delle elezioni:

Convalida di elezioni a senatore 15598

Interpellanze:

Annunzio 15622

Interrogazioni:

Annunzio . . . . . *Pag.* 15123
Annunzio di risposte scritte 15599

Per la morte dell'onorevole Alessandro Turco:

PRESIDENTE 15600
AGOSTINO 15600
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 15600
SALOMONE 15600
SPEZZANO 15600

Per la ricorrenza dell'eccidio delle Fosse Ardeatine:

PRESIDENTE 15622
COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 15622
CORNAGGIA MEDICI 15622

Per le feste pasquali:

PRESIDENTE 15624
COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 15624
CORNAGGIA MEDICI 15624

Relazioni:

Presentazione 15599

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 15624
COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 15625

ALLEGATO AL RESOCONTO — Risposte scritte ad interrogazioni 15629

La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, cre è approvato.*

Convalida di elezioni a senatore.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni nella seduta odierna ha verificato non essere contestabili le elezioni dei senatori Emanuele Samek Ludovici, per la Lombardia, e Michele Giua, per il Piemonte, e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide.

Do atto alla Giunta delle elezioni di queste sue comunicazioni e, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, di iniziativa del senatore Spallicci:

« Concessione di un contributo annuo di lire 10 milioni a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini " G. Garibaldi " » (1423).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Contributo straordinario all'Ente autonomo " Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo " » (1421), di iniziativa dei deputati Riccio ed altri;

« Norme per i concorsi ad agente di cambio » (1422).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Estensione delle norme contenute negli articoli 27 e 28 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, agli ufficiali provenienti dal ruolo speciale di complemento del Corpo di stato maggiore e del genio navale trasferiti nel servizio permanente effettivo per meriti di guerra o nominati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi della Marina militare » (1415), previo parere della 5ª Commissione;

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 857 » (1414).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Spagnolli ha presentato la relazione sul disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1949, n. 623, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (1384).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di stamane, la 10ª Commissione permanente (lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha esaminato ed approvato il disegno di legge:

« Modifica del trattamento economico dei lavoratori dei cantieri scuola » (1388), d'iniziativa dei senatori Sibille ed altri.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli Senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi.

Per la morte dell'onorevole Alessandro Turco.

SALOMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Onorevoli colleghi, con particolare commozione, dati i rapporti personali di antica e salda amicizia, debbo comunicare a voi la triste notizia della scomparsa di Alessandro Turco, avvenuta questa mattina.

Avvocato insigne, oratore brillante, uomo politico; deputato al Parlamento per molti anni e quindi senatore di diritto, nella sua molteplice operosità riassumeva le virtù della razza. La sua nobile veneranda figura non può essere stata dimenticata di quelli di voi che l'hanno vista al suo posto in questa Aula durante la passata legislatura. Lasciata l'attività parlamentare nel 1953, trascorse questi ultimi anni nella serenità della vita domestica, confortato dal grande affetto dei familiari, degli amici e degli estimatori numerosissimi.

Alla sua famiglia e in special modo al figlio Vincenzo, che ha seguito l'esempio paterno nella professione forense e nella vita parlamentare, nonchè alla città natale, Castrovillari, e alla città che lo ha ospitato tanto cordialmente per molti anni, Catanzaro, l'espressione del nostro più vivo rimpianto.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, partecipo con viva commozione, non solo in rappresentanza del Gruppo del Partito socialista italiano, ma personalmente, alla commemorazione di Alessandro Turco, illustre penalista, grande umanista, che studiava a fondo la letteratura e la filosofia.

Nel lontano 1920, non appena mi laureai, ebbi in lui stimolo e conforto. Fui il suo discepolo, e volle egli apporre la sua firma accanto ai miei scritti iniziali in materia penale. Quando abbandonai la materia penale per altra via, quella meno faticosa, egli quasi mi rimproverava, se ne doleva.

Ricordo di lui le belle parole di conforto, le ispirazioni che mi dava. Vada alla sua memoria la mia parola commossa, il mio ricordo, la mia riverenza.

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. A nome del Gruppo comunista, e personalmente, mi associo alle espressioni di cordoglio per la morte dell'onorevole Alessandro Turco.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle nobili espressioni di compianto per la scomparsa dell'indimenticabile nostro collega.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono sicuro di interpretare il sentimento di tutto il Senato esprimendo il più vivo cordoglio per la morte di Alessandro Turco, senatore di diritto durante la passata legislatura.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo israeliano per il regolamento di alcune questioni in sospeso fra i due Paesi, concluso a Roma il 28 giugno 1954 » (1083).

PRESIDENTE. L'ordine de lgiorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo israeliano per il regolamento di alcune questioni in sospeso fra i due Paesi, concluso a Roma il 28 giugno 1954 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GUARIGLIA, *relatore*. Onorevole Presidente, mi rimetto alla relazione scritta esprimen-

do parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Si tratta di uno dei numerosi accordi che ci conviene fare per uscire alla meno peggio dalle conseguenze della guerra. In questo accordo si è riusciti a rigettare la pretesa assurda di far pagare dall'Italia i danni causati dalle misure anti-ebraiche prese dalle autorità tedesche nel tempo che dominavano nel nostro Paese, e si è riusciti anche, mediante il sistema delle compensazioni, a non far passare dei fondi da una parte all'altra.

Per queste ragioni e per le altre già esposte, confermo il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla sua relazione e si associa alle considerazioni svolte dal relatore, raccomandando al Senato l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo israeliano per il regolamento di alcune questioni in sospeso fra i due Paesi, concluso a Roma il 28 giugno 1954.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VII dell'Accordo stesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'onere relativo al pagamento delle somme dovute alle persone fisiche e giuridiche indicate nella lista annessa all'Accordo viene complessivamente determinato – tenuto conto di quanto previsto agli articoli II e III dell'Accordo stesso – nella somma di lire italiane 470 milioni, con imputazione della relativa spesa al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

L'importo di lire italiane 470 milioni verrà ripartito – a cura e con l'osservanza delle modalità che verranno stabilite dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) – fra i nominativi di cui alla lista allegata all'Accordo, tenuto conto delle somme a credito a fianco di ciascuno indicate.

Nel caso in cui le indicazioni di tali nominativi risultassero insufficienti od inesatte, il predetto Ministero ha facoltà di procedere alla liquidazione, a favore degli aventi diritto, delle somme ripartite ai sensi del precedente comma, previ i necessari accertamenti.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto in conformità a quanto stabilito nell'articolo VII dell'Accordo indicato nell'articolo 1.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 » (1132) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires

l'8 ottobre 1949 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GERINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al suddetto Protocollo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per l'esecuzione del Protocollo di cui al precedente articolo 1 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385, l'Ufficio italiano dei cambi costituisce, dalla data di entrata in vigore del Protocollo medesimo, un fondo di riserva in *pesos* fino all'ammontare massimo di 350 milioni di *pesos*.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, per quanto di sua competenza, all'attuazione della presente legge ed a stipulare con l'Ufficio italiano dei cambi la convenzione necessaria per disciplinare i rapporti nascenti dalla costituzione della predetta riserva, convenendo di effettuare i versamenti in corrispondenza delle singole rate di capitale del servizio di ammortamento del prestito suindicato alle condizioni di cambio vigenti al momento dell'entrata in vigore del citato Protocollo.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 » (1211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, *relatore*. Questo disegno di legge n. 1211 è strettamente legato al successivo disegno di legge n. 1212, ed ha una certa importanza, nel senso che regolarizza tutta la materia riflettente i brevetti e la loro classificazione, materia che era regolata da disposi-

zioni, sembra impossibile, del 1881, del 1904 e del 1926, cioè da norme che risalgono come minimo a trenta anni fa. Con queste due Convenzioni, firmate a Parigi l'una nel 1953 e l'altra nel 1954, tutta la materia viene finalmente regolamentata e messa a punto. Domando pertanto, sia per l'uno che per l'altro disegno di legge, l'approvazione del Senato e mi rimetto alle mie due relazioni scritte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi sia lecito osservare che questo disegno di legge rappresenta soprattutto il laborioso e succoso frutto di esperti. Può interessare tuttavia al Senato conoscere che esso innova nell'articolo 3, là dove consente di poter provvedere alla presentazione delle domande anche a mezzo del servizio postale. Sotto questo aspetto deve considerarsi modificata la corrispondente norma della nostra legge del 1939.

Raccomando al Senato l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 92 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Le domande di brevetto per invenzioni industriali si depositano in Roma presso l'Ufficio Centrale Brevetti o nei capoluoghi di provincia presso le Camere di commercio, industria e agricoltura.

È consentito l'invio delle domande e dei relativi documenti mediante il servizio postale con plico raccomandato, con avviso di ricevimento, diretto all'Ufficio Centrale Brevetti in Roma.

In tal caso si considera data del deposito quella risultante dal verbale, che deve essere redatto all'atto del ricevimento dal predetto Ufficio con indicazione anche dell'ora dell'avvenuto ricevimento del plico ».

(*È approvato*).

Art. 4.

In caso di rivendicazione di priorità derivante da un precedente deposito di domanda di brevetto effettuato all'estero, il richiedente, se tale rivendicazione non sia stata fatta nella domanda stessa, può farla nel termine di due mesi dalla data del deposito in Italia della domanda medesima.

In ogni caso detta rivendicazione dovrà essere effettuata entro il termine di dodici mesi, come previsto dall'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934, alla quale l'Italia ha aderito per effetto della legge 15 dicembre 1954, n. 1322.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 » (1212).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alle conclusioni della relazione, richiamandomi inoltre alle osservazioni già fatte, giacchè anche questo disegno di legge è il frutto di un lungo e faticoso lavoro di esperti, che tende a dare una novella classificazione in materia di brevetti.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario tra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954 » (1247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario tra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CERULLI IRELLI, *relatore*. Non essendo intervenuto nessun onorevole collega nella discussione, da parte mia ritengo superfluo aggiungere ulteriori notizie a quanto ho scritto nella mia relazione, che ho quindi l'onore di confermare nel suo complesso.

Non vorrei però che uno strumento diplomatico del rilievo, sia pure relativo, di questo che ci accingiamo a ratificare, fosse approvato

dall'alto Consesso nel totale silenzio. Quindi, come relatore, reputo opportuno formulare l'augurio e l'auspicio che l'accordo in questione possa contribuire a mantenere su un piano di amicizia e di cordialità i rapporti tra i due grandi Paesi che lo hanno stipulato: l'Italia e la Repubblica degli Stati Uniti del Brasile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo, nel raccomandare al Senato l'approvazione del provvedimento, si associa volentieri all'augurio così eloquentemente espresso dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente al disposto dell'articolo 23 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Thailandia effettuato in Roma il 10 maggio 1955, relativo a danni subìti dalla Sede della Legazione di Thailandia in Roma » (1250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Thailandia effettuato in Roma il 10 maggio 1955 relativo a danni subiti dalla sede della Legazione di Thailandia in Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GERINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si tratta di una modesta transazione raggiunta a mezza via tra quanto domandava la Thailandia e quanto il Governo italiano offriva. L'Accordo deve essere considerato equo e meritevole dell'approvazione del Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo fra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante scambio di Note il 10 maggio 1955 relativo a danni subìti dalla sede della Legazione di Thailandia in Roma (Villa Thai).

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note indicato nell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 17.000.000, derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, sarà provveduto a carico del fondo di cui al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del Protocollo per il rinnovo dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo tra l'Italia e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950, concluso in Roma il 31 marzo 1955, con annessi scambi di Note e Processo verbale di pari data » (1317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del Protocollo per il rinnovo dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra l'Italia e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950, concluso in Roma il 31 marzo 1955, con annessi scambio di Note e Processo verbale di pari data ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARTINI, *relatore*. Ritengo superfluo aggiungere altri elementi alla mia relazione. Quindi la confermo, mettendo particolarmente in evidenza l'importanza di questo Accordo che è conseguenza del *Memorandum* triestino con cui si definisce l'importante questione della città di Trieste e del suo territorio. Esso si può considerare parte integrante degli Accordi, stipulati nello stesso anno, di carattere economico e finanziario. Inoltre poichè penso che presto saranno oggetto della nostra disamina gli Accordi che regolano i diritti di pesca in Adriatico, non posso non mettere in rilievo il contributo notevolissimo portato al miglioramento dei rapporti nostri con la Jugoslavia.

Raccomando perciò al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla sua relazione e raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato il Protocollo per il rinnovo dell'Accordo provvisorio di trasporto aereo fra l'Italia e la Jugoslavia del 23 dicembre 1950, concluso a Roma il 31 marzo 1955 con annessi scambio di Note e Processo verbale di pari data.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo, scambio di Note e Processo verbale indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 29, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 » (1405) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CENINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Raccomando al Senato la ratifica di questo disegno di legge che vuole essere un contributo tra i tanti provvedimenti che sono stati presi in oggetto a determinare una maggiore commerciabilità degli olii di semi in un momento in cui è gravissima la crisi della produzione olearia.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, *con le seguenti modificazioni*:

Al primo comma dell'articolo unico, le parole: « se è superiore a 2 quintali », sono sostituite con le altre: « se è superiore a 3 quintali ».

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, è inserito il seguente:

« Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'articolo 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, è elevato a chilogrammi 100 ».

Il secondo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente:

« Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31 ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Camangi: « Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni » (1187) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge, di iniziativa del deputato Camangi: « Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni », già approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RESTAGNO, *relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta della proroga di una serie di disposizioni di legge, già vigenti dal 1945, tendenti a facilitare la ricostruzione delle opere di-

strutte o danneggiate dalla guerra. Il primo decreto legislativo è stato approvato nel 1945 ed aveva validità fino al 30 giugno 1950; abbiamo poi avuto una proroga al 30 giugno 1953 e successivamente al 30 giugno 1955. Il disegno di legge che è oggi all'esame del Senato si propone di prorogare al 31 dicembre 1957 questo complesso di facilitazioni di carattere tributario, che si dimostrano più che mai necessarie, in quanto l'opera di ricostruzione, pur avendo avuto un grande sviluppo, ancora non è compiuta. Quindi le facilitazioni sono più che mai giustificate e mi esimo dal ricordarle, dato che esse sono inserite nella relazione. Auspico che prossimamente possa essere approvata la legge organica predisposta dal Ministero delle finanze, legge che si propone di regolare tutto il complesso problema delle facilitazioni di carattere fiscale, sia nel settore della costruzione delle case, sia nel settore della ricostruzione, in maniera che quella in esame possa essere l'ultima proroga concessa dal Parlamento e che successivamente esista una legge per regolare tutti i casi, come è stato auspicato autorevolmente dalla 5ª Commissione del nostro Senato.

Ritengo di non dover aggiungere altro, se non chiedere al Senato di approvare questa proroga che si impone per ragione di giustizia e di equità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli senatori, i lavori parlamentari non hanno ancora permesso di portare in discussione in Aula quel provvedimento organico a cui faceva cenno l'onorevole relatore. Desidero a questo proposito affermare che resta fermo l'intendimento del Governo di portare in porto questo progetto di natura organica e complessiva, che è ispirato al concetto di ridurre gradualmente, per quanto è possibile, il settore dei privilegi fiscali. Il provvedimento oggi all'esame del Senato non è contrario a questo concetto, ma si ispira, da parte del proponente, alla necessità di restringere per quanto è possibile quel periodo di *vacatio legis* che si è determinato in questo settore e che è bene finisca al più presto.

Queste sono le ragioni per le quali il Governo raccomanda al Senato di voler approvare il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Camangi.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Articolo unico.

Il termine stabilito con la legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1957.

Nei riguardi dei lavori da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo e dagli Enti locali relativi ad opere pubbliche contemplate nelle citate disposizioni, le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano in tutti i casi nei quali la presentazione dell'offerta sia intervenuta antecedentemente al termine anzidetto.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1955.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » (961).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Istituzione presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Il collega Cenini mi ha gentilmente consentito di parlare per primo. Sono stato costretto a disturbarlo perchè fra qualche ora dovrò assentarmi. Lo ringrazio per la sua cortesia.

Lo studioso attento e vigile, esaminando il disegno di legge in discussione, arriva subito alle seguenti conclusioni:

I. Si mira a deviare l'attenzione dal problema di fondo relativo al finanziamento delle opere pubbliche degli Enti locali, strettamente connesso col funzionamento della Cassa depositi e prestiti e con i compiti istituzionali della stessa.

II. Apparentemente la proposta di legge si preoccupa degli interessi dei Comuni; sostanzialmente invece, persegue gli interessi della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Bisogna considerare infatti che, mentre si dà un'autorizzazione a concedere mutui e ad emettere obbligazioni, non si precisano nemmeno lontanamente e vagamente le condizioni alle quali le operazioni dovrebbero essere sottoposte.

III. Si sanziona per di più una grave ingiustizia; l'autorizzazione infatti è limitata esclusivamente alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, dimenticando tutti gli altri Istituti di diritto pubblico, e tutte le altre Casse di risparmio che agiscono nel territorio nazionale.

IV. Secondo noi, attraverso questa proposta di legge, si crea un altro organismo di corruzione e discriminazione se non del tutto di ricatto politico.

Queste conclusioni che ho anticipato conforterò con una breve ma adeguata argomentazione.

Non bisogna dimenticare anzitutto la reale situazione nazionale in materia. È risaputo che la Cassa depositi e prestiti è un Istituto *ad hoc*, creato appunto per finanziare le opere degli Enti locali. La Cassa depositi e prestiti — lo sentiamo ripetere ogni giorno — è niente altro che una grande banca di Stato la quale dovrebbe investire i suoi ingenti capitali in mutui agli Enti locali per opere di pubblica utilità. Io ho il piacere, confortato dal vostro consenso, di essere membro della Commissione di controllo della Cassa depositi e prestiti, e quindi di essere discretamente addentro alla vita di questo potente Istituto. Orbene, a me pare che, discutendo la proposta di legge che vorrebbe autorizzare la Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad assumere alcune delle funzioni che sono compiti istituzionali della Cassa depositi e prestiti, sia doveroso analizzare il funzionamento di questo istituto, accertarne le eventuali deficienze e le ragioni che le determinano.

Il primo problema che i colleghi debbono porsi è quello di sapere se la Cassa depositi e prestiti ha mantenuto e mantiene fede ai suoi compiti istituzionali. Mancherei di obiettività se non riconoscessi che, per un certo periodo, la Cassa depositi e prestiti ha pienamente adempiuto i suoi compiti; mancherei lo stesso di obiettività se non aggiungessi che, da qualche anno, la Cassa depositi e prestiti adempie solo in parte i suoi compiti istituzionali. Fra di noi vi sono parecchi amministratori di enti locali che, nonostante la loro qualità di membri del Parlamento, debbono sudare le rituali sette camicie per poter avere la concessione di un mutuo dalla Cassa depositi e prestiti.

Perchè questa situazione? Innanzitutto perchè da tempo le richieste sono aumentate: il ritmo dello sviluppo sociale è più vivo e più celere che non fosse per il passato. Le richieste sono inoltre aumentate per le tante leggi speciali come quella per la città di Napoli, quelle per la città di Roma; delle altre vi faccio grazia. Da anni poi l'afflusso di capitali alla Cassa depositi e prestiti, è diminuito sensibilmente; per di più, e questo è l'aspetto più grave... (*interruzione del senatore Franza*) ... buona parte dei capitali della Cassa depositi e prestiti sono da anni investiti in un conto corrente col Tesoro per cui quei fondi che dovevano essere a disposizione degli enti locali sono stati incamerati dal Tesoro attraverso i conti correnti.

Credo possa riuscire utile ai colleghi, per dare con conoscenza il loro giudizio, avere alcuni dati di fatto. Gli ultimi dati a mia disposizione sono quelli relativi al 1954 e li ricavo dalla relazione pubblicata nel 1955-56; ebbene, da questa relazione appare che ben 1.824 miliardi sono affluiti alla Cassa depositi e prestiti attraverso i vari rivoli delle Casse di risparmio postali e dei buoni postali frutti-

feri. Di questi 1.824 miliardi, 1.113 miliardi sono impegnati nel conto corrente con il Tesoro, 155 sono impegnati in titoli dello Stato, 3 sono assorbiti dalle partecipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti al capitale di altri istituti, 25 miliardi, infine, sono destinati alle amministrazioni pubbliche, come lo I.M.I. e il F.I.M. In breve, su 1.824 miliardi, 1.258, attraverso queste diverse vie, non sono più a disposizione degli enti locali, per i quali restano e solo teoricamente 459 miliardi. Dico teoricamente perchè la realtà è ben diversa, molto più grave: di questi 459 miliardi solo una parte è stata realmente data agli enti locali, l'altra parte è semplicemente promessa. In sostanza, i prestiti realmente concessi sono 122 miliardi.

Intanto giacciono da anni alla Cassa depositi e prestiti — e queste cose sanno tutti coloro che hanno la ventura di essere amministratori di enti locali — domande di mutui per ben 443 miliardi da parte degli enti locali. L'onorevole Mott, come il Sottosegretario Valmarana, come i Ministri del tesoro e delle finanze, sanno che noi amministratori più volte li preghiamo di intervenire con la loro autorità perchè qualcuna delle tante migliaia di domande inevase possa essere accolta.

Non è azzardato dire che questo stato di cose determinatosi nella Cassa depositi e prestiti, per il vincolo con il Ministero del tesoro di 1113 miliardi, ha causato la paralisi degli Enti locali.

Ci affatichiamo, discutiamo animatamente i vari provvedimenti legislativi a favore degli Enti locali, ma nella realtà quali sono i risultati? Chi di noi ha fatto parte della passata legislatura ricorderà l'animata discussione della legge che va sotto il nome di legge Tupini. Ebbene, quella legge è stata applicata solo in minima parte e non perchè fosse malamente articolata, ma perchè, dopo avere superato i mille ostacoli per ottenere il contributo dal Ministero, dopo avere superato tutte le pastoie burocratiche per il progetto e tutto il resto non si riesce ad ottenere il mutuo dalla Cassa depositi e prestiti. Da ciò deriva il doppio danno del Ministero dei lavori pubblici che tiene immobilizzate determinate somme che non vengono utilizzate e l'altro della mancata realizzazione dell'opera che non viene seguita perchè la Cassa depositi e prestiti non è riuscita a dare il mutuo nonostante il contributo del Ministero.

Che dire poi della recente legge per l'edilizia scolastica del 9 agosto 1954? Ognuno di voi sa che quella legge agli effetti dei mutui non è niente di diverso da tutte le altre leggi in materia di edilizia scolastica. Sono arrivate al Ministero della pubblica istruzione migliaia, decine di migliaia di domande. I pochi Comuni che hanno vinto il terno al lotto di essere inclusi nel piano per i contributi, nulla hanno di fatto ottenuto poichè non si riesce per nessun motivo ad ottenere il mutuo dalla Cassa depositi e prestiti, perchè questa, avendo impiegato 1.175 miliardi col conto corrente del Ministero del tesoro, non può eseguire i mutui. Si deve alle energiche proposte della Lega dei comuni democratici e di altre associazioni, all'intervento del Sottosegretario Valmarana e del Ministro del tesoro, se la Cassa depositi e prestiti è riuscita a destinare quattro miliardi per la legge 9 agosto 1954, limitando i mutui all'edilizia scolastica dell'Italia meridionale ed insulare.

Io sono meridionale e sindaco di un comune dell'Italia meridionale: teoricamente non avrei nessun motivo di lamentarmi. Ma il problema non è personale, è politico: infatti, in quale norma della legge 9 agosto 1954 è scritto che il finanziamento deve essere fatto semplicemente per le scuole dell'Italia meridionale? È una scappatoia cui si è ricorsi esclusivamente perchè il Tesoro tiene immobilizzati 1.175 miliardi della Cassa depositi e prestiti, e questa non può fare fronte agli impegni.

Ed ancora. Quanti di noi non si sono battuti per i mutui a pareggio dei disavanzi economici di Comuni e Provincie? Abbiamo approvato una legge al riguardo? (Mi rammarico di non vedere qui presente il collega Angelini Nicola che pure, come me, è controllore della Cassa depositi e prestiti e dovrebbe sentire la necessità di partecipare a questa discussione). Cosa è successo per i disavanzi economici dei Comuni e delle provincie? Si sono dovuti mobilitare il Ministero delle finanze e quello del tesoro, si sono fatte riunioni fra varie Banche: Banco di Sicilia, Casse di risparmio ed altri Istituti, ricorrendo così ad una via traversa:

fare eseguire i finanziamenti da Istituti privati e soltanto in parte dalla Cassa depositi e prestiti.

Per di più gli Istituti privati hanno risposto sì nella riunione alla quale partecipava il Ministro, ma, quando ci si è presentati per il mutuo, i vari Istituti hanno trovato varie scappatoie, per non concedere i mutui. Questa è la reale situazione in Italia per i finanziamenti degli enti locali.

Perchè tutto questo? La risposta è implicita in quello che dicevo inizialmente: i fondi sono impegnati in massima parte con il Tesoro.

Nè si venga a dire, come è stato sostenuto dal Ministero del tesoro in seno alla Cassa depositi e prestiti, che l'articolo 69 del testo unico 2 gennaio del 1913 prescrive che il 50 per cento deve essere impiegato in titoli dello Stato. Non nego affatto questa disposizione. Però è bene precisare che i proventi ai quali si riferisce il testo unico sono i risparmi postali e non i buoni postali fruttiferi ed è noto che i primi sono irrisori di fronte agli ingenti capitali che affluiscono attraverso i buoni postali fruttiferi.

Si vuole risolvere il problema della Cassa depositi e prestiti per quanto riguarda il finanziamento delle opere degli Enti locali? Il mezzo c'è ed è semplice: svincolare il conto corrente dei 1.175 miliardi. Noi sappiamo che tutto questo vi riesce difficile. Ebbene svincolatene la metà, fate in modo che le domande per 453 miliardi giacenti da anni alla Cassa depositi e prestiti possano essere accolte! Bastano 500 miliardi a soddisfare le più urgenti richieste.

Nè vi potete illudere che un problema di questa importanza possa essere risolto nascondendovi dietro un dito o cercando di inseguire vaghe e vane speranze, quale quella dell'aumento degli afflussi di capitali alla Cassa depositi e prestiti. Chi sostenesse tale possibilità di aumento di fondi alla Cassa depositi e prestiti, nelle migliori delle ipotesi, dimostrerebbe di non avere capito la questione o di non tenere conto della realtà.

Come si può sperare, onorevoli colleghi, che aumenti l'afflusso dei capitali alla Cassa depositi e prestiti, quando la realtà ci dice che l'afflusso è sempre minore; per cui non è azzardato dire che c'è da preoccuparsi seriamente? Onorevole Mott, lei lo sa meglio di me, come certamente lo saprà l'onorevole Piola: nel 1953 l'incremento dei depositi buoni postali fruttiferi e depositi alle Casse di risparmio postali è stato di 114,2 miliardi. Nel 1954 i 114 miliardi si sono ridotti a meno della metà, cioè a 52,5. Nel 1955 i 114 miliardi si sono ridotti a meno di un sesto, l'incremento è stato infatti di soli 18 miliardi.

Ripeto, è una situazione, questa, che deve destare delle serie preoccupazioni.

Andiamo alla ricerca dei motivi che aggraveranno questo stato di cose. È noto che, mentre da un lato si è avuto il provvedimento di riduzione del tasso di interesse per i buoni postali fruttiferi, dall'altro si è avuto l'accordo bancario del febbraio 1954, il « cartello », per cui l'interesse delle banche è invece aumentato.

Stando così le cose dove trovare dei risparmiatori i quali, avendo dei capitali da investire, li investono in buoni postali fruttiferi, che dànno un interesse di gran lunga inferiore a quello che ormai praticano le banche in seguito al « cartello » del febbraio 1954?

L'interesse dei buoni postali fruttiferi è sceso al 4 per cento. Però intanto si ottiene questo 4 per cento in quanto la somma resta vincolata per un anno. Per di più i buoni postali fruttiferi sono nominativi. Le banche, invece, per depositi vincolati per nove mesi dànno più del 4 per cento pur essendo il deposito al portatore. Dove riuscire a trovare degli ingenui che investano i loro capitali in buoni postali fruttiferi, sapendo che si tratta di un affare anti-economico?

Se volete che alla Cassa depositi e prestiti affluiscano maggiori fondi dovete agire diversamente. Queste cose le invento io? No, onorevoli colleghi. Chiunque legga la stampa economica e tecnica, chiunque si mantenga al corrente di questi problemi sa che sono in discussione da tempo. Organizzazioni di enti locali come la Lega dei comuni democratici e l'U.P.I. se ne sono interessati. Ricordo per tutti quello che hanno scritto al riguardo l'ex ministro Corbino, il Presidente della Commissione finanze e tesoro senatore Bertone, in un pregevole scritto apparso su « Ventiquattr'ore », l'economista Lucci sul « Giornale d'Italia », Gambi sul « Globo », Magnani sul « Mondo

economico », i vari articoli apparsi su « Il comune democratico ». Le stesse aziende municipalizzate, delle quali è *magna pars* il collega Corbellini, si sono interessate della cosa muovendo le stesse critiche. Di fronte a questa situazione può il Governo chiudere gli occhi e favorire queste piccole manovre come il tentativo della Cassa di risparmio delle provincie lombarde? Secondo noi questa scappatoia non può che aggravare la situazione. Infatti la Cassa di risparmio delle province lombarde sarebbe autorizzata a fare le operazioni che costituiscono i contributi istituzionali della Cassa depositi e prestiti. Queste operazioni favorirebbero chi? Non certo i Comuni e gli altri enti locali perchè le condizioni alle quali la Cassa di risparmio concederebbe i mutui sarebbero più gravate di quelle praticate dalla Cassa depositi e prestiti. La Cassa depositi e prestiti concede i mutui trentennali o trentacinquennali all'interesse del 5,75 per cento. Quale tasso praticherebbe la Cassa di risparmio delle provincie lombarde? Ecco il problema che dovete risolvere.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde praticherebbe le operazioni con la massima delle libertà, quindi potrebbe chiedere qualsiasi interesse oltre tutti gli accessori, che più di una volta superano lo stesso piano di interesse. Onorevole Piola, ebbi qui il piacere di dover denunziare — e il Sottosegretario Ferrari Aggradi mi ha dato perfettamente ragione — che gli Istituti bancari convenzionati con la Cassa del Mezzogiorno percepivano l'1 per cento fisso per diritto di commissione, per cui si verificava l'assurdo che su un mutuo di 100 milioni per venti anni, si pagava solo per diritto di commissione 20 milioni. L'ultimo anno, quando il debito capitale era ridotto a cinque milioni, si pagava ancora un milione per diritto di commissione. Ho denunziato il fatto alla Cassa del Mezzogiorno e il Sottosebretario Ferrari Aggradi ha dato immediatamente assicurazione che tutto questo sarebbe stato vietato. La Cassa del Mezzogiorno ha potuto intervenire perchè quell'1 per cento a titolo di commissione veniva fatto pagare interpretando malamente una delle norme contrattuali della convenzione intervenuta tra la Cassa del Mezzogiorno e gli Istituti, ma quale intervento potrebbero fare i Ministri competenti se il disegno di legge sottoposto al nostro esame nulla prevede al riguardo? Ecco perchè inizialmente dicevo: mentre apparentemente ci si preoccupa di aiutare i Comuni, in realtà si danneggiano. Infatti i Comuni sarebbero strozzati; nella migliore delle ipotesi dovrebbero pagare fra interesse e diritti accessori il doppio di quanto si paga alla Cassa depositi e prestiti. Ed i comuni più deboli, sarebbero più facilmente strozzati. Purtroppo questa è la realtà! Il più debole paga di più.

Si danneggerebbero insieme con i Comuni anche le popolazioni perchè il costo delle opere pubbliche aumenterebbe sensibilmente.

Tutte queste critiche non sono mie invenzioni. Sono state già prospettate in sede di Commissione, e il relatore, collega Braccesi, quasi si trattasse di una inezia, mi ha girato attorno ed ha così scritto nella sua relazione: « La misura del tasso non può essere fissata stabilmente nel disegno di legge in quanto, rispondendo la stessa a condizioni variabili di mercato, è più conveniente sia demandata agli organi competenti che, di volta in volta, debbono autorizzare l'emissione di obbligazioni, oppure al regolamento ».

Tutto questo, tradotto in termini banali ma veri, significa mettere il topo nella bocca del gatto.

Agendo in questa maniera si gioca a nascondarella, non si vuole vedere la via giusta, e si ricorre a tutte queste scappatoie. Per di più i sostenitori di questo disegno di legge dimenticano che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde non ha i fondi necessari e deve procurarseli. Il mezzo è sancito anche nella legge: mediante l'emissione di obbligazioni. Ma queste obbligazioni da chi vengono acquistate? Su quali mercati si vendono? È un giro tanto vizioso quanto pericoloso perchè i capitali impiegati nelle obbligazioni sono gli stessi che dovrebbero affluire alla Cassa depositi e prestiti. Avremo così un nuovo pompaggio di capitali e diminuiremo ancora di più l'afflusso di capitali alla Cassa depositi e prestiti. Ed ancora, quale sarebbe la situazione in cui verrebbe a trovarsi la Cassa depositi e prestiti quando per legge un altro Istituto fosse autorizzato a compiere le stesse operazioni? Poveri noi amministratori di Comuni! Ci rivolgeremo alla

Cassa depositi e prestiti e ci sentiremo dire: andate alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde; e alle Casse di risparmio ci si dirà: rivolgetevi alla Cassa depositi e prestiti. Nella migliore delle ipotesi, alla Cassa depositi e prestiti resterebbero le sole operazioni che la Cassa di risparmio lombarda rifiuterà. Avremo così un altro grave danno.

Possiamo dunque affermare che non gli interessi dei Comuni vengono difesi ma quelli della Cassa di risparmio.

I cinici che non mancano potrebbero obiettarci che questo già avviene e che anche adesso parecchi Comuni sono costretti a rivolgersi ad ad altri Istituti. Ebbene, colleghi, tutto questo è vero sol perchè oltre mille miliardi che dovevano essere destinati ai Comuni sono invece impegnati nel Conto corrente con il Tesoro. Ma del resto, quale pregio ha una simile obiezione? Forse perchè vi sono gli strozzini che, sotto l'occhio poco vigile della polizia, esercitano l'usura, forse per questo il Codice penale nostro e degli altri Stati civili dovrebbe autorizzare l'usura? Non perchè il male c'è, questo male dobbiamo legittimarlo con una legge.

Per questi motivi ho proposto un emendamento che, secondo me, taglierà la testa al toro. Io chiedo infatti che nel caso la Cassa di risparmio lombarda venga autorizzata ad eseguire i mutui, si debba precisare in modo chiaro che essi debbono essere praticati alle stesse condizioni della Cassa depositi e prestiti; diversamente creeremmo due pesi e due misure: i Comuni previlegiati e quelli danneggiati.

Presidenza del Vice Presidente CINGOLANI

(*Segue* SPEZZANO). Perchè, discutendo un problema di questa importanza dobbiamo vederlo con occhio così superficiale? Perchè, mettendo mano alla legislazione relativa al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali, dobbiamo polarizzare la nostra attenzione verso la sola Cassa di risparmio delle provincie lombarde? Perchè questo privilegio? Forse non vi sono altre Casse di risparmio ed altri istituti di diritto pubblico in tutto il territorio nazionale? Possiamo e dobbiamo dimenticare ciò?

Ma davvero il Parlamento italiano è ridotto al punto di dover fare leggi per una sola porsona o un solo istituto? Il problema è stato già visto in sede di Commissione e, su di esso, è stata richiamata la vigile attenzione del relatore il quale se ne lava facilmente le mani. Infatti il relatore dice: « Qualche osservazione di fondo è stata prospettata. Si è domandato se innanzi tutto sia giovevole continuare nella concessione di particolari facoltà a singoli istituti o se non sarebbe opportuno formulare una disposizione di legge di carattere generale della quale potessero beneficiare le varie categorie di aziende esercenti il credito fondiario, compresi gli istituti di diritto pubblico. Conviene svuotare la Cassa depositi e prestiti del suo contenuto e delle sue finalità, allargando le operazioni ad istituti regionali che potrebbero essere guidati da criteri di discriminazione nella concessione dei mutui? Perchè non stabilire nel disegno di legge il tasso di interesse massimo che l'istituto autorizzato, oggi la Cassa di risparmio delle province lombarde, domani altri, potranno applicare ai finanziamenti? ».

Fatte queste premesse il relatore ammette che le stesse sono fondate, ma è inopportuno ritardare l'approvazione della legge, e perciò si crea una nuova scappatoia che non fa onore al Parlamento, alla chiarezza legislativa ed alla giustizia. Infatti si ammette il principio che tutte le Casse di risparmio postale possono chiedere l'istituzione di sezioni analoghe a quella prevista per la Cassa delle provincie lombarde, ma si aggiunge che le istituzioni stesse saranno autorizzate con decreto del Ministro del tesoro su parere conforme del Comitato interministeriale per l'erogazione del credito e la difesa del risparmio.

Siamo accecati al punto di non vedere che trattasi di un palliativo? Per la Cassa di risparmio delle provincie lombarde tutto si risolve con la presente proposta di legge, le altre Casse hanno la possibilità, cioè la facoltà — ed io non debbo dire quale sia la differenza tra facoltà e diritto — di chiedere. Il Ministero, poi, ha la facoltà di concedere o non concedere. Il collega Trabucchi sa che la facoltà non dà diritto ad opposizione.

Anche in questo campo occorre seguire la via giusta ed è per questo che noi abbiamo

presentato un emendamento, che sottoponiamo alla vostra approvazione, qualora si conceda alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde l'autorizzazione. L'emendamento è del seguente tenore: « L'autorizzazione di cui alla presente legge è estesa a tutte le Casse di risparmio ed a tutti gli Istituti finanziari di diritto pubblico che ne facciano richiesta ». Usciamo dal vago campo della facoltà, entriamo nel campo concreto del diritto.

Accetterete questo? Ritengo che non dovreste opporvi se davvero volete difendere gli interessi dei Comuni e non quelli di un determinato istituto. Mi si potrebbe obiettare: vi è già l'emendamento del senatore Trabucchi. No, collega Trabucchi, tu sai benissimo che il tuo emendamento ripete, se non in tutto, per lo meno al 50 per cento gli inconvenienti dell'articolo 5. Noi chiediamo che il diritto, eventualmente concesso alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, automaticamente si estenda a tutti gli altri istituti.

Pur essendo partito dall' affermazione che questo disegno di legge potrebbe costituire un'altra fonte di corruzione e di discriminazione, non ho detto una sola parola al riguardo. Voglio mantenere la discussione nel tono pacato e sereno nel quale si va svolgendo. Dispensatemi pertanto di svolgere questo capo, che sarebbe l'elemento più politico, e che potrebbe non aumentare ma diminuire i consensi.

Però, colleghi, fateli voi i commenti, traete voi le conseguenze dalla realtà. È ancora qui viva l'eco di una grave denunzia avanzata per l'intervento illecito nella campagna elettorale di una Cassa di risparmio del Mezzogiorno. È risaputo che quando un organismo finanziario ha certi poteri, sente l'influenza di un determinato partito e utilizza mezzi per opera di corruzione e di ricatto politico.

Se sarete sereni, onesti ed oggettivi così come, senza falsa modestia, io sono stato, voi non potrete non rigettare il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame. O, qualora vogliate approvarlo, se vorrete fare gli interessi degli enti locali, dovete stabilire che tutti gli istituti debbono fare le operazioni alle stesse condizioni della Cassa depositi e prestit; dovete accettare l'emendamento per cui le disposizioni si applicano a tutte le Casse di risparmio e a tutti gli altri Istituti di diritto pubblico. Solo in tal caso approverete una legge che davvero potrà essere nell'interesse dei Comuni, una legge che potrebbe favorire il Tesoro. Perchè, se gli altri istituti facessero davvero i mutui alle stesse condizioni alle quali oggi li fa la Cassa depositi e prestiti, le nostre pressioni affinchè svincoliate il conto corrente al Tesoro, evidentemente sarebbero minori perchè si sarebbe trovato uno sfiatatoio ai bisogni degli enti locali.

Io sono convinto che i colleghi vorranno dare ancora una volta prova della loro serenità e saggezza. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, io ho presentato alcuni emendamenti a questo disegno di legge, ma ritengo opportuno di intervenire in sede di discussione generale, perchè gli emendamenti praticamente riguardano un po' tutta l'impostazione della legge e ritengo che forse anche il senatore Spezzano potrà accettarli, in quanto per un certo verso sono più larghi dei suoi.

SPEZZANO. Chiedo scusa, ma non li ho visti.

RICCIO. Li ho presentati adesso con sei firme. Ne leggo la parte più essenziale. Al primo periodo del primo articolo sostituire il seguente primo comma: « Gli enti esercenti il credito fondiario possono chiedere l'autorizzazzione ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità nell'ambito territoriale nel quale svolgono la propria attività ». Aggiungere poi un terzo comma, lasciando inalterato il secondo periodo: « L'istituzione è autorizzata con decreto del Ministro del tesoro, su parere conforme del Comitato interministeriale per l'erogazione del credito e per la difesa del risparmio, e lo svolgimento delle relative operazioni di mutuo è soggetto alle norme della presente legge ». E restano, naturalmente, invariate tutte le norme indicate nel disegno di legge per disciplinare la raccolta e la erogazione delle somme.

Ci sono poi degli emendamenti formali di semplice coordinamento, come anche quello relativo al titolo della legge. Il disegno di legge che noi stiamo esaminando ha per titolo — è bene chiarire questo punto — « Istituzione, presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ». Ora, per la verità, il disegno di legge non è nemmeno nuovo, perchè, la legge del 6 marzo 1950, che riguardava il credito fondiario delle Venezie, con una Sezione autonoma per il finanziamento di opere di pubblica utilità, già conteneva un provvedimento analogo.

Ma praticamente il disegno di legge, quale era stato presentato primordialmente, non aveva lo scopo di autorizzare la Cassa di risparmio lombarda a compiere le operazioni suddette, perchè tale facoltà era già stata conferita a tutte le Casse di risparmio con la legge 11 dicembre 1910, bensì aveva quella di autorizzare la istituzione di una apposita Sezione avente la funzione di finanziare i prestiti per le opere pubbliche, anzichè con le disponibilità normali dei depositi o di altre provenienze con speciali obbligazioni. Non si tratta quindi di una vera e propria sfera di attività che venga ad aggiungersi, ma di una nuova configurazione del finanziamento destinato al detto scopo. E perchè? Perchè, avendo la Cassa di risparmio lombarda una sezione di credito fondiario già dedicata alla raccolta di somme disponibili attraverso la forma obbligazionaria, ha un'attrezzatura e un avviamento in pratica già in corso, per poter esercitare con le dette modalità e anche questa altra specie di finanziamenti.

Ma allora, evidentemente sorge legittima la domanda, che è sorta anche in seno alla Commissione: se è così, perchè non estendere tale facoltà? Il senatore Spezzano ha presentato un emendamento con lo scopo di estendere a tutte le Sezioni delle Casse di risparmio tale facoltà. Io vado più in là, e propongo di estenderla a tutti gli enti ed istituti che eserciscono il credito fondiario, perchè, se fondamento della legge che era stata presentata per la Cassa di risparmio delle provincie lombarde è quello che quella Cassa già esercita quella specie di credito in quella maniera, e che pertanto è già attrezzata per reperire disponibilità attraverso le obbligazioni, allora tutti gli enti, che praticamente sono quelli o a sezione autonoma o ad istituto autonomo o anche a sezione di Casse di risparmio, che esercitano attualmente il credito fondiario, debbono essere abilitati a poterlo fare nell'ambito territoriale della loro attività.

Ed io penso che questo disegno di legge, così esteso, e modificato secondo i miei emendamenti, sarà veramente utile nell'attuale situazione. I miei emendamenti tendono a creare una norma unica per tutti, senza discriminazioni per questo o per quello; ed io ne raccomando l'approvazione anche sotto un profilo di tecnica-legislativa, perchè, una volta che, maturatasi la discussione prima in Commissione e poi in Aula, si perviene alla conclusione che è bene dare questa facoltà a tutti coloro che si trovano in una certa posizione — idoneità ad esercitare il credito fondiario e quindi ad emettere obbligazioni — pare a me logico, anche, direi, per una armonia estetica della legge, non far sì che, mentre il provvedimento si presenta con un titolo ed una disposizione per un singolo istituto, con un altro articolo poi stabilisca che gli altri istituti per arrivare a conseguire lo stesso scopo debbano seguire tutta la procedura indicata.

Ciò non mi pare elegante, e direi quasi mi sembra più corretto stabilire una norma per cui tutti coloro che si trovano in quelle condizioni possano farlo, con l'autorizzazione del Ministero, in quelle date forme. Allora, io penso che, con tali emendamenti, noi potremo soddisfare l'esigenza di merito cui si è riferito il senatore Spezzano e imprimere maggiore armonia alla legge mettendo tutti su un piano di parità; così potremo fare cosa utile e buona per tutte le regioni d'Italia (gli enti esercenti il credito fondiario sono 12 e coprono tutto il territorio nazionale). Non vorrei nascondere però che io sono stato mosso a questo intervento e ai detti emendamenti particolarmente in favore delle Regioni meridionali, perchè evidentemente anche esse hanno istituti attrezzati a questo genere di operazioni, e potranno, nella stessa misura, e con

le stesse modalità, beneficiare di queste provvidenze.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo la seduta per qualche minuto, per consentire un accordo sugli emendamenti presentati.

(*La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,40*).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

CENINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENINI. Onorevole Presidente, io vorrei fare la richiesta di rinvio della discussione poichè è stato presentato un emendamento all'ultimo momento dal senatore Riccio ed altri, emendamento però che è molto discusso. Per esempio io vorrei che fossero cambiate le prime parole « possono chiedere autorizzazione » perchè mi sembra che poter chiedere lo si possa sempre fare. Vorrei che fossero sostituite con le parole « possono essere autorizzati ». Comunque so che ci sono in corso conversazioni tra coloro dei nostri colleghi che si interessano di questo problema e credo che sarebbe utilissimo rinviare ad altra seduta la prosecuzione della discussione di questo argomento in modo che eventualmente si possa addivenire ad un accordo.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Evidentemente ci troviamo di fronte a degli emendamenti, sottoscritti da diversi colleghi, che sovvertono non soltanto la forma della legge in esame, ma anche il suo stesso contenuto. Vi è ora una proposta di rinvio. La nostra parte non è contraria a questo rinvio, soprattutto per il fatto che ad una proposta di legge di un certo tipo se ne sostituisce, attraverso i proposti emendamenti, un'altra di tutt'altro aspetto e con una portata affatto diversa. In altri termini si tratta finalmene di generalizzare un principio. A questa generalizzazione noi siamo d'accordo. Mi ricordo che in Commissione noi per primi sostenemmo il principio che non soltanto a poche Casse di risparmio fosse data l'autorizzazione — ed è questo il punto sul quale occorre un chiarimento — non già di emettere speciali obbligazioni, non già di andare incontro a determinate esigenze di Comuni con mezzi normali ma di istituire (il che è ben diverso) una sezione speciale autonoma che si allineasse a quelle sezioni speciali che già esistono per altri differenti motivi, con l'estensione di una legge di tipo simile a tutte le Casse di risparmio di tutta Italia. Se si tratta, come ho capito, di generalizzare questo sistema e di creare (vorrei esprimermi molto chiaramente per non essere frainteso) delle sezioni autonome che diano la facoltà alle Casse di risparmio di tutta Italia di concedere il credito ai Comuni per opere pubbliche allora sì, siamo per il rinvio; però vi prevengo subito, onorevoli colleghi: perchè ci siamo opposti e soprattutto abbiamo chiesto di portare la discussione in Aula? Perchè uno degli elementi contenuti in questa legge che non ci convince e che vorrei formasse oggetto della meditazione di tutti i colleghi, è questo: dobbiamo essere sicuri che il denaro prestato agli Enti pubblici periferici, Comuni e Provincie, venga erogato ad un tasso di interesse non soltanto equo, ma fisso e non condizionato ad oscillazioni come si verifica con le cartelle fondiarie. In altri termini, mentre fino ad oggi la Cassa depositi e prestiti ha concesso i mutui configurati con un tasso di interesse costante, ossia mentre il Comune o la Provincia erano sicuri, allorchè ottenevano un mutuo dalla Cassa depositi e prestiti, di sostenere un onere che si conosceva in partenza, con questo sistema è chiaro che i Comuni e le Provincie non sapranno mai quanto verrà loro a costare il prestito che vanno ad assumere, perchè è chiaro che il corso delle cartelle è un corso fluttuante, variabile. Ecco il motivo per cui insistiamo nel senso che, data la natura speciale dei mutui concessi agli Enti periferici, e la loro destinazione di pubblica utilità si configuri un tasso di interesse che sia fisso e soprattutto che il prestito che viene effettuato agli Enti periferici, sia un prestito fisso anche nella sua consistenza e non in funzione del valore delle cartelle.

Allora perchè ho detto questo? Perchè tutto ciò implica una discussione di carattere esclusivamente tecnico ma di largo respiro, per cui il ritorno in Commissione è un ritorno che deve essere accettato? La nostra parte quindi acondiscende al rinvio dopo le spiegazioni che ho avuto l'onore di fornire a questa Assemblea.

CENINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENINI. Siccome l'onorevole Roda riferendosi alla chiarezza ha detto: sia chiaro che noi acconsentiamo al rinvio se il rinvio vuol dire estensione a tutte le Casse di risparmio della possibilità di fare operazioni come quelle che sono previste nel disegno di legge, io intendo sia ben chiaro che ognuno ha le sue idee in proposito, idee che verranno fuori nella discussione. Io, ad esempio, non sono favorevole all'estensione di questa autorizzazione a tutte le Casse di risparmio, mentre sono favorevole alla estensione a tutti quegli Istituti che esercitano il credito fondiario.

Inoltre, anche per quanto riguarda il tasso di interesse, io vorrei sottolineare che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, che era in discussione in questo disegno di legge, pratica per gli Enti pubblici un interesse che non è superiore al 6,25 per cento. Sia chiaro quindi che si tratta di un interesse soltanto lievemente superiore a quello che applica la Cassa depositi e prestiti. Anche per quanto riguarda l'interesse ognuno ha le sue idee, ed io, ad esempio, non sono affatto del parere che nella legge debba essere fissato l'interesse. Questo lo dico per la chiarezza e per rispondere all'onorevole Roda, perchè non vorrei che egli domani, in sede di discussione, dicesse: abbiamo concesso il rinvio, ma sotto queste condizioni.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Mi si perdoni una brevissima replica. Io ho chiesto l'estensione del principio perchè questo, del resto, è contenuto nella dizione dell'emendamento all'articolo 1, allorchè i proponenti Riccio, Spagnolli, Trabucchi, Tartufoli e Carelli dicono: « Gli enti esercenti il credito fondiario possono chiedere ecc. ». Allora, se possono chiedere evidentemente è una facoltà che noi siamo ben lieti venga estesa a tutti quegli Istituti che ne faranno richiesta.

Per quanto riguarda le altre modalità, che, ripeto, sono esclusivamente tecniche, ne parleremo in Commissione.

Io non pongo nessuna pregiudiziale in questo momento; ho semplicemente manifestato il punto di vista del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alle decisioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, resta inteso che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salari « Provvedimenti in materia di mezzadria sulla consegna e riconsegna delle scorte vive » (509) (*Così modificato*: « Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria »).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Salari: « Provvedimenti in materia di mezzadria sulla consegna e riconsegna delle scorte vive ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, questo progetto di legge sottoposto al nostro esame si riferisce alla situazione di quelli che sono i rapporti tra i concedenti e i contadini in parecchie zone d'Italia. In merito alla ripartizione degli utili sulle scorte vive assegnate ai mezzadri,

Io qui naturalmente mi limiterò a fare, a nome del mio Gruppo, una dichiarazione di voto. Quando vi sono dei problemi di questa portata, che interessano veramente i lavoratori, l'economia e la giustizia nei rapporti tra datori di lavoro ed operai e contadini, fa piacere trovarci d'accordo per dare a questi problemi la loro giusta soluzione.

Questa discussione è già stata sviluppata in Commissione, e tutti i Gruppi di questa Assemblea sono stati d'accordo nel dare il proprio voto favorevole alla legge che ora discutiamo e che speriamo e pensiamo sia approvata all'unanimità dal Senato così come è stata approvata in Commissione.

Era sorto specialmente in Umbria, dove vige la mezzadria classica, come nelle Marche e in Toscana, questo grave problema della divisione del valore delle scorte vive in consegna al mezzadro, che invece di essere risolto come era stato sempre risolto, avveniva in maniera diversa. Infatti i nostri agrari, i nostri proprietari terrieri avevano assunto un atteggiamento di ostilità, di opposizione su questo concetto di divisione a metà degli utili della stalla.

Non mi dilungo sull'argomento perchè siamo tutti d'accordo e il nostro Gruppo voterà favorevolmente, come hanno votato favorevolmente i suoi rappresentanti in seno alla Commissione di agricoltura, ma tanto per porre un punto fermo a proposito di questo problema non sarà male se spendiamo due parole per chiarirlo e per dargli la giusta portata.

In mezzadria così detta classica è usuale il conferimento delle scorte da parte del concedente e la divisione a metà degli utili e delle perdite qualora le scorte vengano a modificare il valore dato all'atto della consegna al mezzadro. Noi in Umbria abbiamo avuto dei casi, per fortuna in grande parte ancora sospesi, di proprietari che hanno avuto il coraggio di chiedere una svalutazione di quello che era il prezzo delle scorte vive, all'atto della riconsegna del 40 per cento del loro valore, e ciò comportava un disconoscimento ai mezzadri di un credito verso l'azienda di somme aggirantesi sulle 400, 500 mila lire.

Con questa legge andiamo a sanare, onorevoli colleghi, questa grossa ingiustizia, tentata da parte degli agrari verso i mezzadri che avrebbe voluto dire, se avesse avuto risultato positivo, che quei lavoratori otterrebbero un utile inferiore del 40 per cento per la loro opera impiegata e per il contributo portato all'arricchimento delle scorte vive dell'azienda.

Per queste considerazioni noi voteremo a favore e siamo lieti di dare la nostra adesione al disegno di legge presentato dal senatore Salari, che va a sanare una delle grosse ingiustizie che c'erano nelle nostre Provincie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Ristori. Ne ha facoltà.

RISTORI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, nel sistema di mezzadria cosiddetta classica vigono due forme fondamentali agli effetti del conferimento del patrimonio zootecnico, una a compartecipazione, una a stima, a valore di mercato. Nelle regioni Toscana, Emilia e in parte delle Marche si può dire che sia prevalente il primo sistema, nell'Umbria è prevalente il secondo.

Del resto questo problema fu posto anche nella precedente legislatura da due disegni di legge, presentati uno alla Camera dei deputati e l'altro al Senato. Senonchè per la fine della legislatura alla Camera e per l'anticipato scioglimento del Senato questi disegni di legge non vennero discussi e quindi decaddero. Il problema naturalmente restava, anzi si andava aggravando. Pertanto in data 12 aprile 1954 alla Camera dei deputati dagli onorevoli Capalozza ed altri fu presentato un disegno di legge dal titolo: « Norme interpretative ed integrative degli articoli 2161 e 2163, n. 1, del Codice civile » e in data 30 aprile 1954 al Senato fu proposto un analogo provvedimento dal senatore Salari, intitolato: « Provvedimenti in materia di mezzadria sulla consegna e riconsegna di scorte vive ». La nostra Commissione, meno oberata di quella della Camera, è stata più sollecita nel prendere in esame il provvedimento, che è stato discusso in sede referente. In seguito ad alcuni emendamenti proposti da parte nostra in sede di discussione alla Commissione, ci sono state delle modificazioni suggerite dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura, che ha cercato di conciliare le iniziali proposte della legge di cui discutiamo e quindi con le proposte che

erano scaturite dagli emendamenti dell'opposizione in seno all'8ª Commissione è stata resa più operante. Per cui vi è stata una unanimità e questa è cosa lodevole, anche perchè i contadini mezzadri hanno avuto sempre liquidato o dovuto sempre pagare nel caso di eventuali utili o nel caso di perdite.

Io ricordo che recentemente lo stesso onorevole Germani, Presidente della 9ª Commissione d'agricoltura alla Camera, mi chiedeva se nel sistema della mezzadria, nel caso di mortalità del bestiame, al mezzadro venisse imputata metà della perdita. Io risposi affermativamente, perchè in realtà è così. Ed anche egli convenne che, data la natura di questi rapporti, logicamente il problema posto da alcuni proprietari, e che ha avuto contrastanti decisioni in sede di magistratura, doveva essere logicamente risolto in sede legislativa accettando la tesi proposta appunto da questo provvedimento di legge.

D'altra parte occorre tener presente che nello stesso capitolato colonico e patto collettivo del 5 agosto 1934 per l'Umbria, per esempio, analogamente alla Toscana, vi è questa dicitura all'articolo che interessa la materia: « La consegna e riconsegna delle scorte vive viene effettuata esclusivamente col sistema del valore, intendendosi per valore l'effettivo prezzo di mercato al momento in cui avviene la consegna e la riconsegna ». Una dizione più precisa e, vorrei dire, più categorica non si potrebbe avere, per cui la eccezione fatta in verità soltanto da una parte dei proprietari in sostanza non aveva ragione d'essere e quindi questo provvedimento deve necessariamente riportare una applicazione conforme alle consuetudini nei rapporti fra concedenti il terreno a mezzadria e mezzadri.

Io mi auguro, anzi sono sicuro che questo provvedimento verrà approvato dal Senato e verrà anche sollecitamente discusso ed approvato dalla Camera per cui sarà reso operante prima ancora della scadenza della annata agraria. Certamente questo provvedimento, venendo ad eliminare una delle tante cause dei contrasti esistenti nelle nostre campagne, servirà ad attenuare la stessa tensione di questi rapporti, con reciproco beneficio da parte delle categorie interessate e, vorrei dire, della stessa economia nazionale.

Mi auguro che oltre a questo provvedimento di legge venga data sollecita soluzione — ed in questo mi appello al Ministro dell'agricoltura — anche ai provvedimenti di legge che riguardano i contributi unificati. Come il Ministro sa, la stessa Cassazione a sezioni riunite in un primo tempo ha dato parere favorevole alla tesi sostenuta dalle organizzazioni sindacali dei mezzadri e successivamente e, vorrei dire, quasi paradossalmente, se mi è consentita questa espressione, ad un anno di distanza si è avuta una sentenza diametralmente opposta dalla stessa Cassazione, sempre a Sezioni riunite.

D'altra parte, vi è l'annosa questione della riforma dei contratti agrari. Recentemente è stato presentato un progetto di legge di iniziativa governativa, che verrà certamente discusso contemporaneamente agli altri tre disegni di legge di iniziativa parlamentare. Io non voglio entrare nel merito di questo provvedimento di legge, che viene ad infirmare il principio della disdetta per giusta causa come principio permanente: questo sarà un problema che discuteremo a suo tempo, ed anche al cospetto delle masse contadine mezzadrili — tenetelo presente — che sono decise a far prevalere un principio che è già acquisito nella legislazione di altri Paesi. Pertanto, anche sotto questo aspetto, una soluzione generale ed integrale delle cause che sono alla base dello stato di tensione sempre più grave nelle nostre campagne può e deve essere trovata, nell'interesse, badate bene, della produzione, colpita quasi mortalmente in questi ultimi mesi da un andamento stagionale di eccezionale gravità, per cui, se non fossero risolti questi problemi, necessariamente si avrebbe una acutizzazione di questi stessi rapporti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carelli. Ne ha facoltà.

CARELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, anche io esprimo parere favorevole su questo disegno di legge, che risolve brillantemente un problema che da tempo è stato discusso, ricordando che la

stessa proposta fu avanzata, nella passata legislatura, dall'onorevoe Varriale, umbro, e che, forse per diritto di eredità, passa oggi all'onorevole Salari, umbro. Infatti l'Umbria è forse la regione maggiormente interessata al problema, anche se qualche zona delle Marche, e dell'alta Marca, specialmente della provincia di Pesaro e della zona di Urbino, sono del pari interessate al problema stesso.

Ragioni di ordine morale e motivi di carattere tecnico consigliano l'approvazione del disegno di legge Salari. Ho detto: ragioni di ordine morale, ma vorrei dire: ragioni di giustizia. Se è vero — almeno così risulta dalla relazione — che dopo la prima grande guerra del 1915-18, nella svalutazione conseguente alla guerra stessa, la totalità dei concedenti riconobbe il diritto dei mezzadri al plus-valore delle scorte, d'altra parte, nella susseguente rivalutazione monetaria del 1926, data del famoso discorso di Pesaro, noi avemmo una rivalutazione delle scorte, ed i mezzadri dovettero sopportare la metà della perdita rappresentata dalla diminuzione dei prezzi del bestiame.

Evidentemente, noi ci troviamo di fronte ad una nuova parabola, ad un nuovo ciclo operativo parallelo. È quindi una ragione di giustizia che dovrebbe consigliare l'approvazione, vorrei dire all'unanimità, del progetto di legge Salari.

Ma ho detto anche: ragioni di carattere tecnico. Il collega Ristori e anche il collega Fabbri hanno fatto rilevare che la mezzadria ha diverse forme: la mezzadria ove il prodotto è diviso esattamente a metà tra concedente e colono e la mezzadria ove invece il capitale bestiame è di completa proprietà del concedente. Ora, in questa seconda forma noi ci troviamo di fronte ad una situazione nella ripartizione dei prodotti non conforme ai principî di giustizia e di equità, perchè, se è vero che nella mezzadria è il concedente che mette i capitali, d'altra parte il mezzadro mette il lavoro. E se è vero che nella mezzadria classica, come ha enunciato il senatore Ristori, il proprietario mette il bestiame, il concedente mette il lavoro per il governo del bestiame e mette il lavoro per usare la macchina animata. Nel bilancio aziendale ci troviamo però di fronte ad una sperequazione. Il concedente non tiene conto che nella razione del bestiame, che si suddivide in razione di mantenimento e in razione di produzione, il colono mette da parte il prodotto dei campi che dovrebbe essere diviso a metà e questa parte del prodotto dei campi — che riguarda il foraggio che il lavoratore dà al bovino che rimane di proprietà del concedente — è una perdita evidente nei riguardi della giustizia e della giusta ripartizione dei prodotti nell'azienda. Per queste ragioni, onorevoli colleghi, ritengo sia motivo di alta giustizia riesaminare il problema sotto la vera luce e sotto la varietà contingente e risolvere il problema stesso nell'interesse del lavoratore, senza peraltro colpire il capitale. Darò pertanto voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salari. Ne ha facoltà.

SALARI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il problema sottoposto alla nostra attenzione è molto vasto e complesso, avendo aspetti giuridici, economici e soprattutto aspetti di ordine morale e sociale. Su questo problema si sono affaticate le menti di economisti, di studiosi di diritto e di economia agraria da oltre cinquant'anni, da quando cioè la moneta, che prima era ancorata ad un valore fisso, ha cominciato a scivolare per effetto degli sconvolgimenti sociali determinati dalle guerre e dalle rivoluzioni. Meriterebbe quindi veramente lungo esame e sarebbe davvero interessante sceverarne i vari aspetti. Senonchè a me proponente non resta che constatare la felice convergenza di idee che si è manifestata dai vari settori di questa alta Assemblea e ringraziare tutti i colleghi delle varie correnti che hanno voluto associarsi, in una così affettuosa solidarietà, a tutti i contadini d'Italia e in particolar modo, come è stato posto in rilievo, ai miei contadini dell'Umbria che erano quelli che più subivano le ingiuste e le dolorose conseguenze determinate da una data soluzione di questo scottante problema. Non posso fare a meno, inoltre, di ringraziare vivamente il Ministro Colombo, il quale, non appena assunta la direzione dell'importantissimo e fondamentale Dicastero dell'agricoltura, ha impresso alla discussione del pro-

blema in esame un ritmo così veloce che in breve tempo esso è venuto all'esame dell'Assemblea. Non mi resta infine, onorevoli colleghi, che esprimere l'augurio e l'auspicio che altri stimoli vengano al più presto affinchè i pacifici, valorosi e laboriosi lavoratori della terra possano inserirsi e sentirsi veramente inseriti nella democrazia e nel complesso sociale e politico della vita della nostra Nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE GIOVINE, *relatore*. La concorde opinione espressa dagli oratori che mi hanno preceduto dimostra innanzi tutto come il problema fosse nelle coscienze di tutti e fosse addirittura necessaria una sua soluzione urgente ed equa quale quella che è stata trovata dal progetto di legge Salari. La stessa opinione concorde mi esime dall'aggiungere altro a quanto scritto nella mia relazione. Naturalmente la Commissione insiste sul suo progetto di legge così come è stato presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non ho da aggiungere molte parole dopo l'approfondita discussione svolta e sopratutto per la compiutezza della relazione sia del presentatore, onorevole Salari, sia del relatore, senatore De Giovine. Sono convinto che questo provvedimento che approviamo è un atto di giustizia che si compie nei confronti dei mezzadri; e credo che contribuirà notevolmente anche alla pacificazione dei rapporti nelle zone mezzadrili. Possiamo quindi approvarlo con grande tranquillità di coscienza, perchè è un'altra pietra che mettiamo a questo faticoso edificio che tende a migliorare i rapporti del lavoro e a realizzare questo miglioramento nella concordia dei rapporti sociali. Del resto nelle stesse zone alle quali queste norme si riferiscono alcuni illuminati proprietari avevano precorso nella pratica il provvedimento, il che vuol dire che esso tanto per l'una quanto per l'altra parte corrisponde esattamente ad un criterio di giustizia.

Con questo spirito possiamo tranquillamente procedere alla sua approvazione, che raccomando agli onorevoli senatori.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Quando nei contratti di mezzadria le scorte vive sono state conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai prezzi di mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà della differenza tra il valore delle scorte al momento della consegna, calcolato in base ai prezzi allora correnti, ed il valore delle stesse calcolato in base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà della differenza dei valori prevista dall'articolo precedente anche quando sia avvenuto lo scioglimento del contratto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e le parti non abbiano comunque definito i loro rapporti in ordine alle scorte vive.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno succesivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avverto che la Commissione ha così modificato il titolo

del disegno di legge: « Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria ».

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella riunione odierna, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il seguente disegno di legge: « Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico » (1401).

Per la ricorrenza dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

CORNAGGIA MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, voglio ora ricordare uno dei più eroici episodi per la lotta di liberazione del Paese e per la restaurazione della Democrazia italiana che prende nome dalle fosse Ardeatine. Domani, accanto alle salme gloriose di questi eroi, i cui spiriti vigilano su di noi e ci guardano, non saranno solo i parenti orbati, ai quali va anche stasera il nostro pensiero commosso, confortatore, ma sarà tutta la Patria, la quale una volta ancora avverte che da tanto sacrificio (uno dei più nobili e dei più alti dei quali abbiamo memoria, nel quale furono accomunati uomini di altissimo pensiero e popolani ardenti e patrioti, gente di ogni categoria e di ogni ispirazione spirituale) è nata la nuova primavera della Patria.

Certo non possiamo esimerci, nel nostro spirito di giustizia, una volta ancora, di esecrare quanti sono stati gli autori di tanto misfatto, qualunque fosse la loro cittadinanza, qualunque fosse la loro patria: adesso, però, abbiamo solo pensieri di pace e il nostro pensiero è precisamente questo, che avvenimenti di tal genere non si abbiano mai più a ripetere, che l'umanità conosca solo ore radiose, ore serene, di veramente grande e produttiva civiltà.

Vogliamo ancora sperare che, come dicevo prima, cotesti spiriti abbiano in ogni tempo a vigilare, a confortare, ad indirizzare il nostro cammino, il cammino di noi che abbiamo la ventura di ancora ritrovarci al termine di una fatica parlamentare e tutti unanimi. Noi non facciamo dell'alta politica, ma semplicemente affermiamo che dove sia in gioco l'interesse del Paese, dove una coscienza luminosa guardi al modo di risolvere le questioni, è possibile anche trovare la unanimità. Non si afferma con ciò in politica la sintesi degli opposti, ma prendiamo atto che sul terreno della concretezza gli italiani ritrovano la loro unità. (*Vivi, generali applausi*).

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo mi associo alle nobili espressioni che sono state pronunciate dal senatore Cornaggia Medici, nel ricordo delle vittime delle Fosse Ardeatine, che appartengono a quella grande schiera alla quale noi dobbiamo se oggi siamo qui a discutere in un libero Parlamento le cose che interessano la vita del nostro Paese. (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui si levano tutti i senatori e i membri del Governo*). Onorevoli Senatori, il ricordo delle Fosse Ardeatine è nella mente di tutti, presente, vivo, sanguinante. (*Vivi, generali applausi*).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere se non ravvisino l'urgenza e la necessità di apportare una variazione, nello

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57, nel senso che siano aumentati, convenientemente, gli stanziamenti di fondi da destinare al Provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Abruzzo in maniera che la somma assegnata in più, su quella ora riportata nello stato di previsione, possa essere impiegata esclusivamente per dare inizio ad una opera seria e radicale di risanamento delle zone più colpite dai recenti movimenti franosi; per consentire allo stesso Provveditorato di accogliere le maggiori richieste delle Amministrazioni provinciali interessate intese a prevenire i gravissimi danni causati dalle frane; per autorizzare lo stesso ufficio ad esaminare, con particolare urgenza, le necessità che in merito al problema delle frane venissero rappresentate dalla provincia di Chieti, che ha il territorio più franoso ed instabile d'Italia e vanta, quindi, un ben triste primato nei confronti delle stesse altre Provincie abruzzesi pur tanto duramente colpite dai preoccupanti continui movimenti franosi; per sapere altresì se la variazione invocata a favore dell'Abruzzo non possa essere apportata dal Governo prima che in Senato abbia inizio la discussione del bilancio dei lavori pubblici (181).

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per conoscere il motivo per cui il Commissario di pubblica sicurezza di Trani, la mattina del 16 marzo 1956, proibì l'affissione e sequestrò un manifesto della Camera provinciale del lavoro di Bari, regolarmente autorizzato dalla Questura ed affisso in tutti gli altri paesi della provincia di Bari.

Poichè l'atto provocatorio di quel Commissario, avvenne il giorno dei funerali delle vittime dei luttuosi avvenimenti di Barletta e poteva dar luogo a nuovi incresciosi incidenti, se non crede sostituire quel funzionario con altro più comprensivo (863).

PASTORE Raffaele.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, per sapere se è vero che i ricorsi, per diniego di pensioni di guerra, giacenti alla Corte dei conti, sono « centottantamila » e che la Corte non può definirne più di « diecimila » all'anno; e per sapere se non ritengono opportuno disporre perchè la definizione avvenga con la maggiore rapidità possibile, creando altre Sezioni della Corte, in modo che i ricorrenti, quasi tutti in condizioni povere, non debbano aspettare. La lunga attesa comporta sempre sacrifici e privazioni dolorose (2036).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando sarà definita la pensione di guerra riguardante Caccialupi Amleto di Pietro residente a Cesano Maderno (Milano) posizione n. 170037 (2037).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se non creda opportuno di definire la pratica n. 583 P. P. presentata dal valoroso professore antifascista Mario Benazzi (legge 10 marzo 1955 n. 96) (2038).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e quando intende definire la pratica di pensione di guerra del maggiore di riserva Juppa Gennaro, posizione n. 1257667.

La domanda è stata presentata da ben sette anni (2039).

LOCATELLI.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti. — Se non credono, evitando

ogni ulteriore inasprimento di tariffe ferroviarie per i prodotti ortofrutticoli ed ogni sopratassa sui vagoni destinati all'estero, di venire incontro alle angustie delle categorie commerciali ed agricole meridionali duramente colpite dai danni di ingente portata causati dall'eccezionale inverno che ha distrutto raccolti e danneggiato gravemente le culture arboree (2040).

RUSSO Luigi.

Al Ministro del tesoro, per conoscere per quale motivo non è stata ancora liquidata la pensione di guerra al signor Bartolucci Duilio di Adolfo, posizione 1454632, la cui domanda risale al 9 giugno 1954 (2041).

CAPPELLINI.

Per le feste pasquali.

CORNAGGIA MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Illustre Presidente, permetta che questa sera, nel congedarci da Lei, il nostro pensiero salga a Chi ci presiede in questo istante e porta su quella alta cattedra la testimonianza di tutta una vita dedicata alla democrazia, al cristianesimo ed alla socialità. Salga, attraverso Lei, al Capo della nostra Assemblea, che ha diretto i nostri lavori con tanta ed impareggiabile cura. Raggiunga gli Uomini del Governo, abbia soprattutto il nostro animo una espressione di devozione, di omaggio, di gratitudine per il Capo dello Stato, che anche al di là dell'Atlantico ha fatto esultare noi italiani.

Ma il nostro augurio non va solo a Lei, signor Presidente, ma a tutta la Presidenza e alle collaboratrici e ai collaboratori del Senato e della stampa. Va in modo particolare a Lei, onorevole Merlin, che qui dentro porta la nota della gentilezza e consente a noi di esercitare la cavalleria. (*Applausi*). L'augurio va soprattutto al popolo italiano, il quale dopo giornate veramente tremende, per gli inauditi rigori dell'inverno, sta per celebrare la sua primavera. Siamo in primavera solo da due giorni: il nostro voto è che la vita italiana sia sempre primaverile, che la vita italiana risorga ogni giorno di più secondo il vaticinio di Colui per il quale noi oggi presentiamo gli auguri, che è il Cristo risorto per una più alta e più nobile vita di tutti. (*Vivi generali applausi*).

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo agli auguri per lei, onorevole Presidente, per il Presidente Merzagora e per tutti gli onorevoli senatori, in questa circostanza che chiude indubbiamente un ciclo di attività del Senato in preparazione alle ferie pasquali.

Si unisca a questo augurio anche la riconoscenza per il lavoro comune che tanto la maggioranza, appoggiando e correggendo i provvedimenti del Governo, quanto l'opposizione, esprimendo parere contrario ed integrando con la propria l'opinione del Governo, ha compiuto nell'interesse del Paese, per la prosperità del popolo italiano.

Una parola di riconoscenza per la stampa, che segue i lavori e aiuta la nostra quotidiana fatica. (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza ringrazia vivamente per gli auguri così cordiali, che estende con affetto sentito al Capo dello Stato, al Capo del Governo, alla stampa, ai funzionari e a tutti i dipendenti. Che la Santa Pasqua sia lieta: *quod felix, fortunatumque sit!* (*Vivi generali applausi. Applausi dalla tribuna della stampa*).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che il Senato è convocato per martedì 10 aprile, alle ore 17, con l'ordine del giorno che sarà tempestivamente comunicato agli onorevoli Senatori.

In linea di massima, il primo punto dell'ordine del giorno sarà la discussione dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri,

la cui relazione sarà distribuita durante la chiusura dei lavori.

Successivamente, come stabilito nella seduta di ieri, il Senato esaminerà il disegno di legge concernente la disciplina del conferimento delle libere docenze, gli altri stati di previsione, nonchè i disegni di legge già all'ordine del giorno.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi permetterei di sottoporre alla sua considerazione l'opportunità che nella formulazione dell'ordine del giorno per la ripresa venga data la precedenza al provvedimento n. 1332, d'iniziativa dell'onorevole Salomone, che riguarda la proroga di talune disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230, in quanto il contenuto di questo provvedimento è collegato con alcune scadenze, sorpassando le quali metteremmo un organismo in condizioni di non poter funzionare.

PRESIDENTE. Assicuro che la Presidenza terrà conto di tale richiesta.

La seduta è tolta alle ore 19,30.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CCCLXXXII SEDUTA (23 MARZO 1956)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

AGOSTINO (1822, 1846, 1847, 1938) . . *Pag.* 15629, 15630, 15631
ALBERTI (1905) 15632
ANGELINI Cesare (1660) 15633
ANGRISANI (1856) 15634
ARCUDI (1852, 1862) 15634, 13635
ARCUDI (TERRAGNI) (1860) 15635
ASARO (1803) 15636
BARBARO (1966) 15637
BARDELLINI (1746, 1791) 15637, 15638
CAPPELLINI (1637, 1831, 1832) 15638, 15639
CERULLI IRELLI (1729) 15640
CROLLALANZA (1911) 15641
DE LUCA Luca (1839) 15642
FERRARI (1914, 1915, 1917) 15643
FIORE (1873) 15644
FLECCHIA (1813, 1815, 1817, 1880, 1881) . . 15645, 15646
GIACOMETTI (1709) 15646
LOCATELLI (1185, 1456, 1560, 1834, 1866) . . 15647, 15648
LONGONI (1879) 15648
MANCINELLI (1900, 1906) 15648, 15649
MANCINELLI (RODA) (1894) 15649
MASTROSIMONE (1869, 1948) 15650, 15651
MERLIN Angelina (1945) 15652
MONTAGNANI (1912) 15652
PALLASTRELLI (1925, 1926) 15653
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE (1808, 1827) 15654
PAPALIA (1954) 15655
PASTORE Raffaele (1694) 15655
PERRIER (1919, 1920) 15656
RAVAGNAN (1718, 1929) 15657, 15658
RODA (1809, 1909) 15658, 15659
RUSSO Luigi (1937) 15659
RUSSO Salvatore (1857, 1901) 15659, 15660
SALARI (1877) 15660
SALOMONE (1874) 15661
SPEZZANO (1928) 15662
TADDEI (1826, 1930) 15663
TERRACINI (1741) 15663
TERRAGNI (1883) 15664, 15665
TERRAGNI (ARCUDI) (1859) 15665
VALENZI (1918) 15666
ZUCCA (1904) 15668
ANDREOTTI, *Ministro delle finanze* 15638, 15648 51663
ANGELINI, *Ministro dei trasporti* . . *Pag.* 1655, 15657, 15668
BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 15646
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . 15641, 15651, 15665
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . 15655
BRASCHI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 15630, 15636, 15647
COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 15656
CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio* 15635, 15639, 15650, 15656, 15666
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 15648, 15660
GONELLA, *Ministro senza portafoglio* 15653, 15654, 15663
MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 15660, 15664
PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . 15637, 15638, 15645, 15646, 15647, 15648, 15661
ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici* 15629, 15630, 15640 15642 15645, 15650, 15652, 15654, 15658, 15661
ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione* . 15631, 15640, 15643, 15652, 15658, 15659
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 15655
TAMBRONI, *Ministro dell'interno* . . 15632, 15643, 15649 15662
TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 15637, 15658
VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 15634, 15645, 15659, 15667
ZOLI, *Ministro del bilancio* 15633

AGOSTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando verranno concessi i contributi governativi, per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati di Roccella Jonica (Reggio Calabria), distrutti o danneggiati in conseguenza delle alluvioni del 1951 e 1953.

Si tratta di molti casi pietosi ed urgenti (1822).

RISPOSTA. — A seguito dell'alluvione del 1951, sono state presentate al Genio Civile di Reggio Calabria da parte di privati del comune di Roccella Jonica, 78 domande dirette ad

ottenere il contributo dello Stato di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 9.

Di queste 31 sono state respinte perchè dagli accertamenti effettuati è risultato che si riferivano al ripristino di danni non attribuibili al cennato evento; 24 sono in corso di istruttoria; 10 sono già state liquidate, mentre per le rimanenti 13 sono in corso di esecuzione i relativi lavori.

In dipendenza dell'alluvione del 1953, sempre dai privati dello stesso Comune, sono state presentate al predetto Ufficio 278 domande intese ad ottenere il contributo di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Dagli accertamenti effettuati è risultato, però, che solo 62 riguardavano danni alluvionali per cui 216 domande sono state respinte.

Delle 62 pratiche ammesse, 59 sono in corso d'istruttoria, mentre per 3 sono in corso di esecuzione i relativi lavori.

L'espletamento dell'istruttoria di tali pratiche ha richiesto del tempo tenuto conto del considerevole numero delle istanze che sono state presentate (nella sola provincia di Reggio Calabria sommano a 17.150) e della necessità di far fronte con immediatezza alla definizione delle pratiche più urgenti di contributo ed alla esecuzione dei lavori relativi ad opere di interesse pubblico assolutamente indilazionabili, specie nei Comuni maggiomente danneggiati.

A ciò va aggiunto, che, la quasi totalità degli interessati, sebbene ripetutamente sollecitata non ha ancora presentato gli indispensabili documenti tecnici necessari per accertare l'entità del danno ed il possesso dell'immobile.

Il Ministro
ROMITA.

AGOSTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se veramente sia stata disposta, o si intenda disporre, la sospensione dei lavori d'integrazione del porto di Reggio Calabria. La notizia ha vivamente allarmato la popolazione calabrese perchè la minacciata sospensione dei lavori costituirebbe gran danno per lo sviluppo ed il progresso economico della Regione, tanto travagliata da ogni avversità (1846).

RISPOSTA. — Si premette che nessun lavoro è stato sospeso nè si intende sospendere nel porto di Reggio Calabria.

La sistemazione di quel porto viene eseguita in base ad un piano regolatore predisposto dalla Commissione dei piani regolatori dei porti nazionali e in attuazione di tale piano è stata eseguita ed ultimata nello scorso anno, la costruzione del molo sopraflutto.

Per la completa sistemazione dello scalo occorrerebbe ora provvedere alla costruzione del molo di sottoflutto, con una previsione di spesa di lire 630.000.000, ma le attuali condizioni del bilancio non offrono alcuna possibilità di provvedere al finanziamento dell'opera, sia pure limitato ad un primo lotto dei lavori.

Di recente poi sono pervenute alcune proposte di variante al piano regolatore, avanzate dalla locale Camera di Commercio, che sono state sottoposte all'esame degli organi tecnici di questo Ministero.

Si fa presente che al fine di mantenere l'efficienza di quello scalo è stata eseguita l'escavazione all'imboccatura del porto ed all'interno del bacino per un totale di 80.000 mc.

Comunque si assicura l'onorevole interrogante che le necessità del porto di Reggio Calabria sono tenute in evidenza, nella eventualità che future disponibilità di fondi consentano il finanziamento delle ulteriori opere di sistemazione in attuazione del piano regolatore.

Il Ministro
ROMITA.

AGOSTINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se e quali provvedimenti siano stati presi, o s'intendano prendere, in ordine alla sistemazione giuridica ed economica dei numerosissimi supplenti giornalieri, i quali sono assimilabili agli operai giornalieri, e dovrebbero avere un identico trattamento.

Una loro eventuale esclusione sarebbe motivo di grave ed ingiusto danno (1847).

RISPOSTA. — Dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sull'ordinamento degli uffici postali telegrafici periferici, già denominati

ricevitorie, si è manifestata la necessità di nuovo personale in dipendenza, fra l'altro, di aumenti di lavoro e dell'incremento e sviluppo di servizi, connessi anche con i maggiori mezzi richiesti dall'ammodernamento degli uffici.

Per far fronte alle più indilazionabili necessità, in attesa dell'espletamento in un importante concorso per supplenti già indetto, l'Amministrazione ha fatto luogo all'assunzione, presso uffici locali, di cosiddetti supplenti giornalieri, assunzione peraltro disposta a titolo meramente precario. Anzi l'assoluta provvisorietà dell'impiego di tali giornalieri è stata espressamente e formalmente sanzionata dal rilascio di una dichiarazione, da essi sottoscritta, da cui risulta che l'incarico non eccede la durata di 90 giorni.

Già da tale premessa discende che una sistemazione senza concorso dei supplenti giornalieri non sarebbe possibile. Ad ogni modo, essa sarebbe vietata dall'attuale ordinamento il quale stabilisce in maniera tassativa che i supplenti devono essere assunti esclusivamente mediante concorsi per titoli ed esami; norma questa conforme al principio generale sancito dalla Costituzione.

Quanto al raffronto fatto nell'interrogazione fra i supplenti giornalieri e gli operai giornalieri, devo precisare che non è possibile riconoscere a tali categorie l'assimilazione cui accenna la signoria vostra onorevole. Infatti, gli operai giornalieri sono assunti per mansioni di carattere salariale e sono trattati e retribuiti secondo le norme del contratto di diritto privato, in base alle quali è ammessa la loro assunzione, mentre i supplenti giornalieri svolgono mansioni di carattere impiegatizio e sono rimunerati con retribuzione corrispondente a quella dei supplenti di ufficio locale.

L'unico punto in comune fra le due categorie è quello della già riferita assoluta precarietà e transitorietà del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, ed invero anche gli operai giornalieri sono assunti con fissazione del termine massimo entro cui debbono essere licenziati e che non può superare i 90 giorni.

Soggiungo peraltro che i supplenti giornalieri possono ottenere una sistemazione stabile partecipando ai concorsi per posti di supplente effettivo; concorsi nei quali il servizio prestato presso l'Amministrazione costituisce uno dei titoli particolarmente valutati. A tale riguardo, giova anzi tener presente che una prima possibilità è già stata loro offerta con il concorso per titoli ed esame a 4.000 posti di supplente bandito con decreto del 1° marzo 1955 e del quale ho già fatto cenno.

Il Ministro
BRASCHI.

AGOSTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere in favore degli istitutori assistenti dei Convitti nazionali, i quali sono attualmente vincolati a dei contratti, di lavoro, che non assicurano la stabilità, e ricevono retribuzioni inadeguate.

Sarebbe auspicabile che tale benemerita categoria di lavoratori venisse inquadrata tra i pubblici dipendenti della pubblica istruzione, in modo da dare tranquillità e prestigio a chi pure partecipa alla preparazione morale ed intellettuale dei giovani (1938).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 134 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, in ciascun Convitto Nazionale vengono assunti in servizio, senza diritto a stabilità, istitutori assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per le nomine di detti posti, viene data la preferenza a coloro che risultino iscritti alla facoltà di lettere e di filosofia delle università statali ed istituti superiori.

Il Consiglio di Amministrazione di ciascun Convitto, infine, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 77 del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009, anno per anno, stabilisce il numero degli istitutori assistenti da assumere nel Convitto e la misura delle retribuzioni da corrispondere.

L'incarico viene conferito per una durata non superiore ad un anno, e può essere riconfermato, gli istitutori assistenti hanno la responsabilità immediata dell'educazione, della condotta morale e del contegno disciplinare degli alunni che sono loro affidati; l'orario di ufficio è di sette ore giornaliere; le amministrazioni dei Convitti, infine, provvedono, a

norma dell'articolo 102 del citato regio decreto del 1925, all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia.

Tutto ciò premesso, si precisa quanto segue:

Il Ministero della pubblica istruzione aveva, sin dal 1948, predisposto uno schema di provvedimento legislativo concernente il personale non di ruolo dei Convitti Nazionali e degli Educandati governativi.

Con il citato provvedimento si voleva, fra l'altro, assumere a carico dello Stato il personale in questione. Difficoltà di ordine finanziario, avanzate dal Ministero del tesoro, non hanno però consentito di addivenire alla soluzione auspicata.

Constatata la impossibilità di portare a perfezione il disegno di legge ora ricordato, il Ministero, per venire incontro alle aspirazioni della categoria, aveva chiesto il parere al Consiglio di Stato al fine di poter rendere operante l'articolo 21 della legge 21 aprile 1951, n. 376 relativa alla istituzione di un ruolo speciale transitorio nei riguardi del personale in parola.

Il Consiglio di Stato, purtroppo, ha fatto rilevare che il personale stesso, poichè risulta nominato dal Consiglio di Amministrazione e pagato sui fondi non pertinenti al bilancio statale ed è, quindi, privo del necessario rapporto d'impiego con lo Stato, non poteva beneficiare di quel particolare ruolo.

Il problema del personale assistente dei Convitti Nazionali, pertanto, potrà essere opportunamente esaminato in occasione di una radicale riforma degli Istituti educativi dello Stato.

Il Ministro
ROSSI.

ALBERTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Perchè renda note le ragioni che ostano a riconoscere agli ex vigili del fuoco che hanno prestato lungo servizio presso il comune di Viterbo: Sorbini Girolamo, Morbidelli Augusto, Zucchi Salvatore, Massera Fausto e Pizzichetti Augusto, un qualunque trattamento di quiescenza, mentre ad altri ex vigili più giovani, e congedati dopo i soprascritti, è stata liquidata regolare pensione o concessa la liquidazione. Ciò specialmente appare contrario ad equità se si tiene conto dello speciale servizio comandato, prestato dai soprascritti in provincia di Viterbo e di ogni altro loro servizio in occasione di episodi delle due guerre mondiali e dei vari terremoti che dal 1913 in poi hanno colpito l'Italia (1905).

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, autorizzò il Ministro per l'interno a disporre, con effetto dall'11 giugno 1940, il richiamo in servizio continuativo di personale delle categorie dei volontari e degli incaricati, nonchè dei pensionati del Corpo Nazionale Vigili del fuoco, nella misura complessiva di 10.000 unità onde mettere il Corpo stesso in condizioni di sopperire alle eccezionali esigenze derivanti dallo stato di guerra.

Detto numero, con legge 19 gennaio 1942, n. 101, fu elevato, a decorrere dal 1° novembre 1941, a 13.000 unità.

A seguito di tali autorizzazioni, vennero anche richiamati in servizio continuativo, con la qualifica di vigili volontari provvisori, i signori Sorbini Girolamo, Morbidelli Augusto, Zucchi Salvatore, Pizzichetti Augusto e Massera Fausto già « pompieri allievi » discontinui presso il comune di Viterbo. I primi quattro prestarono servizio dal 23 giugno 1940 al 31 marzo 1941 ed il Massera dal 23 giugno 1940 al 29 agosto 1945.

Per tale personale, data la provvisorietà del rapporto di lavoro, era prevista, ai sensi dell'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, soltanto l'assicurazione, a spese dei Corpi dei Vigili del fuoco, contro gli infortuni in servizio. Pertanto, all'atto della cessazione dal servizio continuativo, agli stessi venne corrisposto, a carico della Cassa Sovvenzioni Antincendi, la liquidazione nella misura prevista dal Regolamento organico del comune di Viterbo, non essendo prevista per tale personale l'iscrizione alla Cassa di Previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, iscrizione, invece, che venne stabilita dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, con decorrenza dal 16 aprile 1946.

In merito a quanto prospettato nella seconda parte della interrogazione, si fa presente che, cessato lo stato di guerra, ai sensi dell'articolo 11 della citata legge 2 ottobre 1940, n. 1416, la maggior parte dei vigili richiamati per esigenze belliche fu posta in congedo e,

fra costoro, quelli sopraddetti. Soltanto una aliquota di personale, a norma del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, venne trattenuta a completamento dell'organico transitorio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e, in considerazione del carattere permanente del servizio, a decorrere dal 16 aprile 1946, fu iscritta, a norma del citato articolo 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, alla Cassa di Previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali.

Gli ex vigili cui accenna l'onorevole senatore interrogante appartengono alla categoria dei trattenuti che, collocati a riposo dopo il 16 aprile 1946, ebbero la possibilità, essendo già iscritti alla Cassa di Previdenza, di riscattare i servizi resi anteriormente a tale data, maturando, quindi, il diritto al conferimento di un trattamento di quiescenza (indennità « una tantum » o pensione).

Il Ministro
TAMBRONI.

ANGELINI Cesare. — *Ai Ministri del bilancio, dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati e quali altri si intendano adottare per evitare l'artificioso aumento del prezzo dell'olio d'oliva che i grossisti della provincia di Lucca hanno portato da lire 550 a lire 750-800 al chilogrammo, determinandosi in tal modo una deplorevole speculazione sulle giacenze di magazzino a danno dei consumatori » (1660).

RISPOSTA. — La rapida ascesa del prezzo dell'olio di oliva costituisce, purtroppo, un fenomeno di carattere generale, non soltanto nazionale, e deve soprattutto imputarsi allo sfavorevolissimo andamento della annata olearia, conclusasi, in Italia, a seguito di un repentino e violento attacco di « dacus », con una produzione inferiore al milione e mezzo di quintali di prodotto (costituito, per giunta, nella massa, di olio ad altissima acidità), contro i 2-3 milioni di quintali che, in condizioni normali, si sarebbero dovuti produrre, secondo la media degli ultimi anni.

La situazione interna di questo importante settore produttivo, già di per sè critica, si è poi ulteriormente aggravata a causa della scarsezza di olio verificatasi in tutti gli altri paesi del bacino mediterraneo e della conseguente tensione dei prezzi sul mercato internazionale, per lo squilibrio determinatosi fra la domanda, in aumento, e la insufficienza delle scorte, che non ha consentito di controbilanciare con i rifornimenti dall'estero la carestia del prodotto nazionale.

Il Governo non ha, peraltro, mancato di affrontare con decisa tempestività tale situazione. Nell'intento di riportare il mercato interno su posizioni di pieno equilibrio, compatibilmente con le tendenze del mercato internazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione ha, infatti, adottato le seguenti deliberazioni:

a) la immissione sul mercato di scorte statali di olii vegetali, già effettuata con la distribuzione di 100 mila quintali nello scorso dicembre e di altri 60 mila quintali in questo mese di febbraio. Successive immissioni sul mercato seguiranno, con ritmo adeguato alle necessità di rifornimento del mercato stesso e di calmieramento dei prezzi;

b) l'allargamento dei rapporti di abbinamento tra l'acquisto di olii di scorta statale e l'importazione di olii e semi;

c) l'immediata importazione dagli Stati Uniti d'America di un primo contingente di circa 150.000 quintali di semi oleosi sulle eccedenze agricole riservate all'Italia;

d) l'importazione di 25 mila quintali di olio d'oliva dalla Libia in esenzione doganale e senza obbligo di abbinamento;

e) la messa a disposizione degli importatori di olio d'oliva di più larghi mezzi valutari, nell'intento di agevolare l'approvvigionamento del prodotto all'estero.

Se, come si ha fondato motivo di sperare, tali provvedimenti varranno ad assicurare, entro breve termine, l'afflusso da mezzo milione a un milione di quintali di prodotto — ossia da un terzo a due terzi del quantitativo necessario per coprire l'intero fabbisogno — il mercato interno dell'olio non dovrebbe tardare a stabilizzarsi su posizioni più equilibrate.

Il Ministro
ZOLI.

ANGRISANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia rapidamente diffusasi che l'onorevole professore Giovanni Caso, già componente di questa Assemblea — e di capacità tecnico - professionale riconosciuta unanimemente e dallo stesso onorevole Ministro del lavoro — come rilevasi dagli atti parlamentari, sia stato sostituito alla Presidenza della Federazione delle mutue di malattie per i lavoratori agricoli da elemento non tecnico nè preparato scientificamente e con già altri svariati incarichi.

L'interrogante chiede naturalmente di conoscere quali segreti motivi abbiano spinto l'onorevole Ministro a contraddire se stesso, mortificando ancora una volta la benemerita categoria di medici in genere e di quelli mutualistici in specie (1856).

RISPOSTA. — In via preliminare, credo opportuno ricordare alla signoria vostra onorevole che il fatto di aver esercitato lodevolmente le funzioni di Commissario straordinario di un Ente non costituisce in alcun caso titolo o aspettativa più o meno legittima per la nomina a Presidente dell'Ente medesimo. È evidente, quindi, che, nel nominare il Presidente della Federazione delle Mutue dei Coltivatori diretti, in persona diversa da quella del professor Giovanni Caso, lo scrivente non ha « contraddetto se stesso » per ripetere la espressione poco felice e poco riguardosa che la signoria vostra onorevole ha ritenuto di poter usare nella sopratrascritta interrogazione.

Comunque, la signoria vostra onorevole non ignora che l'articolo 12 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativo all'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti ed alla costituzione della Federazione nazionale delle Casse mutue, determina la composizione e le modalità di nomina o di elezione dei componenti il Consiglio Centrale della Federazione medesima.

In particolare, per quanto concerne la nomina del Presidente, è stabilito che lo stesso è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro « su designazione del Consiglio centrale ».

Appare, pertanto, evidente che, ove non abbiano a manifestarsi, nei confronti del prescelto, particolari motivi di incompatibilità, questo Ministero non può non provvedere alla nomina trascurando la indicazione fornita dal predetto Consiglio centrale.

Ciò premesso, è appena il caso di rilevare che nessun « segreto motivo » ha spinto lo scrivente a non servirsi ancora delle riconosciute capacità tecnico-professionali dell' onorevole professor Giovanni Caso, il quale del resto fu chiamato direttamente da questa Amministrazione a ricoprire l'incarico di Commissario della costituenda Federazione Nazionale delle casse mutue dei coltivatori diretti, in quanto la mancata nomina a Presidente della Federazione del predetto professor Caso è unicamente e direttamente da riferirsi alla esplicita manifestazione di volontà del Consiglio Centrale della Federazione, volontà di cui questo Ministero doveva tener conto.

Il Ministro
VIGORELLI.

ARCUDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, da lui anche nella sua qualità di Presidente del Comitato Interministeriale dei prezzi, quale fondamento vi sia nelle notizie diffuse da alcune radio estere, particolarmente da quella di Mosca, sul trattamento di esosità che verrebbe praticato dalle società elettriche del Gruppo S.M.E. non solo a danno degli utenti luce con elevati minimi garantiti ed altri congegni tariffari per le forniture elettrodomestiche, ma anche nei riguardi di tutta la piccola e media utenza industriale e degli artigiani.

Poichè le accuse sono circostanziate con riferimento anche a persone della Società Meridionale di Elettricità, l'interrogante chiede di sapere se il C.I.P. intenda, a violazioni accertate, adottare i doverosi provvedimenti per le applicazioni delle sanzioni previste dallo Stato con il decreto legge del Capo Provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947 e ciò anche per non far trovare il Governo in istato di grave accusa e quindi di inferiorità come, purtroppo, si è verificato nel recente Convegno

della piccola industria, organizzato dalla Confederazione Generale della Industria Italiana (1852).

RISPOSTA. — Alla sopra trascritta interrogazione è data risposta per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alla Segreteria del Comitato Interministeriale prezzi non risulta che aziende elettriche del Gruppo S.M.E. abbiano violato le norme vigenti in materia di blocco dei prezzi e dei contratti di fornitura dell'energia elettrica.

Varie stazioni radio oltre cortina nel dicembre e gennaio ultimo scorso mettevano fra l'altro, in onda alcuni commenti sul monopolio in genere di gruppi elettrici italiani, fra i quali la S.M.E.; senza, per quanto risulta, scendere, tuttavia, a particolari riferimenti circa le forniture elettrodomestiche e quelle della utenza artigiana e industriale (piccola e media).

Il Ministro.
CORTESE.

ARCUDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali ragioni non ancora è stata conferita a tutti i brigadieri dei carabinieri con anzianità di servizio nel grado dal 31 dicembre 1944 per aver frequentato in quell'anno la Scuola allievi sottufficiali di Firenze e in possesso degli altri requisiti richiesti la promozione a maresciallo d'alloggio, come è stato fatto per alcuni a seguito di ricorso accolto dal Consiglio di Stato; e per conoscere se e quando intenda corrispondere alle giuste aspettative degli interessati promuovendo e adottando quei provvedimenti attesi dai medesimi (1862).

RISPOSTA. — La questione prospettata dall'onorevole interrogante era già stata presa in attenta considerazione da questo Ministero, che al fine di darle la soluzione più appropriata ebbe a chiedere un parere del Consiglio di Stato.

Essendo pervenuto detto parere in data 10 gennaio u. s., si sta ora provvedendo agli adempimenti necessari per la promozione dei brigadieri aventi anzianità 31 dicembre 1944.

Il Sottosegretario di Stato
BOSCO.

ARCUDI (TERRAGNI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella qualità di Presidente del C.I.P. ed al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se siano state raggiunte le finalità cui mirava l'Ente siciliano di elettricità e per conoscere se sia esatta la notizia che la quasi totalità della produzione dell'Ente in parola venga immessa nella rete della Società generale elettrica della Sicilia.

Nell'affermativa, gli interroganti chiedono di conoscere quali sono i quantitativi ceduti dall'Ente a detta Società; quale l'ammontare dei contributi integrativi per l'energia di nuova produzione e quindi quali sono stati i riflessi a vantaggio di tutta l'utenza siciliana ed in particolare di quella relativa all'artigianato ed alla piccola industria (1860).

RISPOSTA. — Alla sopra trascritta interrogazione è data risposta anche per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Ente siciliano di Elettricità in relazione alle finalità per le quali fu istituito con decreto-legge del C.P.S. n. 2 del 2 gennaio 1947, ha finora prevalentemente provveduto alla costruzione di impianti idroelettrici utilizzabili anche a scopi irrigui, secondo i programmi a suo tempo approvati dal Governo regionale, che ha i poteri di vigilanza sull'attività dell'E.S.E.

A tutt'oggi l'E.S.E. ha messo in esercizio tre impianti idroelettrici (Anapo-Carboi-Ancipa) con una produzione media di 50 milioni di kwh all'anno ed è entrato in partecipazione (per un terzo) nella Società Termoelettrica Siciliana, dalla quale ritira la quota di energia prodotta nella centrale di Palermo, pari a 110 milioni di kwh all'anno.

L'energia prodotta nel 1955 dai tre impianti idroelettrici sopra indicati immessa in rete è la seguente:

	milioni di kWh
Anapo	8,3
Ancipa	45,9
Carboi	2,2
	56,4

Questa nuova energia è stata, ovviamente, ammessa dal Comitato Interministeriale prezzi

al contributo integrativo di cui al Provvedimento 348 sulle tariffe elettriche.

I contributi nuova energia previsti per il 1955 (si tratta, quindi, di un dato provvisorio) ammontano complessivamente a 379 milioni di lire.

Nel complesso l'E.S.E. dà un apporto, alla produzione di energia nell'Isola di oltre 160 milioni di kwh all'anno, pari al 23% della produzione totale del 1954; esso, pertanto, contribuisce, in misura non trascurabile, all'accrescimento della disponibilità di energia in una Regione dove il consumo medio pro-capite è in rapido incremento.

Per contro l'E.S.E. non ha potuto provvedere ad una diretta distribuzione dell'energia, tolti i propri cantieri di lavoro, a causa della ritardata costruzione dei necessari elettrodotti; e ciò anche in dipendenza di una controversia col Ministero dei lavori pubblici sostenuta prima in Consiglio di Stato e poi in Corte di Cassazione circa la competenza al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione delle linee in questione.

Con la recente definizione di tale controversia l'E.S.E. ha sviluppato una propria azione di distribuzione diretta all'utenza (a Catania, Caltanissetta,, Valguarnera, per usi pubblici, privati e industriali) secondo un piano di elettrodotti che raggiunge ogni punto della Sicilia e con tariffe concorrenziali rispetto a quelle esistenti.

Ciò stante è da ritenere che l'attività dell'E.S.E. — già notevole al presente — potrà raggiungere un maggiore sviluppo a seguito della completa realizzazione dei programmi di produzione, trasporto e distribuzione già approvati.

Il Ministro
CORTESE.

ASARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere a quali condizioni e con quali criteri di massima, le società concessionarie per i servizi telefonici affidano le « assuntorie » dei posti telefonici pubblici e in particolare il carattere risultante dal rapporto fra le dette società e gli « assuntori », nonchè i criteri e la misura dei compensi corrisposti agli « assuntori » (1803).

RISPOSTA. — Debbo anzitutto precisarLe che a norma dell'articolo 55 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, le Società telefoniche concessionarie hanno la facoltà, per le reti minori e le linee di secondaria importanza, di affidare a terzi la gestione del servizio telefonico con la forma dell'appalto.

Scopo precipuo di tale norma è quello di consentire, attraverso una più economica forma di gestione, l'attivazione del servizio telefonico, mediante l'installazione di nuovi posti telefonici pubblici, anche nei più piccoli centri, là dove la gestione diretta si renderebbe altrimenti troppo onerosa e quindi irrealizzabile con evidente danno proprio nei confronti di tali piccoli centri.

Circa la natura giuridica del rapporto corrente fra concessionarie ed assuntori, essa è quella che deriva dalla forma dell'appalto espressamente prevista dalla sopracitata disposizione dalla quale forma, ovviamente, non può discendere alcun rapporto di lavoro subordinato.

Già da quanto esposto emerge che il compenso corrisposto dalle Società concessionarie agli assuntori non può rappresentare una normale retribuzione essendo determinato in rapporto all'entità del traffico telefonico nella località servita. La sua determinazione è quindi indipendente da valutazioni retributive, ed è stabilita caso per caso nelle pattuizioni dirette fra Società ed assuntori, pattuizioni che questi ultimi sono liberi di accettare o meno secondo il loro tornaconto in rapporto anche alla loro prevalente attività lavorativa o professionale.

È infatti da tenere presente che l'attività svolta dagli assuntori non è esclusiva, ma (come è comprovato da appositi accertamenti compiuti) è per la quasi totalità dei casi meramente complementare di altre attività principali (bar, negozi, ecc).

Comunque, poichè, come Le ho accennato, la gestione del servizio viene assunta mediante un contratto di appalto (generalmente della durata di un solo anno), ne discende sia la possibilità di addivenire, allo scadere del periodo contrattuale, ad una revisione delle pattuizioni, sia la piena facoltà del gestore (cioè

dell'assuntore) di svincolarsi eventualmente dagli obblighi assunti verso la Società concessionaria, secondo i criteri del contratto privato.

Il Ministro
BRASCHI.

BARBARO. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere, quali siano state le cause della grave epidemia tifoidea che ha colpito la popolazione di San Pietro a Mada in provincia di Catanzaro, e quali provvedimenti abbiano adottato e intendano adottare per fronteggiare l'epidemia medesima e per impedire che essa si ripeta in avvenire (1966).

RISPOSTA. — Premesso che l'interrogazione di cui sopra rientra nella prevalente competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue anche a nome del Ministro dell'interno.

Da accertamenti eseguiti, subito dopo la prima segnalazione del morbo (9 febbraio u.s.), dal medico provinciale di Catanzaro e dal coadiutore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, è risultato che l'acqua della fontana, dalla quale attingeva quasi tutta la popolazione, non era potabile. L'inquinamento della fontana — già sottoposta a controllo il 10 novembre 1955 con esito favorevole, deve attribuirsi con ogni probabilità ad infiltrazione di liquami da una fogna, intasatasi in vicinanza del tubo di adduzione.

Inibito l'uso dell'acqua della suddetta fontana a scopo potabile, è stata disposta la vaccinazione profilattica della popolazione, estesa in breve tempo a circa due mila persone. Nel contempo, una squadra di vigili sanitari, dislocati sul posto dall'Ufficio sanitario provinciale, ha curato le disinfezioni domiciliari e la sorveglianza sulla pulizia dell'abitato.

I sospetti di febbre tifoide sono stati ricoverati per gli accertamenti e le cure del caso presso i reparti di isolamento degli ospedali di Catanzaro, Nicastro, Vibo Valentia e, in parte, nel nuovo Sanatorio di Catanzaro. Sono tuttora in corso le analisi di laboratorio per individuare eventuali altri casi di tifo tra i degenti a domicilio: può, tuttavia, affermarsi sin d'ora, sulla scorta dei dati clinici raccolti, che un gran numero di casi, ritenuti in un primo tempo, per un criterio epidemiologico, come dovuti ad infezione tifoidea, sono invece attribuibili ad infezione influenzale.

All'assistenza domiciliare e sanitaria in genere hanno provveduto, con il locale medico condotto, 3 medici dislocati dalla Prefettura di Catanzaro nonchè 1 analista, 1 tecnico di laboratorio e 4 assistenti sanitarie visitatrici inviati sul posto da questo Alto Commissariato.

Per sovvenire alle particolari necessità della popolazione sono stati erogati, per il tramite dell'Amministrazione, comunale, contributi straordinari di lire 1.200.000 dalla Prefettura di Catanzaro e di lire 100.000 dall'Amministrazione provinciale. Questo Alto Commissariato, oltre all'invio del personale sanitario ed all'erogazione di un contributo straordinario di lire 3.000.000, ha provveduto alla fornitura di un potabilizzatore e di 15 mila capsule di cloroanfenicolo per un ammontare di lire 2 milioni.

Il complesso dei provvedimenti adottati e la tempestività delle cure prodigate ha consentito di assicurare adeguata assistenza ai colpiti, tra i quali non si sono sinora verificati casi letali.

Da qualche giorno è stato ripristinato parzialmente il funzionamento dell'acquedotto.

L'Alto Commissario
TESSITORI.

BARDELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere l'esito del ricorso presentato contro il decreto negativo n. 1502090 da Castellani Adriano di Agostino abitante a Focomorto di Ferrara (pratica n. 1218673) (1746).

RISPOSTA. — A questo Sottosegretario di Stato non risulta pervenuto, a tutt'oggi, alcun ricorso da parte del predetto, ricorso che d'altra parte, deve essere presentato alla Corte dei Conti.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

BARDELLINI. *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritiene necessario per la tutela del bene pubblico, provvedere ad una conveniente utilizzazione delle sedi ex fasciste, dalle quali sono state sfrattate le varie organizzazioni e che si trovano ora in stato di abbandono e di progressivo deterioramento.

In provincia di Ferrara nella località Burana, Medelana Quartesana, Iolanda, Tresigallo, Contrapò, ecc. (per accennare ad alcune) gli immobili fatti recuperare con lo sfratto forzoso dal Ministero delle finanze, con la giustificazione che dovevano essere destinate alla forza pubblica, dopo un brevissimo periodo di occupazione sono state sgombrate perchè come era prevedibile, non rispondenti allo scopo, trovandosi così inutilizzati e in completo decadimento, mentre le varie organizzazioni della località si trovano nell'impossibilità di adempiere alle funzioni che sono loro consentite dalla Costituzione della Repubblica (1791).

RISPOSTA — Si assicura l'onorevole interrogante che sono in corso i provvedimenti d'ordine amministrativo e tecnico necessari per rendere le ex case del fascio idonee a sede dei pubblici servizi cui sono state destinate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 27 luglio 1944, n. 159.

Per quanto in particolare riguarda le ex case del fascio di Burana, Iolanda e Tresigallo, si comunica che esse sono ritenute rispondenti alla prevista destinazione a Caserma dei Carabinieri. Nell'ex casa del fascio di Contrapò sarà sistemata la stazione dei Carabinieri di Baura, che non può essere sistemata in quella di Quartesana, in quanto per quest'ultima pende — in sede di appello — giudizio di rivendica promosso dagli eredi della donante del terreno su cui il disciolto p.n.f. costruì la casa del fascio; gli eredi hanno già ottenuto sentenza favorevole dal Tribunale di Bologna.

I reparti dell'Arma non hanno ancora potuto occupare in via definitiva i succitati immobili, perchè sono preventivamente indispensabili lavori di sistemazione e di adattamento, per la cui esecuzione sono in corso di compilazione le relative perizie presso il competente Ufficio del Genio civile.

Per l'ex casa del fascio di Medelana, infine, sono in corso ulteriori accertamenti, per poter disporre la sua utilizzazione in conformità del succitato articolo 38 del decreto legge 27 luglio 1944, n. 159.

Il Ministro
ANDREOTTI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere corrisposto l'assegno di previdenza, giusta domanda inoltrata sin dall'aprile del 1953, al pensionato della vecchia guerra Panorama Pasquale fu Francesco di Urbino della classe 1893 in possesso del libretto n. 679194 (1637).

RISPOSTA. — La pratica per la eventuale concessione dell'assegno di previdenza al sopranominato è stata definita negativamente con Decreto ministeriale n. 1638029 trasmesso il 16 febbraio 1956 al Comune di Urbino (Pesaro) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere per quali motivi non si è ancora provveduto a dare inizio ai rilievi geologici e alle ricerche zolfifere in alcune località del Comune di Urbino, nonostante l'accettazione da parte del Ministero dell'ordine del giorno presentato e illustrato dallo scrivente nel corso della seduta del 10 giugno 1955.

Lo scrivente desidera inoltre conoscere quali rilievi geologici e ricerche zolfifere sono state eseguite nelle provincie di Pesaro e Ancona a cura del Ministero, precisando: 1) località dove sono stati eseguiti rilievi geologici; 2) località dove sono stati eseguiti i sondaggi; 3) data e durata della permanenza dei tecnici nelle rispettive località e in quale numero; 4) ammontare della spesa sopportata dal Ministero per la esecuzione dei lavori di cui ai suddetti punti (1831).

RISPOSTA. — Si forniscono le notizie richieste dalla S. V. onorevole con la sopra trascritta interrogazione e concernenti l'attività di ricerca che l'Ente Zolfi italiani ha svolto nella regione marchigiano-romagnola, nel quadro del programma di esplorazione dei bacini zolfiferi nazionali (programma finanziato dallo Stato con il contributo di 950 milioni di lire, di cui alla legge 12 agosto 1951, n. 748).

Per qaunto riguarda l'attività di rilevamento geologico l'E.Z.I. ha affidato in un primo tempo tale compito al professor Anelli dell'Università di Parma, il quale, avvalendosi dell'opera di quattro geologi, ha eseguito, dal dicembre 1951 al maggio 1952 il rilevamento delle seguenti zone per una superficie complessiva di 280 Kmq.: Cabernardi; S. Lorenzo Loretello; Isola di Fano-S. Ippolito; Domo-Moscosi Canneto; Arcevia.

Successivamente i rilevamenti geologici nell'Italia peninsulare sono stati affidati all'Istituto di Geologia dell'Università di Bologna, diretto dal senatore Professor Michele Gortani.

Dal maggio 1952 al maggio 1954 il predetto Istituto universitario, operando nelle Marche-Romagna con quattro geologi, ha eseguito rilevamenti per circa 600 Kmq, nelle seguenti località: Sapigno; Pergola; Isola di Fano-San Lorenzo; Loretello-Arcevia; Urbania; Montale; Sogliano al Rubicone; Torriani; Carpineto-Montale Aliata; Perticara; Urbania-Lunano Pietrarubbia.

Il complesso di rilevamenti geologici sopra accennati ha fornito risultati praticamente negativi, non essendosi riscontrata in nessuna delle zone esplorate l'esistenza di favorevoli presupposti che giustificassero la prosecuzione delle ricerche.

Ciononostante, soprattutto per venire incontro alle numerose e pressanti sollecitazioni rivolte da parlamentari nonchè da enti e da autorità locali, sono stati eseguiti due sondaggi, di cui uno in località « La Castagna » del comune di Pergola e l'altro in località « Cascina Viani » del comune di Fermignano.

L'esito di tali sondaggi è stato completamente negativo; per cui l'Istituto di Geologia di Bologna, tenuto anche presente l'esito parimenti negativo della copiosa attività di ricerca svolta a suo tempo dalla Società Montecatini e da altri minori ditte, è pervenuto alla conclusione che la regione marchigiano-romagnola non offra più alcuna ragionevole prospettiva di nuovi ritrovamenti zolfiferi.

Tenuto conto di ciò, la Commissione ministeriale, incaricata di seguire e controllare la esecuzione del programma di ricerche affidato all'E.Z.I., ha giudicato che non fosse più il caso di impegnare nelle Marche-Romagna, per ulteriori prospezioni, i limitati fondi ancora disponibili, che potranno essere più proficuamente destinati all'esplorazione di altre regioni zolfifere meno conosciute, quali l'Irpinia e la Calabria.

Per l'attività di ricerca, svolta nelle Marche-Romagna dall'E.Z.I., è stata spesa la somma complessiva di lire 27 milioni di cui lire 17 milioni e 500.000 per rilevamenti geologici.

Come può rilevarsi da quanto sopra esposto, fra le località che hanno formato oggetto di rilevamenti geologici, ve ne sono alcune situate nel comprensorio urbinate. Anzi uno dei due sondaggi è stato eseguito proprio in tale comprensorio, sia pure al di fuori dei limiti giurisdizionali del comune di Urbino.

Inoltre anche la zona di S. Lorenzo in Zolfinelli, che ricade nel territorio di quel comune, ha formato oggetto, dopo le infruttuose ricerche dirette eseguite dalla Montecatini, di uno studio geologico effettuato per conto dell'E.Z.I. dall'Istituto di Geologia di Bologna; studio che, purtroppo, ha confermato il completo esaurimento della mineralizzazione un tempo coltivata in quella località.

Il Ministro
CORTESE.

CAPPELLINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere: 1) se, nel quadro della legge n. 463 del 21 maggio 1955 « Provvedimenti per la costruzione di autostrade e di strade » si è provveduto alla concessione per la costruzione e gestione a favore di quali imprese, per quali tratti e a quali condizioni; 2) se sono prevedibili, a breve scadenza, altre concessioni e per quali tratti; 3) se fra i tratti da costruire con gli stanziamenti previsti dalla legge richiamata è compresa l'autostrada Bologna-Ancona-Pescara; 4) se si intende prov-

vedere, come e quando, all'esecuzione delle opere di cui al punto 3, qualora tale tratto sia escluso dal piano di immediato appalto (1832).

RISPOSTA. — Sui singoli punti della surriportata interrogazione si forniscono le seguenti notizie:

1. Le concessioni per la costruzione e l'esercizio di autostrade non vengono rilasciate ad Imprese ma a Società appositamente costituite con preferenza verso quelle costituite tra Enti pubblici.

Attualmente non è stato ancora emanato alcun decreto formale di concessione.

2. Sono in corso trattative per l'affidamento in concessione delle autostrade comprese nel programma di immediata attuazione (Milano-Napoli; Serravalle-Milano; Brescia-Verona-Vicenza-Padova e Napoli-Bari).

3. L'autostrada Bologna-Ancona-Pescara non è compresa tra le autostrade di prima realizzazione, determinate col D.I. 15 ottobre 1955, n. 14158, emanato di concerto tra i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 2 della legge 21 maggio 1955, n. 463.

4. La costruzione della predetta autostrada è subordinata alle possibilità di nuovi stanziamenti di fondi in aggiunta a quelli previsti nella citata legge n. 463, i quali risultano già totalmente impegnati per l'esecuzione del programma di immediata attuazione come sopra precisato.

Il Ministro
ROMITA.

CERULLI IRELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia tollerabile — in nome della difesa e tutela delle bellezze panoramiche nazionali — che attraverso l'innalzamento di attici e superattici su di un edificio in costruzione nella sottostante via San Sebastianello si deturpi l'incomparabile scenario della via di Trinità dei Monti.

L'interrogante, che chiede risposta scritta, giudica che le Autorità di Governo debbano prontamente intervenire per impedire — dopo tanti altri — un ulteriore scempio delle più alte bellezze dell'Urbe già ispiratrici di poeti e musicisti, e questo anche se i raramente applicati regolamenti edilizi della Capitale consentissero formalmente la lamentata altezza incriminata, in quel luogo tuttavia non ammirabile (1779).

RISPOSTA. — Nel 1952 il Ministero della pubblica istruzione rilasciò il proprio nulla osta al progetto presentato dalla Ditta Caristi e Pandolfo per la ricostruzione di un edificio già esistente, in Roma - via San Sebastianello n. 8, stabilendo le condizioni alle quali doveva sottostare la Ditta stessa per la ricostruzione del fabbricato di cui si tratta, in considerazione dell'importanza ambientale e panoramica della località.

Successivamente lo stesso Ministero, venuto a conoscenza che la Società immobiliare di piazza di Spagna, nuova proprietaria dell'area dell'edificio in questione, aveva eseguito la ricostruzione del medesimo attuando opere non previste nel progetto a suo tempo approvato, sia per la parte inferiore dell'edificio, sia nella sagoma e nel volume del 5° e 6° piano e sia, infine, per l'aggiunta del 7° piano parziale per i servizi, e ritenendo che tali opere apportavano, da un lato, una grave alterazione al caratteristico ambiente circostante e, dall'altro, impedivano con il loro ingombro il godimento da parte del pubblico del magnifico panorama di Roma, visibile dal soprastante belvedere della Trinità dei Monti, dispose, con decreto del 18 dicembre 1954, la demolizione delle strutture abusivamente eseguite.

Contro tale provvedimento produsse ricorso al Consiglio di Stato la Società proprietaria che con altri due ricorsi allo stesso Consiglio di Stato impugnò anche i provvedimenti del comune di Roma concernenti la sospensione dei lavori e la revoca della licenza di costruzione.

Attualmente, mentre si è in attesa della decisione del Consiglio di Stato in merito alla controversia, risulta che la Società interessata ha effettuato la demolizione del piano dei servizi, presentando nel contempo all'esame della Commissione edilizia comunale, che l'ha però respinta, una variante per una soluzione d'accordo.

Il Ministro.
ROSSI.

CROLLALANZA. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, di fronte alla grave calamità che si è abbattuta sulla regione pugliese (dopo le gelate, le inondazioni ed i scarsi raccolti dello scorso anno, che già sconvolsero l'economia locale, aggravando i disagi sociali) con la eccezionale persistente nevicata, che ha bloccato la circolazione, isolati numerosi paesi, procurato carenza di viveri in diverse località, compromessa la produzione in vaste zone distruggendo la fioritura degli alberi ed accentuando in misura preoccupante la disoccupazione, se non ritengano, come si ravvisa quanto mai necessario ed urgente: 1) mettere a disposizione più adeguati fondi per fronteggiare i maggiori bisogni ed alleviare la disoccupazione; 2) fare affluire nei centri isolati, ad integrazione delle provvidenze disposte premurosamente dalle autorità locali, più efficienti mezzi di soccorso, servendosi di elicotteri; disponendo inoltre che siano concentrati nella regione altri spazzaneve facendoli affluire rapidamente per ferrovia dalle regioni non colpite dalla nevicata; 3) predisporre programmi straordinari di opere pubbliche di agevole esecuzione da mettere in atto subito dopo lo sgelo per assorbire il maggior numero di braccianti disoccupati; 4) disporre sgravi fiscali e concedere adeguati contributi ed altre agevolazioni agli agricoltori maggiormente danneggiati (1911).

RISPOSTA. — La situazione creatasi nel territorio delle Puglie in conseguenza delle recenti nevicate e precipitazioni atmosferiche, è stata costantemente seguita da questo Ministero che ha predisposto, per il tramite delle competenti Prefetture, concrete e tempestive misure di pronto soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni rimaste danneggiate.

In concomitanza con l'azione dispiegata direttamente, è stato inoltre promosso l'interessamento delle altre Amministrazioni pubbliche, per gli interventi di loro spettanza, nonchè dei vari Organismi assistenziali.

Appena avvertita la gravità delle avversità atmosferiche, sono stati istituiti in ogni provincia, a cura dei Prefetti, appositi centri di soccorso con distaccamenti della Polizia stradale, di vigili del fuoco, di carabinieri e di pubblica sicurezza, assicurando in tal modo (oltre che, in casi particolari, a mezzo di aerei ed elicotteri) il rifornimento alimentare dei centri abitati ed il trasporto negli ospedali delle persone ammalate, e sono state sollecitate le Amministrazioni provinciali e l'A.N.A.S. per il pronto ripristino della transitabilità delle strade a mezzo anche di spazzaneve fatti affluire da altre Province e con l'affiancamento di lavori di spalatura della neve a mezzo della mano d'opera locale disoccupata.

Le provvidenze assistenziali attuate da questo Ministero si concretano nella erogazione di cospicui contributi straordinari sui fondi E.C.A. e sul Fondo soccorso invernale (aiuti ai lavoratori piccola pesca) per l'ammontare complessivo di lire 130 milioni e centomila.

In aggiunta a tale numero il 5 corrente mese è stata disposta la concessione alla Provincia di Foggia di un ulteriore contributo straordinario sui fondi E.C.A. di lire 10 milioni per la popolazione bisogna in genere e, sui fondi raccolti a seguito dell'appello di questo Ministero, sono stati complessivamente assegnati alle provincie delle Puglie 42 milioni.

Oltre a ciò sono stati disposti cospicui invii di generi di vestiario prelevati dai magazzini della Direzione generale dell'Assistenza pubblica (2.550 coperte e 7.034 capi di vestiario) per un valore globale di lire 16.360.000 ed è stato premurato l'invio in Puglia di vari contingenti di viveri e vestiario offerti dallo E.N.D.S.I., dalla C.R.I., dalla F.A.O., dalla P.O.A. e dal Comando militare U.S.A.

Da parte del Ministero dei lavori pubblici, al fine di portare un immediato sollievo alle condizioni di vita delle popolazioni colpite dalle avversità meteorologiche, sono state impartite tempestive disposizioni ai Provveditorati perchè procedano, ove possibile, all'appalto e all'inizio del maggior numero di lavori in programma il che consentirà di assorbire nella maggiore misura la mano d'opera disoccupata.

Intanto procedono alacremente le opere di pronto intervento per evitare o, quanto meno, attenuare i danni conseguenti al disgelo.

Il Ministero dell'agricoltura, infine, allo scopo di facilitare gli approvvigionamenti alimentari delle popolazioni dei comuni per i quali, a causa delle interruzioni stradali non era pos-

sibile provvedere con i modi ordinari, ha dato disposizione affinchè i Consorzi agrari concedessero congrui quantitativi di grano dei depositi degli ammassi alle industrie molitorie locali per la loro trasformazione in sfarinati.

Per sovvenire, inoltre, alle più urgenti necessità alimentari del bestiame lo stesso Ministero ha anche dato disposizioni alla Federconsorzi di mantenere costantemente provveduti di adeguate scorte di mangimi concentrati i magazzini provinciali dei Consorzi agrari e le relative dipendenze periferiche.

Gli allevatori potranno prelevare i mangimi, pagandoli in contanti o rilasciando cambiali agrarie.

Su iniziativa del Ministero dell'agricoltura, inoltre, il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato due disegni di legge recanti l'uno agevolazioni creditizie e l'altro agevolazioni fiscali, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate da avversità atmosferiche.

Con il primo provvedimento è prevista, con norme di carattere permanente, l'autorizzazione da parte di detto Ministero agli Istituti di credito agrario e ai Consorzi agrari provinciali a prorogare, *una tantum*, e per non più di 24 mesi, la scadenza dei prestiti agrari, disponendo che di tali benefici potranno fruire anche i produttori agricoli colpiti da avversità meteoriche verificatesi nell'annata agraria 1954-55.

Con l'altro provvedimento è prevista la rateizzazione, una volta tanto e per 24 mesi, degli oneri fiscali e contributivi dovuti per l'annata agraria 1954-55 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per la sistemazione dei rioni Pinelli e Lauri e del burrone adiacente in comune di Sellia Marina, essendo stati detti rioni colpiti dalle recenti alluvioni, enormemente danneggiati in seguito alle piogge di queste ultime settimane, e quali provvedimenti intende prendere per le quattordici abitazioni franate a Sellia Superiore, le cui famiglie sono state provvisoriamente ricoverate in un'aula scolastica e nel costruendo Municipio (1839).

RISPOSTA. — Per la sistemazione dei rioni Pinelli e Lauri nel comune di Sellia Marina, è stata già disposta la redazione di una perizia dell'importo di lire 25 milioni relativa a lavori di sistemazione idraulica della zona.

Un più attento esame della situazione locale ha consigliato però, di procedere nei rioni in parola all'esecuzione di opere di consolidamento.

In conseguenza di ciò questo Ministero si riserva di adottare i necessari provvedimenti dopo che il geologo, il quale ha già effettuata la visita sopraluogo, abbia fatto conoscere l'esito degli accertamenti.

Intanto per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno 1953 sono in corso lavori per un importo di lire 6 milioni relativi alle opere di presa per il rifornimento del civico acquedotto.

Per quanto, invece, riguarda l'abitato di Sellia Superiore, sono stati già eseguiti lavori di consolidamento per l'importo di lire 80 milioni circa, mentre sono attualmente in corso di esecuzione ulteriori lavori di consolidamento per l'importo di lire 40 milioni per la raccolta delle acque di risulta delle fontane pubbliche e per la impermeabilizzazione di alcune strade interne all'abitato.

Quanto al ricovero delle famiglie le cui abitazioni hanno subìto danni a causa delle passate alluvioni, sono stati già costruiti 30 alloggi nelle contrade Baracchi e Trinchieri in conseguenza dell'alluvione del 1951.

Inoltre, in dipendenza dell'alluvione del 1953, sono stati già costruiti 36 alloggi con i fondi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 938.

È stata anche disposta, con i fondi della stessa legge, la costruzione di altri 24 alloggi i cui lavori sono stati già appaltati e sono attualmente in corso di esecuzione.

Per la riparazione di altri alloggi danneggiati dalle stesse avversità atmosferiche, si sta provvedendo alla concessione di contributi a privati proprietari che ne abbiano fatto richiesta.

Il Ministro
ROMITA.

FERRARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritiene necessario ed urgente provvedere alla istituzione nel comune di Casarano (Lecce), di un Ufficio di polizia, considerato lo sviluppo in ogni campo e tenuta presente la sua posizione geografica, al centro di numerosi e popolosi Comuni, siti a breve distanza; considerato inoltre che il locale Comando stazioni dei carabinieri dispone di un esiguo numero di militari, e considerato infine che la istituzione serve a dare una più regolare e razionale distribuzione delle forze dell'ordine e rendere più efficiente ed immediato ogni intervento (1914).

FERRARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritiene necessario, logico e più aderente al criterio della competenza territoriale che il Comando di tenenza carabinieri di Gallipoli (Lecce) abbia stanza in un centro della zona territoriale di sua competenza e che indica in quella di Casarano (Lecce), Comune più popoloso e importante della zona stessa.

Nè può addursi a giustifica che Gallipoli sia sede di Comando di compagnia, giacchè, ripetesi, il Comando di tenenza, non ha in detto Comune giurisdizione di sorta (1917).

RISPOSTA. — La tenenza dell'Arma dei carabinieri di Gallipoli ha avuto sempre sede in quella città fin dalla sua istituzione.

La detta sede si è sempre palesata idonea ed opportuna agli effetti del servizio, in quanto consente al tenente comandante di esercitare efficacemente la sua azione di comando e di controllo sulle stazioni dipendenti, lontane al massimo chilometri 40 dal capoluogo.

Poichè, inoltre, Gallipoli è anche sede di una Compagnia carabinieri, la presenza in luogo di un subalterno pratico dell'ambiente è ritenuta necessaria, in quanto questi può agevolmente sostituire il capitano comandante durante le sue assenze, per licenze, malattie ed altre cause.

A prescindere, comunque, dalle suesposte considerazioni, sta di fatto che la tenenza in argomento non potrebbe trovare adeguata sistemazione in Casarano. Infatti lo stabile adibito a caserma della stazione dell'Arma dei carabinieri in quest'ultimo centro, oltre ad essere angusto ed insufficiente alle attuali esigenze, versa in precarie condizioni di staticità, per cui nell'aprile 1955 fu dichiarato pericolante, tanto che dovette essere solidamente puntellato e fu necessario procedere allo sgombero dell'ala adibita ad alloggio del comandante la stazione.

Si soggiunge, poi, che non essendo disponibili *in loco* altri idonei fabbricati, qualora il comune di Casarano, proprietario della caserma stessa, non dovesse provvedere ai necessari lavori di restauro, quella stazione dovrebbe essere trasferita in altro Comune limitrofo.

Il Ministro
TAMBRONI.

FERRARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario predisporre apposito disegno di legge allo scopo di istituire il gruppo A di ragioneria per i funzionari muniti di diploma di laurea e già inquadrati nei gradi VIII e VII (ragionieri capi), ciò in analogia a quanto praticato dalla Amministrazione finanziaria (legge 25 gennaio 1940, n. 4) e dalla Amministrazione degli interni (legge 21 maggio 1948, n. 455).

Se non ritiene altresì necessario predisporre analogo provvedimento di legge per inquadrare nel gruppo B il personale di detta Amministrazione di gruppo C che abbia dato prova per il servizio prestato nelle Ragionerie dei Provveditorati agli studi e forniti, si intende, del prescritto titolo di studio, in analogia al trattamento usato agli aiutanti di cancelleria (1915).

RISPOSTA. — In merito all'auspicata istituzione di un ruolo di gruppo A per la carriera di Ragioneria dei Provveditorati agli studi, il Ministero ritiene che effettivamente esista una piena analogia di responsabilità e di funzioni tra i funzionari appartenenti al ruolo della carriera di Ragioneria dei Provveditorati agli studi, particolarmente quelli dei gradi VIII e VII (ragionieri capi) e, i funzionari di Ragioneria della Amministrazione finanziaria (Intendenza di finanza - Uffici provinciali del Tesoro) e delle Prefetture.

I capi degli Uffici di Ragioneria dei Provveditorati agli studi, cui spetta di vistare tutti gli

impegni di spesa e gli ordini di pagamento posti in essere dal Provveditorato, esercitano invero un controllo preventivo sugli atti suddetti, per la facoltà che hanno i detti funzionari di rifiutare il prescritto visto e di riferire al Ministero le ragioni del diniego del visto (articolo 8 regio decreto 23 giugno 1938, numero 1224). Tale controllo non è limitato alla legalita della spesa ma investe necessariamente l'esame degli atti amministrativi e la relativa documentazione da cui la spesa trae origine. Inoltre, gli stessi funzionari, cui sono affidati altri numerosi servizi, interessanti tutti i settori della Istruzione della Provincia, che comportano altrettanta responsabilità e specifica competenza amministrativo-contabile. hanno specifici compiti di sindacato sulle gestioni dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, sui Patronati scolastici e in genere su tutti gli Enti sottoposti alla vigilanza del Provveditore agli studi, nonchè sulle gestioni di scuole ed istituti statali aventi autonomia amministrativa. Si tratta di una competenza quanto mai varia e gravosa, anche a prescindere dall'entità rilevantissima della gestione della spesa per alcuni capitoli del bilancio. Basti pensare al numero dei maestri elementari, che in ogni Provincia sono retribuiti col sistema della contabilità speciale.

È possibile, quindi, affermare che il personale di Ragioneria dei Provveditorati agli studi ha responsabilità in ogni caso non inferiori, rispetto a quelle del personale di Ragioneria delle Intendenze di finanza e delle Prefetture; dal che discende come appaia equo che anche lo svolgimento della carriera del personale di Ragioneria sia ordinato col sistema analogo a quello del personale di Ragioneria degli altri due ruoli menzionati.

Nell'ordinamento del personale di Ragioneria delle Intendenze di finanza, degli Uffici provinciali del Tesoro e delle Prefetture è stato, infatti, da tempo, introdotto il sistema del doppio ruolo di gruppo A e di gruppo B nel senso che inizialmente, unico di gruppo B dal grado VIII in poi il ruolo si biforca in uno di gruppo A (per i laureati) e in un altro che prosegue nel gruppo B.

Per gli accennati motivi, il Ministero della pubblica istruzione ritenne di esprimersi favorevolmente in merito alla proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Franceschini (atto parlamentare della Camera dei deputati numero 776 del 7 aprile 1954) — nella quale, appunto, si prevedeva la biforcazione del ruolo per il personale di Ragioneria dei Provveditorati agli studi.

Si ritiene, peraltro, che il problema possa essere affrontato e definito in sede di revisione dei ruoli organici delle varie Amministrazioni dello Stato, per la quale il Governo ha avuto delega dal Parlamento a provvedere entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ossia entro l'11 gennaio 1957.

Per tale ragione non sembra necessario predisporre ora apposito disegno di legge per la istituzione di un ruolo di gruppo A di Ragioneria nei Provveditorati agli studi, potendo a ciò farsi luogo più opportunamente, come si è detto, in sede di revisione degli organici.

Circa la seconda parte dell'interrogaizone, non si ritiene nè necessario nè opportuno predisporre altro provvedimento di legge per inquadrare nel gruppo B il personale di gruppo C che, essendo in possesso del titolo di studio specifico (diploma di ragioniere e perito commerciale), abbia prestato servizio negli uffici di Ragioneria dei Provveditorati agli studi. Ciò in quanto deve essere salvaguardato il principio che il passaggio degli impiegati da carriera a carriera debba avvenire sempre previo esame di concorso e non per semplice inquadramento.

Il Ministro
ROSSI.

FIORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — La legge 4 agosto 1955, n. 692, all'articolo 8, dispone la rappresentanza nei Consigli d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assciurazione contro le malattie, dell'Istituto di previdenza per i dipendenti di Enti di diritto pubblico, rispettivamente di due pensionati e di un pensionato designati dalle organizzazioni più rappresentative a carattere nazionale.

Interrogo l'onorevole Ministro, per conoscere le ragioni per cui sinora non è stata fatta,

in merito, nessuna richiesta alle organizzazioni sindacali e quando intende provvedere a soddisfare la disposizione di legge (1873).

RISPOSTA. — Assicuro la S. V. Onorevole che a seguito dell'emanazione della legge 4 agosto 1955, n. 692, venne provveduto ai fini dell'integrazione dei Consigli di amministrazione dell'I.N.A.M. e dell'E.N.P.D.E.D.P. rispettivamente con due ed un rappresentante dei pensionati, a richiedere alle organizzazioni sindacali interessate le designazioni dei nominativi destinati a far parte dei Consigli di amministrazione in argomento.

Non appena perverranno tutte le richieste designazioni, si darà, pertanto, corso alla emanazione dei conseguenti provvedimenti formali.

Il Ministro
VIGORELLI.

FLECCHIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui, a tutt'oggi, non è stata liquidata al signor Calandra Vincenzo di Luigi l'indennità *una tantum* di cui al decreto ministeriale n. 2105711 posizione n. 8579-3-D del 16 febbraio 1948. Indennità pari ad una annata di pensione di ottava categoria a decorrere dal 16 giugno 1944 ecc.

All'occorrenza, l'interrogante desidera inoltre sapere, quali pratiche intraprendere perchè all'istante vengano sollecitamente corrisposti i dovutigli assegni (1813).

RISPOSTA. — Nei confronti del sopra nominato risulta emesso decreto ministeriale numero 2105711 concessivo di una annualità di ottava categoria tabella *B* dal 16 giugno 1944, per l'importo di lire 1164,23.

Poichè l'interessato ha percepito in conto proroga dell'assegno di ottava categoria rinnovabile, precedentemente liquidato, la somma di lire 31.763, nessun ulteriore assegno gli è dovuto.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

FLECCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica-domanda di concessione del contributo dello Stato (legge 3 agosto 1949, n. 589) a suo tempo inoltrata dal comune di Cassinasco (Asti) per la costruzione dell'opera di pubblica utilità, denominata Acquedotto Comunale (1815).

RISPOSTA. — Si comunica che con decreto ministeriale 16 febbraio 1956, n. 9096, è stato approvato nell'importo di lire 9.700.000, il progetto dei lavori di costruzione del civico acquedotto del comune di Cassinasco (Asti) ed è stata disposta la concessione del relativo contributo statale.

Dopo che tale decreto sarà stato registrato alla Corte dei conti ne sarà inviata copia sia al Comune che agli altri Enti interessati per gli adempimenti di competenza.

Il Ministro
ROMITA.

FLECCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il risultato e lo stato della richiesta del contributo dello Stato, legge 3 agosto 1949, n. 589, inoltrata dall'Amministrazione del comune di Galliano (Asti) a codesto Ministero nel 1949-50, concernente la costruzione della fognatura del centro abitato (1817).

RISPOSTA. — Si comunica che con ministeriale in data 3 agosto 1955, n. 6832, è stata trasmessa al comune di Galliano (Asti) ed agli altri Enti interessati, copia del decreto ministeriale 16 giugno 1955, n. 3666, con il quale si approvano nel rispettivo importo di lire 34.462.000 e di lire 12.500.000 i progetti generale e quello di stralcio dei lavori di ostruzione della fognatura e si concede, limitatamente all'importo di lire 12.500.000, il relativo contributo statale.

Per quanto riguarda il completamento di detta opera, si assicura che la richiesta avanzata dal Comune interessato, sarà tenuta presente, nei limiti del possibile, in sede di for-

mazione dei futuri programmi delle opere da ammettere ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Ministro
ROMITA.

FLECCHIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della domanda di concessione degli assegni assistenziali inoltrata il 13 ottobre 1953 dal pensionato di guerra Rebosio Francesco fu Angelo della classe 1892 (libretto n. 158237/7524/A. pos. 628620 (1880).

RISPOSTA. — Per l'eventuale concessione dell'assegno di previdenza a favore del sopra nominato si è in attesa che il Comando di Circolo della guardia di finanza di Torino, fornisca ulteriori informazioni sulle condizioni economiche del richiedente.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

FLECCHIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se consta come nel 1939, a Castello di Annone (Asti), ottanta ditte dall'allora Ministero dell'aeronautica siano state espropriate id 53 ettari di terreni per costruirvi un deposito di materiali aeronautici. Nel 1940 ed anni successivi alle ditte espropriate venne, dall'Intendenza di finanza di Asti, consegnata una polizza, polizza che in conseguenza degli eventi bellici non è stato, a tutti i detentori, possibile realizzare. Per molte ditte, il terreno espropriato costituiva l'unica possibilità di lavoro e reddito familiare per cui, la mancata riscossione ha loro reso impossibile un reimpiego aggravando il disagio dell'esproprio e le svalutazioni monetarie avvenute hanno ridotto il valore delle polizze a cifre del tutto irrisorie.

Una trentina di ditte sono ancora in possesso di dette polizze senza avere riscosso un centesimo e, per altro, continuano a pagare su detti terreni le imposte erariali! Dato che su istanza collettiva di alcune ditte, nel 1952 una Commissione dell'ufficio demaniale di Milano si è recata sul luogo ed ha proceduto ad una rivalutazione degli estimi ottenendo, coll'assicurazione di una liquidazione a breve scadenza, la dichiarazione di accettazione da parte di ditte regolari, liquidazione non avvenuta, l'interrogante desidera sapere come il Ministro intenda provvedere perchè, su base rivalutata, le ditte regolari vengano liquidate; ed inoltre, per regolarizzazione, le altre poche ditte quali documenti abbiano a produrre per avere, a loro volta, la dovuta liquidazione; se, alle ditte che hanno pagato in continuità i contributi erariali senza percepire un compenso adeguato, non ritengasi doveroso provvedere collo stabilire la concessione di un giusto compenso (1881).

RISPOSTA. — In ordine alla situazione segnalata si chiarisce che l'Amministrazione aeronautica si trova nell'impossibilità giuridica di rivalutare le indennità di espropriazione a suo tempo regolarmente versate.

I procedimenti di espropriazione che non si poterono all'epoca portare a termine sono stati ripresi sulla base di valutazioni aggiornate. Essi si presentano molto complessi a causa dei mutamenti di proprietà nel frattempo intervenuti. L'Amministrazione pone tuttavia ogni cura nell'indirizzare gli interessati sulle documentazioni da produrre e si adopererà in ogni modo per definire sollecitamente i procedimenti stessi.

Quanto alle imposte afferenti ai terreni già espropriati e che graverebbero ancora sugli ex proprietari dovrà essere cura degli interessati entrare in contatto con i competenti Uffici finanziari per lo sgravio e i rimborsi conseguenti.

Per i terreni la cui espropriazione non è stata ancora perfezionata l'Amministrazione paga ai proprietari l'indennità temporanea di occupazione.

Il Sottosegretario di Stato
BERTINELLI.

GIACOMETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie sullo stato della pratica di pensione di Panizzo Antonio fu Luigi da Ron-

cade, classe 1896, sottoposto a visita medica a Venezia il 24 agosto 1954 (1709).

RISPOSTA. — La pratica di pensione relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo, spedito al comune di Roncade (Treviso) in data 26 gennaio 1956 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e come è stata definita la pratica di pensione di Banfi Maria, vedova Fravettoni, moglie del caduto Filippo, deceduto il 20 ottobre 1950 per cause di servizio di guerra (1185).

RISPOSTA. — La pratica di pensione relativa alla sopra nominata è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè al padre del defunto militare Spadari Luigi di Pietro, pensionato di 1ª categoria, non è stato corrisposto ancora il rateo di pensione dovutogli per i due anni in cui lo Spadari rimase in vita dopo la concessione.

Al richiedente, Spadari Pietro, fu risposto dal Ministero che alla posizione n. 229882 (pensione diretta) deve essere aggiunta la posizione 548194 (pensione indiretta). Ma da due anni dalla richiesta lo Spadari non ha avuto nulla (1456).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica del sopra nominato si è in attesa di acquisire agli atti il certificato necroscopico del dante causa, richiesto al comune di Milano.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e come è stata definita la pratica di pensione di guerra, spettante a Glincani Delia, vedova Mori, per il figlio Mori Edo, classe 1915, disperso in Russia.

La domanda è stata inoltrata nel 1951 attraverso il Comune di Dosolo, numero di posizione 552694 (1560).

RISPOSTA. — La pratica di pensione relativa alla sopra nominata è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LOCATELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritiene umano, giusto, opportuno, disporre perchè, in tutti gli uffici postali d'Italia, i pensionati siano pagati a turno, secondo l'ordine alfabetico, negli ultimi quindici giorni del mese, in modo da evitare gli affollamenti e le lunghe attese sotto le intemperie (1834).

RISPOSTA. — Posso assicuraLe che negli Uffici postali il pagamento delle varie pensioni già avviene in base ad opportuno sistema di ripartizione.

Infatti, le pensioni dello Stato, distinte secondo precise disposizioni del Ministero del tesoro, in « indirette », « dirette » e « ferroviarie », sono pagate rispettivamente dal giorno 1 al giorno 5, dal giorno 8 al giorno 13 e dal giorno 21 al giorno 25 di ogni mese.

A partire dall'inizio dell'anno in corso, si è attuato un idoneo sistema di frazionamento anche per le pensioni dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale, le quali sono pagate a mesi alterni, secondo le rispettive categorie, e precisamente dal 16 in poi dei mesi dispari per la categoria « Vo » (vecchiaia) e dal 16 in poi dei mesi pari per le categorie « So » (superstiti) e « Io » (invalidità).

A tale ripartizione delle pensioni della Previdenza sociale si è addivenuti proprio per ridurre l'affollamento dei pensionati dinanzi agli sportelli degli Uffici postali, per rendere più agevole il compito degli uffici stessi nei giorni di scadenza delle pensioni in parola e per eliminare il disagio che detto inconveniente comportava agli utenti dei servizi postali.

Infine, sempre per rendere più spedito e più facile il servizio, quando il numero dei pensionati della Previdenza sociale assegnati ad uno stesso Ufficio sia particolarmente rilevante, è stata data facoltà alle Direzioni provinciali delle Poste e telegrafi di stabilire, nel frazionamento dei pagamenti in più giorni per ogni singola scadenza, un opportuno scaglionamento che tenga conto dell'ordine alfabetico del cognome dei beneficiari, e di far iniziare i pagamenti dal giorno 14 del mese anzichè dal giorno 16. In tal modo, gli interessati conoscono in anticipo il loro turno ed evitano eccessive attese.

Il Ministro
BRASCHI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè, mentre il suo Ministero con lettera 15 novembre 1955, scriveva al sottoscritto: « per la definizione della pratica per pensione di guerra di Crocioni Decimo è stato sollecitato il Distretto militare di Pesaro perchè trasmetta il foglio matricolare, già chiesto in data 2 febbraio 1953 », il comandante del Distretto stesso ha scritto il 9 dicembre 1955 all'interessato che « non aveva ancora ricevuta dal Ministero la richiesta ».

(L'interrogante torna a ripetere la sua proposta, già adottata, in altri Stati: quella di fissare ai Comuni, ai Distretti, ai Comandi, agli Ospedali militari un limite, non superiore « a un mese » per la richiesta di notizie per la definizione delle pratiche per pensione di guerra) (1866).

RISPOSTA. — Per definire la pratica del sopranominato si è provveduto a rinnovare la richiesta della documentazione matricolare.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

LONGONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se è in grado di fornire affidanti notizie circa l'atteso recupero e trasferimento in Italia delle Salme dei caduti in Albania (1879).

RISPOSTA. — Fra il Governo italiano e quello albanese sono intervenute intese di massima concernenti il recupero ed il trasferimento in Italia delle salme dei nostri caduti in Albania.

Recentemente nuovi scambi di vedute hanno avuto luogo, allo scopo di concretare varie questioni di dettaglio, connesse con l'invio in Albania del personale incaricato del recupero delle salme.

Tali questioni concernono, in particolare, i mezzi di trasporto occorrenti alla missione, l'ingaggio, sul posto, della mano d'opera necessaria, ecc.

Al riguardo, il Governo italiano ha avanzato alcune proposte, sulle quali si è in attesa di conoscere l'avviso del governo albanese.

Se, come ci si augura, sarà quanto prima raggiunto un accordo sulle questioni suddette, le operazioni di recupero delle salme potranno essere iniziate nel corso della prossima estate.

Il Sottosegretario di Stato
FOLCHI.

MANCINELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Perchè comunichi all'interrogante se non intenda autorizzare i competenti uffici a riscuotere l'I.G.E. dai titolari di posteggi per la custodia dei cicli e motocicli, in abbonamento anzichè col sistema normale; provvedimento che si rende necessario nella considerazione che i titolari di dette licenze sono per la quasi totalità vecchi, inabili e mutilati che spesso sono semianalfabeti e quindi incapaci di osservare tutte le formalità prescritte dalla legge e dalle circolari ministeriali in materia, tanto che questa categoria è spesso esposta a forti penalità per inadempienze, nella maggior parte dei casi, non volontarie e derivanti da ignoranza o inettitudine (1900).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che questo Ministero, aderendo alla richiesta delle categorie interessate, ha disposto con circolare numero 231164 del 6 marzo c.a. che a partire dal corrente anno 1956 gli esercenti il servizio di custodia di cicli e motocicli corrispondano l'imposta generale sull'en-

trata, dovuta in dipendenza della loro attività in abbonamento mediante canoni annui ragguagliati al volume degli affari.

Il Ministro
ANDREOTTI.

MANCINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che il Prefetto di Bologna nei giorni scorsi indirizzava a tutti i Sindaci della provincia il seguente telegramma: « Amministrazione provinciale indetto per giorno 5 corrente Assemblea comuni montagna per esami problemi connessi at bilanci preventivi 1956. Convocazione non habet carattere ufficiale ad esame bilanci est devoluta esclusivamente competenza consigli comunali et collegio tutorio senza interferenze. Signorie loro non sono autorizzate at partecipare Convegno. Attendo telegrafica assicurazione. F.to Gaipa »; per sapere se approva e ritiene conseguente alle direttive di questo Governo e alle istruzioni che in relazione egli avrà dato certamente ai Prefetti, l'intervento del Prefetto di Bologna diretto ad interferire ed in pratica a vietare l'iniziativa dell'Amministrazione provinciale di Bologna che aveva creduto utile — ciò che era stato sempre con vantaggio — un convegno dei Sindaci della provincia nel quale fossero esaminati i problemi inerenti alla formazione dei bilanci delle singole amministrazioni, che hanno una obiettiva comune base economica e spesso una interferenza, riguardo alle opere pubbliche, alle sovrimposizioni, ecc. allo scopo di stabilire un indirizzo e criteri comuni per evitare contrasti, disarmonie e impostazioni contradditorie; e per conoscere in base a quali norme il Prefetto di Bologna ha agito, misconoscendo la funzione della Provincia e le sue prospettive di sviluppo riaffermate anche di recente dal Capo dello Stato nel suo discorso di Belluno; nella persuasione che l'onorevole Ministro dell'interno ed i Prefetti debbono avere presente l'esigenza delle autonomie locali e quindi la libertà d'iniziativa delle loro rappresentanze elette, che sono le più idonee a conoscere e ad interpretare le esigenze e gli interessi delle popolazioni, tanto più che nel caso denunciato si trattava soltanto di scambio di idee e di esperienze che avrebbe lasciato ai singoli organismi rappresentativi le competenti deliberazioni (1906).

RISPOSTA. — L'assemblea degli amministratori dei comuni montani per l'esame dei problemi connessi ai bilanci preventivi per il 1956 venne indetta dal Consiglio provinciale di Bologna con deliberazione del 2 febbraio u. s.; pervenuta alla Prefettura il giorno successivo.

A prescindere, pertanto, da ogni considerazione circa il ritardo con cui venne adottata la citata deliberazione; che, alla data in cui si svolse la manifestazione (5 febbraio), non poteva ancora ritenersi esecutiva ai sensi di legge, non sembra che il telegramma del Prefetto di Bologna citato dalla S. V. onorevole possa essere censurato, giacchè, sconoscendo egli il formale atto deliberativo concernente l'assemblea, ritenne fondatamente che si trattasse di una iniziativa meramente privata di alcuni amministratori, senza alcun carattere di ufficialità. Nemmeno sembra inopportuna la precisazione del Prefetto ai Sindaci, intesa ad evitare inammissibili interferenze nei bilanci dei comuni, essendo l'esame degli stessi riservato per legge alla competenza dei rispettivi Consigli e, in sede tutoria, della G.P.A.

È da rilevare, altresì, che la menzione contenuta negli inviti (diramati) alla fine di gennaio u. s.) dell'intervenuto accordo con l'Unione nazionale Comuni ed Enti montani) non è rispondente alla realtà, in quanto l'Unione stessa aveva, a tale data, revocato la sua adesione all'iniziativa.

Il Ministro
TAMBRONI.

MANCINELLI (RODA). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, di fronte alla grave carenza di nafta verificatasi sul mercato non ritenga necessario, d'intesa con i Ministri competenti, immettere al consumo parte delle scorte che lo Stato detiene e di adottare senza indugio adeguati provvedimenti affinchè la nafta esistente presso raffinerie e commercianti non sia oggetto di speculazione e sia, senza ulteriori intralci, messa a disposizione del consumatore, per far ces-

sare il disagio che già si lamenta specialmente in scuole, istituti ospedalieri ed abitazioni private che potrebbe determinare le più gravi conseguenze (1894).

RISPOSTA. — Alla sopra trascritta interrogazione è data risposta per conto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Questo Ministero, con determinazione del 6 febbraio u. s. ha provveduto a sbloccare le « scorte d'obbligo » di olio combustibile, esistenti sia presso le raffinerie che presso i depositi commerciali, al fine di fronteggiare le maggiori richieste che si sono verificate per tale prodotto, in relazione alla attuale eccezionale irridigidimento della temperatura.

Tale provvedimento è stato adottato di seguito a quello, in data 1° febbraio u. s., del Comitato interministeriale prezzi, con cui si è provveduto ad aumentare di lire mille la tonnellata il prezzo dell'olio combustibile, in modo da avvicinarlo ai livelli dei prezzi raggiunti sul mercato internazionale.

Si ha ragione di ritenere che le provvidenze disposte possano, se non eliminare, almeno mitigare in parte le cause degli inconvenienti che oggi si riscontrano nell'approvvigionamento di detto combustibile.

Il Ministro
CORTESE.

MASTROSIMONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, essendosi spesi molti milioni per la frana di Sant'Arcangelo di Potenza senza nessun utile per quella popolazione costretta, per di più, a vedere relegati i suoi senza tetto in piena campagna, in « villaggetto » appaltato, ultimato ma non pagato, distante ben 8 chilometri, mentre si poteva, spendendo molto meno, sistemare i suddetti senza tetto in decenti abitazioni, da costruire sulla strada rotabile o nei pressi della frazione Mauro con brevissimo allacciamento alla nazionale di Potenza al fosso Mattina, non ritenga doveroso ed urgente rivestire, con poca spesa, almeno il breve tunnel già esistente che potrebbe, non sistemato procurare altre frane e vittime e feriti in una popolazione che manca finanche dell'infermeria in caso di altri danni e sciagure (1869).

RISPOSTA. — Sono già note all'onorevole interrogante le ragioni che hanno indotto questa Amministrazione a prescegliere, per il trasferimento dell'abitato di S. Arcangelo, la zona in contrada S. Brancato anzichè quella nel rione Mauro.

Per quanto riguarda l'asserito mancato pagamento all'impresa appaltatrice degli alloggi in via di costruzione in contrada S. Brancato, si fa presente che all'articolo 4 del contratto di cottimo in data 27 settembre 1955 n. 7165 di rep. è detto: « Ai pagamenti dipendenti dalla esecuzione del presente atto si potrà provvedere solo quando saranno disponibili i fondi dell'esercizio finanziario 1955-56 ». Tale clausola venne anche inserita nelle lettere di invito alla gara ufficiosa per l'accollo dei lavori.

Si precisa peraltro che in data 5 febbraio u. s. è stato emesso a favore dell'impresa appaltatrice un mandato di pagamento per l'importo di lire 9.193.000.

Per quanto riguarda il rivestimento del tunnel di cui è cenno nell'interrogazione si fa presente che essendosi verificato, a causa delle infiltrazioni delle acque piovane nel sottosuolo, il franamento di alcune grotte scavate in terreno argilloso, di proprietà del Comune di Sant'Arcangelo e sottostanti alla piazza Roma, Via Valle e Vico Orsini ed altresì a causa del continuo disgregamento del terreno che metteva in pericolo non solo le citate vie ma anche i fabbricati adiacenti tra cui la Chiesa Madre, questo Ministero in base alla perizia numero 19567 del 21 dicembre 1953 eseguì, nei limiti delle somme disponibili, alcune opere di rivestimento e di rafforzamento delle grotte stesse che, essendo in prosecuzione l'una con l'altra, vengono a costituire una vera e propria galleria. Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori di rivestimento venne compilata dall'Ufficio del Genio civile competente una perizia in data 6 gennaio 1955 che non è stata poi finanziata in quanto, su proposta dello stesso Ufficio, si è ravvisata la necessità di utilizzare tutti i fondi disponibili per l'esecuzione delle opere di consolidamento del rione Castello dello stesso abitato di S. Arcangelo.

Tali opere si sono, infatti, rivelate ben più urgenti ed indilazionabili del rivestimento in questione come riconosceva lo stesso onorevole interrogante il quale, nella precedente sua interrogazione n. 324 invocava provvedimenti « per sistemare la paurosa frana dell'abitato di S. Arcangelo, che da oltre quattro mesi continua a rovinare abitazioni e strade del paese causando circa 400 senza tetto » mentre ora parlando « di molti milioni spesi senza nessun utile per la popolazione » sembra non attribuire più la stessa importanza al pericolo che incombe sull'intero popoloso rione Castello.

Si fa, comunque, presente che allo stato attuale il mancato completamento dei lavori di rafforzamento della galleria di cui sopra non desta particolari preoccupazioni.

D'altra parte, la nota mancanza di fondi per opere di consolidamento non consente a questo Ministero di provvedere nel corrente esercizio al finanziamento dell'opera in argomento; non si mancherà di tenere l'opera stessa in particolare evidenza ai fini del suo finanziamento non appena le disponibilità di bilancio lo consentiranno.

Il Ministro
ROMITA.

MASTROSIMONE. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano urgente e indispensabile provvedere alla necessità dei primi veri soccorsi con indumenti, viveri e medicinali alle popolazioni del Corletano in Lucania nei Comuni di Corleto, Viggiano, Moliterno, Montemurro, Armento, Galicchio, Missanello, Guardia Perticara e Sant'Arcangelo, e specie quest'ultimo Comune dove essendo inutilmente giunti numero 15 pompieri da Napoli hanno portato unicamente e per beffa due, dico due, sacchi di pasta, consumata rapidamente dagli stessi vigili del fuoco che per tutto il resto sono stati « spesati » da quel povero Comune.

S'invoca altresì per tutti i suddetti Comuni addirittura immiseriti per il persistere della catastrofica caduta della neve, la istituzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento atti ad alleviare al più presto le disagiatissime condizioni di quelle così colpite popolazioni della Lucania (1948).

RISPOSTA. — I comuni menzionati dall'onorevole interrogante sono stati riforniti di viveri e indumenti e, all'occorrenza, di medicinali nella stessa misura proporzionale e con la stessa sollecitudine con le quali si è venuto incontro alle necessità degli altri centri abitati della Provincia di Potenza.

A tutt'oggi i Comuni di cui trattasi hanno beneficiato complessivamente di sovvenzioni straordinarie pari a lire 3.865.000; per quanto concerne la somministrazione di medicinali i Comuni di Corleto Perticara e Viggiano sono stati adeguatamente riforniti per via aerea, quelli di Montemurro, Gallicchio, Armento e di Guardia Perticara per via ordinaria e con mezzi diversi.

Altre provvidenze in viveri sono in corso di distribuzione da parte della Prefettura e della P.O.A.

Circa l'attuazione di iniziative intese ad impiegare la mano d'opera disoccupata sono attualmente già in funzione cantieri di lavoro nei Comuni di Montemurro e di Moliterno, quest'ultimo per settecento giornate lavorative; altro cantiere sarà prossimamente aperto in Comune di Corleto Perticara.

Per quanto riguarda la particolare situazione del Comune di S. Arcangelo, devesi far presente che tale centro, salvo un breve periodo di tempo, non è mai rimasto isolato, ed in conseguenza è stato quasi costantemente nella possibilità di potersi approvvigionare attraverso le normali comunicazioni stradali.

Per quanto concerne la colonna dei Vigili del fuoco che, secondo l'onorevole interrogante, avrebbe trasportato al Comune di S. Arcangelo due soli sacchi di « pasta » va precisato che il detto drappello recava, nella circostanza, soccorsi in viveri destinati ad altri centri abitati, bloccati dalla neve, per raggiungere i quali dovè attraversare l'abitato del menzionato Comune; a quest'ultimo la colonna recò, invece, sempre nella stessa occasione, e per aderire a specifica richiesta avanzata alla Prefettura di Potenza da quel Sindaco, tre sacchi di « posta »,e non di « pasta » per il quale ser-

vizio il Sindaco stesso offrì loro, in segno di gratitudine, il pranzo di mezzogiorno che fu consumato nel breve tempo di sosta.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

MERLIN Angelina. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale sarà in seguito all'applicazione delle leggi delegate, la sistemazione giuridica ed economica degli istruttori pratici presso le scuole professionali e gli istituti industriali, che svolgano da parecchi anni la loro missione. Assunti in servizio anche se non muniti del titolo ora richiesto di « perito industriale » sembra all'interrogante che per ragioni di umanità e di buon senso non si possano declassare quelli che hanno al loro attivo anche decenni d'insegnamento lodevole, certificati professionali e superate prove di esame, ma debbano essere mantenuti al loro posto (1945).

RISPOSTA. — Coi decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1277 e n. 1278 si provvedeva alla revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica delle scuole di avviamento professionale.

All'articolo 12 del decreto legge n. 1277 e all'articolo 10 del decreto legge n. 1278, si stabiliva che gli assistenti, i capi officina, i tecnici agrari, ecc. in servizio all'entrata in vigore dei decreti citati, assunti, rispettivamente, ai posti previsti dalla tabella C allegata alla legge 15 giugno 1931 n. 889 e dalla tabella A, parte terza, allegata alla legge 22 aprile 1932, n. 490, fossero inquadrati nei corrispondenti ruoli a seguito di giudizio di idoneità da accertare mediante ispezione.

Le ispezioni predette furono eseguite con la massima benevolenza possibile e la gran parte del personale tecnico trovò così adeguata sistemazione. I pochissimi esclusi erano in condizioni di così grave impreparazione che nulla si potè fare per essi.

Le norme emanate a seguito della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 (Legge delega) non hanno innovato lo status del personale tecnico compreso nei ruoli transitori, di cui all'articolo 14 del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1277 e articolo 10 del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1278, personale che, come è noto, gode di status di personale civile, non essendo risultato idoneo all'insegnamento tecnico pratico. Non è dato ora anticipare le eventuali soluzioni che, nel quadro della riforma dello stato giuridico del personale direttivo ed insegnante (compresi gli insegnanti tecnici pratici), potranno essere adottate nei confronti del personale tecnico compreso nei ruoli transitori, di cui sopra è cenno. In ogni caso il Ministero terrà in evidenza le aspirazioni del personale in parola per quelle favorevoli determinazioni che risultassero collimanti col superiore interesse della Scuola.

Il Ministro
ROSSI.

MONTAGNANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritiene necessario impartire ai propri uffici le opportune direttive in modo che venga esaminato ed approvato al più presto il progetto per l'edificio scolastico da costruirsi a cura del Comune di Salerano sul Lambro (Milano), progetto inoltrato da molto tempo al Ministero dei lavori pubblici a tramite del Provveditorato alle Opere pubbliche di Milano (1912).

RISPOSTA — Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1955, n. 16053, è stato approvato nell'importo di lire 21.000.000, il progetto concernente la costruzione dell'edificio scolastico nel Capoluogo del Comune di Salerano sul Lambro (Milano), ed è stato, altresì, concesso, all'Ente anzidetto, il contributo dello Stato previsto dalla legge 3 agosto 1949, numero 589.

Con foglio in data 26 gennaio u. s. n. 959 si è provveduto a dare notizia di quanto sopra all'Amministrazione comunale interessata, alla quale sono state impartite opportune istruzioni per l'esecuzione dei lavori.

Il Ministro
ROMITA.

PALLASTRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno consigliato la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 dell'11 gennaio 1956, che introduce una discriminazione di merito fra le lauree a carattere tecnico, basata sul numero di anni necessari a conseguirla.

È noto che nel precedente ordinamento delle carriere tale differenziazione non esisteva, in quanto il concetto degli anni necessari a conseguire una laurea non può costituire una graduatoria di merito o di valore.

La nuova disposizione si traduce in un intollerabile declassamento della laurea in scienze agrarie, e ciò mentre si richiedono tecnici sempre meglio preparati in un Paese, in cui l'agricoltura rappresenta ancora la base della sua struttura economica.

È superfluo aggiungere che la nuova norma avrà come conseguenza di far disertare gli studi agrari dagli elementi più dotati ed impoverirà i quadri dell'Amministrazione statale degli elementi migliori, tanto più che questa offre ai dottori in scienze agrarie una carriera lenta ed assai poco brillante, come si può desumere da un raffronto, ad esempio, tra la diversa percentuale di gradi elevati esistenti nel Corpo del Genio civile e quella del Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura che hanno una consistenza numerica, pressochè uguale.

Un'altra prova dell'insufficienza numerica di questi elementi nel ruolo tecnico dell'agricoltura si ha nel fatto che il 25 per cento degli Ispettori provinciali sono retti da funzionari di grado inferiore che, pur avendo retto lodevolmente gli uffici loro affidati, non possono conseguire la promozione per deficienza di posti in organico.

Ciò premesso, si chiede se il Governo non intende promuovere una revisione del secondo comma dell'articolo 12, di cui si è fatto cenno insieme ad un più adeguato riordinamento dei ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura, insufficienti quantitativamente e gerarchicamente a realizzare gli importanti compiti di politica agraria che si intendono perseguire (1925).

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che con la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 dell'11 gennaio 1956, non si è inteso introdurre una discriminazione di merito fra le lauree a carattere tecnico, nè fra queste e quelle a carattere amministrativo in quanto nessuna graduatoria può essere consentita tra i diversi diplomi di laurea previsti dal vigente ordinamento universitario.

La norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 12 citato è basata solo sul riconoscimento del maggiore tempo e dei maggiori sacrifici richiesti per conseguire alcune lauree rispetto ad altre e quindi per adire quelle carriere che tali lauree presuppongono.

Infatti, ove si consideri che la promozione a consigliere di 2ª classe si consegue a ruolo aperto, ossia senza limitazioni di posti, dopo appena un biennio di servizio, apparrà evidente che il legislatore nell'accordare il beneficio dell'accesso alla seconda qualifica (consigliere di 2ª classe) ai giovani in possesso di laurea per il cui conferimento è previsto un corso di studi universitari della durata di almeno 5 anni oppure in possesso di altra laurea purchè seguita da corsi di specializzazione attinenti alla specifica carriera, ha inteso porre tutti i giovani laureati che accedono alle diverse carriere direttive su un piano di parità.

Quanto all'adeguamento dei ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste alle effettive esigenze del servizio, si comunica che la questione verrà esaminata dal Governo, ai sensi dell'articolo 5 della legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, in sede di revisione dei ruoli organici di tutto il personale civile dello Stato.

Il Ministro
GONELLA.

PALLASTRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui con l'articolo 14 del decreto presidenziale n. 19 dell'11 gennaio 1956 è stato soppresso il terzo comma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e se è stato tenuto conto in tale soppressione dell'impegno preso dal Governo di non ledere in alcun modo i

« diritti quesiti » e della volontà espressa dal Parlamento che precedentemente nel 1952, in occasione della discussione del disegno di legge che poi divenne la legge n. 202 dell'8 aprile 1952 ebbe a respingere, su proposta dell'onorevole Sullo ed appoggiata da tutti i componenti la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, fra cui l'onorevole Petrilli — Presidente del Consiglio di Stato e già Ministro della riforma burocratica — l'articolo 17 del prefato disegno che si proponeva quanto è stato disposto con l'articolo 14 del precitato decreto presidenziale, e ciò in evidente aperto spregio della volontà espressa dal Parlamento, che nella stessa legge delega (vedesi articolo 2, punto n. 17 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ha voluto garantire al personale la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite (1926).

RISPOSTA. — Al riguardo si osserva che la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, disposta con l'articolo 14 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956 n. 19, è stata determinata dalla necessità di adeguare il trattamento dei dipendenti dell'U.N.S.E.A. a quello degli altri dipendenti dello Stato. Ed invero essendosi con il decreto presidenziale n. 19 riconosciuta al personale civile dello Stato la possibilità di aumenti periodici costanti in numero illimitato ed in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nelle stesse funzioni, non vi era motivo almeno di mantenere ferma per i dipendenti dell'U.N.S.E.A., la disposizione della legge n. 64.

Quanto poi ad una eventuale lesione dei « diritti quesiti » di detto personale, lesione che sarebbe conseguenza della abolizione della disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 9, si fa notare che dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto presidenziale n. 19 deriva al personale dell'U.N.S.E.A. un sensibile vantaggio patrimoniale giacchè oltre al numero illimitato degli aumenti periodici gli aumenti stessi verranno calcolati non più sul solo stipendio, esclusa ogni indennità, ma sullo stipendio conglobato.

Il Ministro
GONELLA.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali speranze possano essere nutrite per il prossimo futuro circa la costruzione della importantissima autostrada Milano Bologna-Ancona-Pescara essendo per ora stata esclusa l'attuazione di essa nel tratto Bologna-Ancona-Pescara; se non ritenga necessario disporre la realizzazione dell'autostrada in parola nell'intero suo tratto, contemporaneamente alla Milano-Bologna Roma-Napoli (1808).

RISPOSTA. — L'attuazione del collegamento autostradale di Bologna con Ancona e Pescara — già previsto nel programma di massima allegato alla legge 21 maggio 1955 n. 463 — è condizionata alla disponibilità o meno di nuovi stanziamenti di fondi oltre quelli fissati con la detta legge, fondi questi che risultano già totalmente impegnati per la costruzione delle autostrade di prima realizzazione, determinate col decreto interministeriale 15 ottobre 1955, n. 14158 e tra le quali, come è noto, l'autostrada Bologna Pescara non risulta compresa.

Esorbita, pertanto, dalle facoltà del Ministro dei lavori pubblici disporre la costruzione dell'autostrada in parola contemporaneamente a quella della « Milano Napoli ».

Il Ministro
ROMITA.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per domandare di volere, attraverso i suoi Uffici, stabilire quanto vi sia di vero nella notizia pubblicata il 6 gennaio dal Settimanale « Il Borghese » secondo la quale, alla signora De Angelis di Spoleto, si saregge presentato, alla vigilia di Natale, l'Ufficiale giudiziario per reclamare il pagamento di lire 8.000, quale rimborso spese per la fucilazione del figlio, Tenente della Repubblica Sociale, avvenuta, ad opera di Partigiani, durante la guerra civile nel 1945;

e per chiedere, qualora la strabiliante notizia risultasse esatta, quali rigorosi provvedimenti intenda prendere contro funzionari di tanto basso livello morale e quali disposizioni emanare onde fatti tanto dolorosi non abbiano a ripetersi (1827).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che la cancelleria del Tribunale di Sondrio, in sede di appuramento degli articoli arretrati del campione penale, ha effettivamente fatto notificare agli eredi di De Angelis Giacomo avviso di pagamento per il recupero di spese processuali. Subito dopo, però, lo stesso ufficio avendo rilevato che il De Angelis era stato condannato alla pena di morte e che non doveva, quindi, procedersi al recupero di spese di giustizia, ha sospeso gli atti esecutivi ed ha archiviata la pratica, provvedendo, nel contempo, all'annullamento dell'articolo iscritto a campione.

Comunque il Ministero di grazia e giustizia ha disposto indagini per accertare le eventuali responsabilità.

Il Sottosegretario di Stato
SCALFARO.

PAPALIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quanta verità ci sia nella voce largamente diffusa della prossima soppressione del tronco ferroviario Cerignola-Cerignola Campagna dalla quale evidenti gravi danni deriverebbero ai cittadini di quel Comune.

Chiedo anche di sapere se vi sono particolari motivi nella prassi o nella legge che consigliano alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato di non rispondere alle richieste di delucidazioni avanzate dalle Amministrazioni comunali interessate per placare l'ansia delle loro popolazioni (1954).

RISPOSTA. — La situazione della linea Cerignola Città-Cerignola Campagna è stata ampiamente esaminata dai competenti organi dell'Amministrazione ferroviaria, ed esclusivamente elementi tecnici ed economici hanno imposto la sostituzione dell'esercizio ferroviario con quello automobilistico.

Ai motivi già esistenti per la soppressione del servizio ferroviario, si è venuta ad aggiungere — dopo la decisa elettrificazione della Foggia-Bari — la considerazione che era impossibile lasciare in esercizio il tronco in questione con trazione Diesel ed a vapore, mentre la spesa per l'elettrificazione si sarebbe rilevata del tutto ingiustificata, dato l'esiguo volume di traffico della linea, e ne avrebbe accresciuto sensibilmente il già rilevante dissesto.

Si tratta però della semplice e sola sostituzione del mezzo di trasporto, poichè non verrà apportata alcuna modificazione nè al numero delle corse effettuate nè alle tariffe che resteranno quelle ferroviarie ordinarie e ridotte, di qualsiasi specie e tipo, sia per i viaggiatori sia per le merci.

Continueranno anche a funzionare gli attuali scali ferroviari.

I viaggiatori beneficeranno invece dell'immediato vantaggio di essere trasportati fino al centro cittadino in quanto il capolinea dell'autoservizio verrà stabilito in via Roosevelt.

Parimenti i trasporti delle merci potranno essere effettuati fino a domicilio dato che il servizio si svolgerà con carrelli stradali.

In complesso il provvedimento, mentre da un lato mira a sollevare il *deficit* ferroviario da spese dimostratamente improduttive, dall'altro tiene conto di tutte le esigenze del traffico locale e ne migliora il servizio.

Per quanto riguarda la seconda richiesta della S. V. Onorevole, informo che dal 13 dicembre u.s. l'Amministrazione ferroviaria fece presenti al sindaco di Cerignola le sue intenzioni e che anche recentemente a detta Autorità sono state fornite notizie e delucidazioni direttamente dal Capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Bari, a ciò appositamente autorizzato.

Il Ministro
ANGELINI.

PASTORE Raffaele. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il motivo perchè non vengono eseguite le pubblicazioni previste dall'articolo 17 del regolamento 16 luglio 1936, n. 1706, per la vendita del tronco tratturale Canosa-Montecarrava, concesso dal 1937 a circa settanta contadini di Canosa, con contratti precari, in quanto gli attuali concessionari, che hanno trasformato quei terreni in vigneti, riuniti in cooperativa, a pubblicazione avvenuta, intendono avvalersi del diritto di prelazione stabilito dall'articolo 9

lettera B del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244 (1694).

RISPOSTA. — I terreni del tronco tratturale Canosa-Montecarafa, della superficie complessiva di ettari 28.28.43, risultano in parte, e cioè per ettari 22.13.46, dati in concessione precaria, dal 1936, a quarantanove contadini, soci della cooperativa fra ex combattenti di Canosa di Puglia, e per ettari 6.14.97 in detenzione a diciannove mutilati della guerra 1915-18, i quali nel 1923 ne avevano effettuata la occupazione abusiva.

Per i terreni dati in concessione precaria alla cooperativa era stata autorizzata la vendita alla cooperativa stessa con provvedimento 11 luglio 1941, n. 4667, in applicazione dell'articolo 21 del regio decreto 16 luglio 1936, numero 1706.

Senonchè, gli eventi bellici e la situazione del periodo post-bellico non hanno consentito alla cooperativa di addivenire alla stipulazione. Normalizzatasi la situazione, neppure si è potuto stipulare il contratto per il sopravvenuto scioglimento della cooperativa.

Ciò non ha causato, però, soluzione di continuità nell'uso del terreno da parte dei soci, i quali hanno continuato nella coltivazione e nelle opere di miglioria fino al 1953, anno in cui la cooperativa è stata ricostituita dagli stessi soci.

Trattative sono ora in corso per la vendita del terreno di cui trattasi ed il contratto potrà, finalmente stipularsi non appena la cooperativa avrà completato la documentazione prescritta.

Per la parte di terreno in detenzione ai diciannove contadini, mutilati della guerra 1915-18, potrà operarsi la legittimazione a norma dell'articolo 7 del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1706.

Ciò premesso, si chiarisce che, essendo in atto il trasferimento della proprietà e la legittimazione del possesso, ed essendo la situazione di fatto corrispondente a quella di diritto, non occorre, per la liquidazione dei terreni tratturali, la pubblicazione prevista dall'articolo 17 del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1706, per la destinazione preliminare dei suoli tratturali.

Il Ministro
COLOMBO.

PERRIER. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere, sia attualmente che per l'avvenire, onde ovviare alla crisi invernale del rifornimento della nafta che nelle maggiori città mette in gravi difficoltà il riscaldamento degli ospedali e delle scuole, pur essendo la nafta disponibile al così detto mercato nero (1919).

RISPOSTA. — Questo Ministero, con determinazione del 6 febbraio u.s., ha provveduto a sbloccare le « scorte d'obbligo » di olio combustibile, esistenti sia presso le raffinerie che presso i depositi commerciali, al fine di fronteggiare le maggiori richieste che si sono verificate per tale prodotto, in relazione all'attuale eccezionale irrigidimento della temperatura.

Tale provvedimento è stato adottato di seguito a quello, in data 1° febbraio u.s., del Comitato interministeriale prezzi, con cui si è provveduto ad aumentare di lire 1.000 la tonnellata il prezzo dell'olio combustibile, in modo da avvicinarlo ai livelli dei prezzi raggiunti sul mercato internazionale.

Si ha ragione di ritenere che le provvidenze disposte possano, se non eliminare, almeno mitigare in parte le cause degli inconvenienti che oggi si riscontrano nell'approvvigionamento di detto combustibile.

Circa i provvedimenti avvenire — a parte la circostanza che le odierne difficoltà si sono, in parte, acuite per un forte aumento della domanda, dovuto al repentino ed eccezionale irrigidimento della temperatura — si ha ragione di ritenere che eventuali future crisi di olio combustibile potranno essere fronteggiate sia con un miglioramento nelle rese delle raffinerie nazionali, e, quindi, con una maggiore produzione (il problema è attualmente allo studio di un Comitato di esperti), sia ancora con la istituzione di un metodo che possa automaticamente portare il prezzo dell'olio combustibile allo stesso livello dei prezzi internazionali (in aumento o ribasso) come del resto viene oggi praticato per altri prodotti essenziali (esempio carbone).

Con tale provvedimento, che trovasi allo studio del Comitato interministeriale prezzi, si

renderà possibile integrare le disponibilità del mercato nazionale con quantitativi di importazione.

Il Ministro
CORTESE.

PERRIER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere, pur rispettando naturalmente le esigenze della circolazione stradale, per superare i gravi inconvenienti lamentati dalla categoria degli artigiani carradori in Piemonte, in conseguenza della procedura della omologazione dei rimorchi agricoli, prescritta dalla circolare Ministero trasporti n. 1968(26)627 del 28 febbraio 1955, n. 91/1955 (1920).

RISPOSTA. — Le esigenze della sicurezza della circolazione su strada e del traffico attuale hanno reso indispensabile la regolamentazione dell'impiego su strada delle macchine agricole ed in particolare delle trattrici agricole e dei relativi rimorchi che sempre in maggiore misura vengono utilizzati per il trasporto su strada di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario.

Le disposizioni sui rimorchi agricoli date con la circolare 91/1955 del 28 febbraio 1955, sono state determinate anche dalla necessità di disporre per tali veicoli caratteristiche diverse da quelle dei carri a trazione animale stante il notevole peso complessivo (fino a 120 quintali) consentito dalle nuove norme sui pesi rimorchiabili contenute nella circolare succitata.

L'applicazione di detta circolare è stata preceduta da un periodo transitorio iniziatosi nel 1953 e protrattosi con successive proroghe fino alla fine del 1955 che ha dato modo a questo Ministero di regolarizzare la situazione del parco rotabile esistente ed alle Ditte costruttrici di adeguare la propria produzione e la propria attrezzatura alle nuove esigenze.

Si ha ragione di ritenere peraltro che da tali norme sia derivato un beneficio piuttosto che un danno economico alle officine costruttrici di rimorchi, che si sono adeguatamente attrezzate. Infatti la eliminazione di numerosi esemplari già in circolazione non presentanti le caratteristiche richieste ha causato considerevole impulso alla produzione di nuovi rimorchi agricoli; molte Ditte (circa 70 di tutte le regioni) per la maggior parte a carattere artigiano, hanno richiesto l'omologazione dei prototipi di rimorchi adeguandosi alle nuove esigenze e con il miglioramento dell'attrezzatura d'officina hanno anche incrementato la produzione.

L'attività delle piccole officine artigiane non attrezzate per la produzione di serie non si ritiene sia stata compromessa. È stata infatti contemplata la possibilità di collaudare i singoli esemplari di rimorchi senza richiederne la omologazione. La procedura per ottenere il collaudo (domanda, calcolo di verifica delle strutture portanti e disegni complessivi del veicolo) rappresenta il minimo indispensabile che si deve chiedere per formulare un giudizio tecnico sulle possibilità e sull'efficienza del veicolo e per poter rilevare i dati (compreso il peso complessivo a pieno carico) da riportare sul documento che viene rilasciato ad ogni rimorchio agricolo per la circolazione su strada.

Si fa rilevare inoltre che i rimorchi agricoli di peso complessivo inferiore ai 15 quintali possono circolare su strada senza che siano sottoposti ad accertamenti di sorta e privi del documento di circolazione. Tale categoria di rimorchi, che per la modesta portata non richiede particolari caratteristiche e garanzie di costruzione, rappresenta un sicuro campo di attività per gli artigiani che svolgono il mestiere di carradori.

Per quanto riguarda la particolare situazione che si sarebbe verificata in Piemonte si fa presente infine che sono in corso di studio dei provvedimenti che — senza modificare la procedura data nelle linee generali dalla circolare in questione — possano soddisfare, almeno in parte, le esigenze degli artigiani locali.

Il Ministro
ANGELINI.

RAVAGNAN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e come intenda adoperarsi, con la sollecitudine che l'urgenza comporta, affinchè l'Ateneo Veneto possa disporre dei dieci milioni occorrenti ad evitare

il crollo dell'edificio in cui ha sede, edificio che è uno dei più notevoli monumenti storico-artistici di Venezia (1718).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che il Ministero è venuto nella determinazione di concedere un contributo nella misura di lire 5 milioni, per concorrere alle spese di restauro dell'Ateneo Veneto, accollandosi il Genio civile ed il comune di Venezia l'onere della rimanente complessiva somma di circa 10 milioni necessaria al restauro medesimo.

Si fa presente, però, che tale contributo non potrà essere erogato prima del prossimo esercizio finanziario, data la attuale indisponibilità di fondi.

Il Ministro
ROSSI.

RAVAGNAN. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere la situazione attuale del progetto di costruzione del sanatorio promosso dai Consorzi antitubercolari di Treviso-Venezia nella zona di Valdobbiadene, e ciò dopo la decisione dell'Alto Commissariato di fare riprendere i lavori di costruzione su nuove basi, e inoltre per conoscere il pensiero dell'Alto Commissariato circa il nuovo progetto del Consorzio antitubercolare di Treviso (1929).

RISPOSTA. — A seguito della diminuita necessità di posti letto per il ricovero di tubercolotici adulti in sanatori di montagna, i Consorzi provinciali antitubercolari di Treviso e Venezia, d'intesa con questo Alto Commissariato, sono venuti nella determinazione di soprassedere alla realizzazione del sanatorio di Valdobbiadene, utilizzando le opere già eseguite per la costruzione di un Istituto climatico infantile.

Tale Istituto verrà realizzato a cura del Consorzio provinciale antitubercolare di Treviso.

Il progetto esecutivo completo è in corso di avanzata compilazione e si ritiene che possa essere presentato entro la fine del mese di marzo all'approvazione degli Organi competenti.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ritiene che la realizzazione di un Istituto climatico infantile corrisponda alle esigenze dell'assistenza antitubercolare.

Le particolarità tecniche dell'Opera saranno oggetto di esame in sede di approvazione del progetto.

L'Alto Commissario
TESSITORI.

RODA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà ultimata la costruzione dell'autostrada Voltri-Albisola, che, secondo i programmi a suo tempo predisposti avrebbe dovuto aprirsi al traffico, al più tardi entro i primissimi mesi del 1956.

Poichè notizie pubblicate sulla stampa accennano ad un ritardo di oltre due anni nell'esecuzione dei lavori, ritardo che si vuole sia unicamente dovuto a mancanza di stanziamenti adeguati, si richiedono precisazioni in merito, facendo osservare che, ove dette notizie risultassero fondate, potrebbe apparire già sin da ora eccessivamente ambizioso e comunque di assai difficile realizzazione il nuovo piano di autostrade, approvato nella scorsa primavera dal Parlamento (fra cui la Chiasso-Napoli) se, per un percorso di soli 26 chilometri (i cui primi stanziamenti di fondi risalgono al 1951) già si dovessero registrare i ritardi lamentati dalla stampa (1809).

RISPOSTA. — La legge 2 aprile 1951, n. 314 concesse all'A.N.A.S. uno speciale stanziamento di 8 miliardi e mezzo (ripartiti in cinque esercizi finanziari) per la costruzione del tratto centrale Voltri-Albisola dell'autostrada Genova-Savona.

La suddetta previsione di spesa fu basata su un progetto di massima a suo tempo studiato; senonchè all'atto esecutivo si sono verificate molteplici condizioni sfavorevoli che non hanno consentito di poter completare la opera del predetto finanziamento.

Le maggiori spese sono derivate da un maggior numero e da un maggior costo delle opere d'arte da costruire, tutte di grande importanza data la natura montuosa e panoramica

delle zone attraversate; da indennità di espropriazione che in qualche caso — secondo stime giudiziarie — hanno raggiunto valori anche dieci volte superiori a quelli prevedibili; e dall'aumento che i prezzi dei materiali e della mano d'opera hanno subito dal 1951 in poi.

La Voltri-Albisola è stata suddivisa in 19 lotti: di essi ne sono stati appaltati 18 comprendenti il tratto Voltri-Celle Ligure; l'ultimo lotto Celle Ligure-Albisola è stato escluso inquantochè la previsione di spesa di lire 1.600.000.000, occorrente per la sua costruzione non ha trovato, per i motivi sopra esposti, il relativo finanziamento.

I lotti già ultimati e quelli in istato di avanzata costruzione consentiranno di aprire al traffico entro il prossimo mese di marzo il tratto Voltri-Arenzano, ed alla fine del prossimo mese di giugno il susseguente tratto Arenzano-Varazze; la transitabilità da Varazze a Celle Ligure potrà essere data, salvo imprevisti, verso la fine del corrente anno.

Per finanziare il completamento dell'autostrada Genova-Savona mediante la costruzione dei due tratti estremi Genova-Voltri e Celle Ligure-Albisola-Savona l'A.N.A.S. ha chiesto al Ministero del tesoro l'autorizzazione a contrarre mutui in base all'articolo 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che consente, appunto, tali operazioni per la costruzione di autostrade a cura diretta dell'A.N.A.S.

Il Ministro
ROMITA.

RODA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui la rivalutazione delle pensioni riguardanti gli ex dipendenti delle Aziende telefoniche private non è ancora diventata operante, malgrado che i Ministeri finanziari abbiano già dato la loro approvazione a tale rivalutazione, così come contemplata dal disegno di legge n. 904; se non sia pertanto il caso di sollecitare l'*iter* legislativo del cennato disegno di legge, tenendo presente che dal 1° gennaio 1953 gli interessati attendono invano il pagamento dei loro arretrati: e trattasi di lavoratori che usufruiscono di pensioni che, nel migliore dei casi, non superano le lire 12.000 mensili (1909).

RISPOSTA. — Sul disegno di legge concernente il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi telefonici hanno formulato talune proposte di modifiche i Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e delle poste e telecomunicazioni.

Lo scrivente confida che, una volta acquisita l'adesione di tutte le Amministrazioni interessate a seguito dei contatti in atto, il provvedimento in questione potrà sollecitamente seguire l'ulteriore corso.

Il Ministro
VIGORELLI.

RUSSO Luigi. — *Al Ministro della pubblica istruzione e al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per conoscere se non credono di rivolgere la loro attenzione alle rovine di Egnatia (Brindisi) al fine di meglio custodire i notevoli avanzi e di promuovere lo studio di un piano organico di scavi per creare le premesse di una migliore conoscenza di quella zona archeologica donde, con sistematica esplorazione, molta luce potrà venire alla storia della regione pugliese (1937).

RISPOSTA. — La questione oggetto della interrogazione è stata sottoposta all'esame dei competenti uffici del Ministero che dovranno in merito sentire anche il parere del Soprintendente alle Antichità di Taranto.

Mi riservo, pertanto, di dare, al più presto possibile, alla interrogazione una risposta precisa.

Il Ministro
ROSSI.

RUSSO Salvatore. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi i militari del Corpo Agenti di custodia, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, in servizio permanente nelle sedi ubicate oltre i 900 metri di altitudine, sono stati esclusi dai benefici del Decreto Presidenziale n. 807 dell'11 settembre 1950 (integrazione vitto e generi di conforto per militari in particolari condizioni di servizio) per gli esercizi finanziari 1951-52,

1952-53, mentre risulta che tali benefici furono riconosciuti ai militari delle altre Forze armate, residenti nelle stesse località (1857).

RISPOSTA. — Si ha il pregio di comunicare che in sede di elaborazione dello schema di provvedimento, divenuto poi legge 18 ottobre 1955, n. 989, per l'estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, delle integrazioni di vitto e dei generi di conforto previsti a favore del personale militare dell'Esercito per gli stessi esercizi, il Ministero di grazia e giustizia aveva chiesto che tra il personale del predetto Corpo da ammettere alla concessione di un'integrazione di vitto fosse compreso anche quello « in servizio permanente in sedi oltre i metri 900 di altitudine ». Questo Ministero al riguardo osservò che non era possibile tale inclusione in quanto le tabelle contenute nell'appendice n. 1 annessa agli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi 1951-52 e 1952-53 non prevedevano la concessione d'integrazioni di vitto ai militari dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente in sedi oltre i 900 metri di altitudine, ma soltanto a favore delle « truppe alpine in esercitazioni continuative oltre i 900 metri di altitudine » (esercizio finanziario 1951-52) o delle « truppe alpine in esercitazioni continuative e altre truppe in esercitazioni continuative oltre i 900 metri di altitudine » (esercizio finanziario 1952-53).

Si precisa, inoltre, che un'integrazione di vitto per il personale in servizio permanente in sedi oltre i 900 metri di altitudine non era prevista nei due esercizi suindicati neppure a favore degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della guardia di finanza. Infatti le leggi di approvazione degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e delle finanze per gli esercizi stessi stabilivano che le integrazioni di vitto ed i generi di conforto da concedere al personale dei due Corpi predetti erano fissati in conformità delle tabelle allegate agli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa, di cui si è detto sopra.

L'eventuale somministrazione di un'integrazione di vitto che fosse stata effettuata nei due suddetti esercizi a personale delle Armi e Corpi citati, costituirebbe un'indebita concessione che porterebbe ad un'azione di recupero, ma non giustificherebbe l'attribuzione, ora per allora, della predetta integrazione di vitto al personale che non ne ebbe a fruire.

Il Sottosegretario di Stato
MOTT.

RUSSO Salvatore. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza del trattamento indegno ed inumano usato ad alcuni nostri lavoratori, regolarmente emigrati negli Stati Uniti col viaggio gratuito, contratto di lavoro ed alloggio garantiti per un anno, i quali, come è accaduto al profugo di guerra Carmelo Di Maita di Giuseppe da Centuripe (Enna), non appena sbarcati a New York sono stati privati dei loro documenti ed abbandonati a se stessi senza mezzi di sussistenza e senza lavoro: se non ritiene opportuno fare dei passi adeguati presso il Governo degli Stati Uniti non soltanto allo scopo di risarcire i lavoratori interessati dei danni eventualmente subiti quanto per evitare che in avvenire fatti così incresciosi e deprecabili abbiano a ripetersi (1901).

RISPOSTA. — Non risulta agli atti del Ministero degli affari esteri alcuna pratica d'espatrio per gli Stati Uniti relativa al signor Carmelo De Maita, nè sono qui pervenute segnalazioni circa l'episodio cui si riferisce l'onorevole interrogante.

Se l'onorevole interrogante vorrà cortesemente fornire più precisi elementi al riguardo, sarà possibile disporre l'opportuna indagine del caso.

Il Sottosegretario di Stato
FOLCHI.

SALARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga necessario revocare la disposta soppressione della Commissione medica per le pensioni di guerra presso l'Ospedale militare di Perugia.

E ciò in quanto, a parte ogni altra considerazione, la Regione umbra, povera di comunicazioni, è collegata ad Ancona, ove si dovrebbero recare d'ora innanzi tutti gli invalidi ed i mutilati bisognosi di visita, da una sola ferrovia che attraversa solo ai margini la Regione stessa e gli interessati meritevoli di ogni riguardo dovrebbero invece subire insopportabili sacrifici (1877).

RISPOSTA. — L'argomento della soppressione di alcune Commissioni mediche per le pensioni di guerra, ha formato oggetto di interrogazione anche da parte di altri onorevoli Parlamentari.

Sulla questione si ritiene necessario chiarire che, in relazione alle diminuite esigenze del lavoro, questo Sottosegretariato ha predisposto un piano di ridimensionamento che comporta la soppressione di alcune Commissioni mediche per le pensioni di guerra di cui è meno sentita la necessità per il limitato numero di pratiche ad esse demandate.

In attuazione a tale piano che, peraltro, si inquadra nel programma governativo della riduzione della spesa, dieci Commissioni mediche, ivi compresa quella di Perugia, con il 1° del prossimo aprile, saranno soppresse.

L'Amministrazione non ritiene che la soppressione della Commissione di Perugia, che al 31 dicembre 1955 aveva una rimanenza di sole 26 pratiche non definite, sia lesiva degli interessi degli invalidi i quali possono essere avviati a quella di Ancona.

L'Onorevole interrogante sostiene che tale soluzione arrecherebbe « insopportabili sacrifici » alle categorie interessate stante la povertà dei mezzi di comunicazione della regione umbra.

Non si esclude che le comunicazioni ferroviarie in tale regione siano alquanto povere, ma non tali da arrecare « insopportabili sacrifici » agli utenti.

Se si pensa che un invalido residente a Vittoria impiega oltre 10 ore di treno per raggiungere Messina sede della sua Commissione medica, non si può dire che i residenti a Perugia, che possono recarsi ad Ancona in poco più di 4 ore, siano i più sacrificati.

Assicuro l'Onorevole interrogante che la soppressione della Commissione di Perugia non è che un provvedimento di ordinaria amministrazione relativo al riordinamento dei servizi periferici di questo Sottosegretariato che, soprattutto, non apporterà alcun danno alle categorie interessate.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

SALOMONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che con la legge 9 agosto 1954, n. 638, fu stanziata la somma di lire 12 miliardi, da ripartire in 12 esercizi, per la sistemazione dei fiumi e dei torrenti in Calabria;

che in ciascuno degli esercizi 1954-55, 1955-56 fu iscritta nei bilanci di previsione della spesa e impegnata soltanto la somma di lire 500 milioni, invece che di 1 miliardo;

si domanda se abbia predisposto nel bilancio 1956-57 la iscrizione della somma di 2 miliardi, in adeguamento alla quota annua spettante alla Calabria, allo scopo che non siano ulteriormente dilazionati i lavori urgenti da eseguirsi nella regione, in coordinamento con le opere previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, per sistemare i numerosi corsi d'acqua costituenti continua, imminente minaccia degli abitanti (1874).

RISPOSTA. — In relazione a quanto viene richiesto dall'onorevole interrogante si precisa che i 12 miliardi di lire destinati, sui fondi autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'esecuzione di opere idrauliche nella Calabria non furono ripartiti in ragione costante di 1 miliardo per esercizio dal 1954-55 al 1965-1966, ma la sua iniziale ripartizione è quella risultante dal seguente prospetto:

esercizio	1955-56 . .	L.	500.000.000
»	1956-57 . .	»	500.000.000
»	1957-58 . .	»	500.000.000
»	1958-59 . .	»	500.000.000
»	1959-60 . .	»	1.500.000.000
»	1960-61 . .	»	1.500.000.000
»	1961-62 . .	»	2.000.000.000
»	1962-63 . .	»	2.000.000.000
»	1963-64 . .	»	2.000.000.000
»	1964-65 . .	»	1.000.000.000
	TOTALE . . .	L.	12.000.000.000

Come si rileva dal prospetto che precede nessuna somma venne prevista per l'esercizio 1954-55 e di conseguenza nessuna iscrizione in bilancio potè essere effettuata.

Dallo stesso specchio si rileva che nessuna previsione di spesa è stata fatta per l'ultimo esercizio di applicazione della legge e cioè per il 1965-66.

Ne consegue che questo Ministero tenuto conto della particolare natura delle opere da eseguire, che richiedono lunghi e complessi studi al fine di conseguire una efficacia protettiva duratura e che quindi non avrebbero potuto avere immediata attuazione, ha contenuto in limiti più ristretti l'assegnazione dei primi esercizi, aumentandola progressivamente in quelli successivi, esaurendo l'intero stanziamento in 10 esercizi anzichè in 12 come previsto dalla legge.

Pertanto nel bilancio dell'esercizio 1956-57 è stata iscritta la somma di lire 500.000.000 come inizialmente previsto.

Il Ministro
ROMITA.

SPEZZANO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — I sottoscritti, avendo constatato come alcune Prefetture (ultima in ordine di tempo per quel che si conosce quella di Pistoia nei confronti del comune di Serravalle Pistoiese) continuino ad ostacolare adducendo pretestucci e comunque non rilevabili motivi di convenienza, i Comuni che intendono assumere in gestione diretta la riscossione delle imposte comunali, chiedono di interrogare gli onorevoli Ministri degli interni e delle finanze ognuno per la parte di propria competenza per sapere se non ritengano necessario, al fine di eliminare il lamentato inconveniente, richiamare l'attenzione dei Prefetti sul fatto che nel quadro della vigente legislazione, l'assunzione in gestione diretta delle imposte comunali costituisce la regola mentre del tutto eccezionale deve considerarsi la gestione appaltata e che, di conseguenza, le relative deliberazioni consiliari, giusta quanto concordemente ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Ad. gen. dic. 5 marzo 1952, numero 191) e come riconosciuto dallo stesso Ministero delle finanze, (dec. numero 4/7499 dell'8 ottobre 1953 su ricorso del comune di Mogliano) non sono soggette a speciale approvazione ma soltanto possono essere annullate dal Prefetto per motivi di legittimità a norma e nei termini dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1947, n. 530 (1928).

RISPOSTA. — Come è noto, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, i Comuni possono provvedere alla riscossione delle imposte di consumo o direttamente o mediante affidamento del servizio in appalto ad apposito assuntore; detti Enti, quindi, sono liberi di scegliere la forma di gestione che ritengono più opportuna e conveniente nel pubblico interesse.

Non risulta a quest'Ufficio che da parte degli organi prefettizi vengano frapposti ostacoli ai Comuni, che intendono condurre direttamente la gestione in parola.

Si osserva, peraltro, che gli atti con cui le Amministrazioni in questione deliberano di gestire in economia il servizio di cui trattasi sono soggetti, secondo il più recente insegnamento del Consiglio di Stato, (parere Adunanza generale 24 aprile 1952, n. 193/196) al controllo della G.P.A. ogni qualvolta — e trattasi, ovviamente, della maggiore parte dei casi — il diverso ordinamento dei servizi comporti ampliamenti d'organico, che implichino aumento degli stanziamenti di bilancio. Solo nei casi in cui, al contrario, il passaggio alla gestione diretta avvenga senza alcun aggravio di bilancio, la relativa deliberazione non va sottoposta all'esame dell'Organo tutorio. Si soggiunge che l'Amministrazione comunale deve altresì dimostrare di avere l'organizzazione e l'attrezzatura indispensabile per il servizio.

In relazione a quanto sopra, quest'Ufficio non ha interventi da svolgere nell'argomento.

Relativamente, infine, all'accenno contenuto nella interrogazione di cui sopra circa la gestione del servizio di riscossione delle imposte di consumo nel comune di Serravalle Pistoiese, si fa presente che la G.P.A. osservando che la gestione diretta costituiva per il Comune un esperimento pericoloso per il pareggio del bilancio e rilevando altresì che dalla deliberazione adottata dagli organi comunali non ri-

sultavano i motivi particolari che consigliassero di scartare *a priori* il mantenimento del servizio in appalto, non ha ritenuto, ad unanimità, di approvare il relativo atto consiliare.

Il Ministro
TAMBRONI.

TADDEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conscere se ritenga opportuno promuovere un provvedimento legislativo per la estensione ai profughi di qualsiasi provenienza delle disposizioni della legge n. 53 del 27 febbraio 1955 circa l'aumento di 5 o 7 anni ai fini del computo degli anni di servizio utile per la pensione, relativamente al personale di determinate categorie che abbiano richiesto l'esodo volontario dalle Amministrazioni statali (1826).

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che la legge sull'esodo volontario fu preceduta da possano essere invocate dalla categoria dei lunga ed ampia discussione in sede parlamentare ed ivi, anche al lume delle particolari esigenze delle Amministrazioni, furono enucleate le particolari categorie di personale per le quali potevano sussistere delle valide ragioni per la concessione del beneficio.

Le suddette ragioni non sembra, però, che possano essere invocate dalla categoria dei profughi per i quali, anzi, è stata sentita la necessità di assicurare possibilità e continuità di lavoro, mentre una risoluzione anticipata del rapporto d'impiego contraddirebbe al fine che ha ispirato le particolari provvidenze a favore della categoria.

D'altro canto, in sede di Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge di delega, riproposto il problema sull'esodo volontario e la decisione del Governo fu, come è noto, quella di prorogare la legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Il Ministro
GONELLA.

TADDEI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se siano vere le notizie divulgate dalla stampa secondo le quali — con decorrenza dal 1° marzo 1956 — il prezzo delle banane verrebbe aumentato da 400 a 475 lire al chilogrammo al solo scopo di accrescere gli introiti della azienda monopolio banane e malgrado che i prezzi di acquisto dai nostri coltivatori della Somalia e dell'Eritrea siano rimasti invariati e che sui mercati mondiali la tendenza dei prezzi delle banane sia al ribasso.

Aggiungo che tali notizie hanno prodotto unanimi sfavorevoli ripercussioni sia sui consumatori e sia sui predetti nostri coltivatori, giustamente preoccupati dell'inevitabile contrazione del consumo che deriverebbe dal suddetto, eventuale provvedimento (1930).

RISPOSTA. — La variazione del prezzo di vendita delle banane, con decorrenza 1° marzo, trova la sua ragione nella necessità di reperire maggiori entrate occorrenti per fronteggiare l'onere derivante dall'applicazione (articolo 22) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, relativo alla integrazione del conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale.

Pertanto il provvedimento non ha alcun rapporto col prezzo delle banane pagato sui mercati di acquisto.

Il Ministro
ANDREOTTI.

TERRACINI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere se non ritengano equo e doveroso adeguare le norme relative al trattamento di pensione riservato alle famiglie dei morti, mutilati e feriti a causa di servizio a quelle stabilite con la legge 18 agosto 1950, n. 648, a favore delle famiglie dei Caduti, Mutilati e Feriti a causa della guerra, legge riordinante le precedenti disposizioni sulle pensioni di guerra in gran parte svuotate per la progressiva svalutazione della moneta e le conseguenti crescenti difficoltà di vita; e in particolare se non ritengano necessario di provvedere a tale adeguazione per ciò che si riferisce ai benefici previsti agli articoli 56, 71 e 81 della legge richiamata (1741).

RISPOSTA. — Sulle pensioni di guerra, si fa presente che con la legge 4 maggio 1951, numero 306, e, successivamente, con la legge 27 dicembre 1953, n. 993, e con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, si è già provveduto a concedere, per quanto è stato possibile, ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie i benefici accordati ai pensionati di guerra.

Occorre peraltro considerare che non sempre è possibile estendere ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie le particolari disposizioni vigenti per i titolari di pensioni di guerra, date le diversità sostanziali esistenti fra i due istituti.

Ed infatti, mentre la pensione di guerra rappresenta unicamente l'indennizzo per la menomazione fisica subita in dipendenza di un evento bellico, la pensione privilegiata ordinaria ha un duplice carattere in quanto essa viene concessa sia per indennizzare il dipendente statale per l'invalidità contratta per causa di servizio, sia come trattamento di quiescenza per i servizi resi allo Stato.

Inoltre va considerato che i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, al pari di tutti gli altri titolari di pensioni ordinarie, fruiscono di molteplici benefici di cui non godono i pensionati di guerra; basti ricordare:

a) l'assegno di caroviveri;

b) la tredicesima mensilità accordata con la legge 26 novembre 1953, n. 876;

c) l'assistenza sanitaria prevista dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841;

d) l'assegno integrativo temporaneo pari al 16 per cento della pensione, accordato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

I titolari di pensioni privilegiate ordinarie avranno poi diritto alla riliquidazione della loro pensione, con effetto dal 1° luglio 1956, sulla base dei nuovi stipendi conglobati, il che comporterà un beneficio in molti casi veramente notevole e farà sì che le pensioni stesse risulteranno più favorevoli di quelle di guerra.

Per quanto concerne in particolare l'estensione alle vedove ed ai genitori dei caduti per causa di servizio ordinario degli assegni di previdenza previsti, rispettivamente dall'articolo 56 e dall'articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per le vedove di guerra e per i genitori dei caduti in guerra, si fa presente che con l'assegno di previdenza si è inteso in sostanza concedere una integrazione della pensione di guerra delle categorie ancora non completamente rivalutate prendendo in particolare considerazione i casi più bisognosi.

Per le vedove ed i genitori dei caduti per causa di servizio ordinario, invece, non sarebbe giustificata la concessione del suddetto assegno, atteso che, come si è detto, le loro pensioni sono in genere di importo più elevato delle pensioni di guerra.

Per le considerazioni sopra esposte non si ravvisa assolutamente possibile accordare detto beneficio alle vedove ed ai genitori dei caduti per causa di servizio che siano titolari di pensione privilegiata ordinaria.

Relativamente, infine all'estensione al genitore del caduto per causa di servizio che sia rimasto totalmente privo di prole del beneficio previsto dall'articolo 81 della legge n. 648 sopracitata per il genitore del caduto di guerra, e cioè dell'aumento pari a metà dell'importo della pensione di guerra e dell'assegno speciale temporaneo fruiti, si osserva che, come emerge dalla stessa dizione letterale della suddetta disposizione, trattasi di una particolare concessione vigente per le pensioni di guerra che non può estendersi alle pensioni privilegiate ordinarie.

Comunque va rilevato che, anche senza il suaccennato aumento della metà, le pensioni dei genitori dei militari morti per causa di servizio ordinario risultano già superiori a quelle di guerra concesse ai genitori che hanno perduto l'unico figlio.

Il Sottosegretario di Stato
MOTT.

TERRAGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che l'ospedale « Del Ponte », creato con lascito del signor Del Ponte nel 1864, con esplicita clausola che l'amministrazione fosse affidata a consiglieri nominati dagli Enti pubblici e che i servizi fossero affidati all'Ordine reli-

gioso dei Fatebenefratelli, con recente decisione del Commissario prefettizio, che i cittadini di Varese ritengono arbitraria, è passato di fatto in diretta gestione del suddetto Ordine religioso; e se non ritenga che sia contro alla norma comune questo virtuale passaggio di proprietà di un ente pubblico ad un ordine religioso, per quanto meritevole esso sia di rispetto e di ammirazione, non potendo un Commissario prefettizio spostare la proprietà di una donazione a favore di qualsiasi altro ente che non sia quello dal donatore voluto (1883).

RISPOSTA. — Con testamento olografo del 18 marzo 1860 il signor Filippo Del Ponte istituiva erede universale delle proprie sostanze l'Istituto e l'Ospedale dei Fatebenefratelli di Milano, con l'obbligo di adibire a pubblico Ospedale per la cura di malati poveri un edificio facente parte del patrimonio ereditario. Con successivo testamento del 9 gennaio 1866, il Del Ponte, nel timore che in avvenire venissero soppresse tutte le congregazioni religiose, nominava suoi eredi i poveri del comune di Varese, sempre però con l'obbligo che l'intera eredità fosse destinata alla Istituzione ed al funzionamento di un ospedale, mentre affidava ai « Fatebenefratelli » il regime interno del nosocomio.

L'ospedale « Del Ponte » venne eretto in Ente morale nel 1868.

In base allo statuto vigente, approvato nel 1940 dopo varie modifiche susseguitesi nel corso degli anni, l'amministrazione nosocomiale si compone di cinque membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, di nomina prefettizia e quattro nominati dal podestà di Varese (ora Consiglio comunale) su di una terna per ciascun componente proposta dagli amministratori in carica.

Nel 1954, a seguito di premure mosse dall'ordine religioso, che rivendicava una maggiore ingerenza nella vita dell'Opera Pia sulla base della volontà espressa nel primo testamento del fondatore, il Consiglio di amministrazione deliberò una modifica dello Statuto, progettando la elevazione a sette del numero dei membri, dei quali sei avrebbero dovuto essere nominati dal Consiglio comunale su di una rosa di 18 nomi designati dall'Amministrazione ospedaliera in carica, dall'ente comunale di assistenza e dalla Congregazione dei « Fatebenefratelli »; il settimo componente sarebbe stato nominato dal prefetto della Provincia.

Su tale proposta di riforma statutaria espressero parere sfavorevole i corpi locali, Consiglio comunale ed E.C.A.; a seguito di ciò, gli amministratori dell'ospedale rassegnarono le dimissioni, trascurando di designare le terne fra le quali, ai sensi dello statuto vigente, avrebbero dovuto essere scelti i successori.

Il Prefetto, pertanto, nominò nel maggio 1955 un commissario per la temporanea gestione dell'Opera Pia e questi nell'ottobre successivo predispose la modifica dello Statuto, alla quale evidentemente l'Onorevole interrogante si riferisce, modifica che non ebbe più seguito.

Sembra che debba ora essere sottoposto agli Organi locali — e cioè al Consiglio comunale, all'E.C.A. e al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza — un nuovo schema di Statuto, del quale ancora non si conoscono i precisi termini, per la cui approvazione sarà seguita la procedura di legge.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

TERRAGNI (ARCUDI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se siano stati informati che le Società elettriche facenti capo al Gruppo delle Società meridionali di elettricità, beneficiario di somme cospicue all'anno per contributi in favore dell'energia di nuova produzione, in ragione poi, per gli impianti entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1949, di un contributo integrativo che raggiunge, a seconda delle caratteristiche degli impianti medesimi, il rilevante importo di lire 4,50 al chilovattore, si permettono di limitare le forniture ai propri distributori, intralciando così il risveglio economico di molte zone dell'Italia meridionale.

Gli interroganti chiedono altresì se il Governo non ritenga opportuno impartire precise disposizioni ai Prefetti perchè questa grave situazione, frutto di un ben articolato monopolio dell'industria elettrica, non solo sia ri-

solta con tutta la immediatezza necessaria, ma sia anche esaminata in modo tale da poter adottare dagli organi responsabili i provvedimenti di competenza.

Gli interroganti chiedono infine di sapere se il C.I.P. intende prendere decisioni perchè la materia sia rigorosamente disciplinata con il rispetto di quelle imprese che il monopolio elettrico vuole ora esautorare, al fine d'imporre — come già si è verificato in vari centri molto vicini alla Sila — condizioni più onerose (1859).

RISPOSTA. — La questione dei rapporti fra produttori e distributori di energia elettrica già da tempo ha formato oggetto di esame da parte della Segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, che ha tenuto sulla medesima alcune riunioni con i rappresentanti delle categorie interessate, al fine, appunto, di pervenire ad un accordo, che tenga conto dei reciproci interessi nel quadro della vigente legislazione in materia.

La questione era originata dal fatto che alcuni produttori di energia elettrica — appartenenti sia al gruppo S.M.E. che ad altri gruppi — i quali avevano in corso contratti di fornitura a distributori per determinate potenze, non intendevano aumentare le potenze contrattualmente impegnate dai distributori, che, invece, ne chiedevano la estensione per sopperire alle maggiori richieste dell'utenza. In tale occasione è stato confermato che, quando trattasi di contratti bloccati e prorogati di diritto a norma del regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947, le aziende fornitrici non possono disdettare i contratti con i distributori, nè tanto meno pretendere prezzi superiori a quelli legali.

Circa la concessione di maggiori potenze rispetto a quelle contrattualmente stabilite, questa Segreteria ha raccomandato alle Associazioni interessate — cio all'A.N.I.D.E.L. ed alla Federazione delle aziende municipalizzate — di soddisfare le richieste dei distributori, intese ad ottenere una maggiore potenza per forniture di energia elettrica fino a 30 chilovattore, nei limiti della normale utenza e nell'ambito delle vigenti norme in materia di blocco di prezzi.

La sopracennata questione, peraltro, è indipendente dal fatto che alcune aziende elettriche, facenti capo al gruppo S.M.E., beneficino dei contributi per la energia prodotta da nuovi impianti. Tali contributi, infatti, sono previsti dal provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 sulle tariffe elettriche allo scopo di favorire le costruzioni di nuovi impianti e per assicurare il mantenimento del blocco dei prezzi sia per la vecchia che per la nuova energia.

In relazione, pertanto, a quanto precede, ove le SS. LL. Onorevoli ritengano di poter segnalare casi di aziende distributrici alle quali sia stato disdettato il contratto di somministrazione di energia da parte di aziende produttrici, ovvero sia stata negata una maggiore potenza secondo i criteri dianzi esposti, il C.I.P. interverrà senz'altro, come non ha mancato di fare in alcuni casi, per la normalizzazione dei rapporti fra produttori e distributori.

Il Ministro
CORTESE.

VALENZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per porre riparo alla grave situazione in cui si trovano oggi parecchie migliaia di lavoratori napoletani dell'industria delle calzature.

Da alcuni mesi con particolare continuità ed intensità le autorità napoletane hanno avuto occasione di ascoltare delegazioni sempre più numerose di lavoratori della calzatura che hanno esposto le drammatiche condizioni in cui si dibatte la categoria ed hanno avanzato legittime rivendicazioni:

1) all'ufficio del lavoro, per il modo con cui sono regolati i rapporti di lavoro, sì da consentire ai padroni di imporre orari di lavoro di oltre 15 ore al giorno, modificando i libri paga in modo da mascherare il supersfruttamento e il livello estremamente basso delle tariffe reali di paga;

2) alla Prefettura, perchè chiedesse al Ministero l'autorizzazione ad emettere decreti in materia di tariffe di cottimo e di segnalare all'ufficio del lavoro l'urgenza e la legittimità delle richieste dei calzaturieri.

Mentre la situazione si fa sempre più tesa e grave, la Prefettura e l'Ufficio del lavoro non mostrano nessuna volontà di volersi interessare della questione.

Si chiede di conoscere se l'eco di tali questioni sono giunte all'orecchio del Ministro e nel quale caso quali sono le misura che intende adottare (1918).

RISPOSTA. — La situazione della industria delle calzature in Napoli ha, da tempo, formato oggetto della più attenta considerazione da parte di questo Ministero — anche per il tramite dei propri Organi periferici (Ispettorato del lavoro ed Ufficio del lavoro) e ciò perchè, in effetti, la particolare organizzazione della produzione in quella Provincia è molte volte di ostacolo alla piena tutela economica e previdenziale dei lavoratori, mentre determina anche sensibili evasioni alle contribuzioni assicurative.

La retribuzione viene corrisposta con determinazione unilaterale dell'imprenditore, sulla base di tariffe di cottimo che costringono il lavoratore a protrarre le proprie prestazioni dalle prime ore del mattino fino a tarda sera. Ultimata, poi, l'esecuzione delle commesse, per le quali le assunzioni di personale sono state effettuate — e che coincidono con periodi di lavorazione che normalmente si solvono dal febbraio al luglio e dall'ottobre al dicembre di ogni anno — gli operai vengono licenziati.

Di fronte alla suesposta situazione, gli organi competenti non sono rimasti inerti. Lo Ufficio regionale del lavoro, oltre ai frequenti interventi conciliativi spiegati in passato per tentare la composizione consensuale dei conflitti di interessi delle parti non ha mancato di intrattenere ogni più utile contatto, sia con la Prefettura, che con i rappresentanti sindacali dei lavoratori.

Da parte sua, l'Ispettorato regionale del lavoro, presi accordi con la Federazione provinciale lavoratori dell'abbigliamento, riceve da questa ultima degli elenchi periodici contenenti l'indicazione dei calzaturifici che particolarmente si sottraggono all'applicazione delle leggi sociali.

Devesi, peraltro, rilevare che la vigilanza di cui trattasi riveste notevoli difficoltà, in quanto, essendo la produzione delle calzature molto frazionata, esistono numerosissimi piccoli imprenditori (le aziende calzaturiere di Napoli e provincia sono circa 2.000) inosservanti delle leggi sociali. Comunque, anche nell'autunno dello scorso anno l'Organo di vigilanza suddetto ha effettuato visite complete — anche in ore serali — ad aziende segnalate dalla Federazione in parola, rilasciando numerose prescrizioni ed elevando senz'altro verbali di contravvenzione, per le infrazioni non passibili di sanatoria (assunzioni di dipendenti senza il nulla-osta, mancata adozione prospetti paga, ecc.).

Il settore produttivo considerato sarà ancora, nel periodo di lavorazione in corso, particolarmente sottoposto all'azione di vigilanza dell'Ispettorato, azione che, comunque, ha già ottenuto una sensibile diminuzione delle infrazioni alle norme vigenti in materia di tutela del lavoro e previdenziali.

Per quanto riguarda le rivendicazioni di carattere economico avanzate dai prestatori di opera considerati, l'azione dei sindacati sembra informata su una duplice direttiva: la determinazione di tariffe provinciali di cottimo e la concessione di particolari provvidenze governative ai calzaturifici di Napoli, in difficoltà per la sempre crescente concorrenza delle aziende similari del nord, attrezzate su basi industriali.

In ordine alle richieste avanzate dai rappresentanti della categoria interessata, l'Ispettorato del lavoro ha fatto rilevare che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, il datore di lavoro, quando retribuisce i propri dipendenti col sistema del cottimo, ha l'obbligo di registrare sul libro paga le somme liquidate al prestatore d'opera, per ogni singolo periodo di paga. Non è pertanto attuabile, a termini di legge, la proposta dei lavoratori interessati, intesa a sostituire la predetta registrazione con altra, riguardante il numero di paia di scarpe lavorate.

Inoltre l'obbligo dei datori di lavoro di corrispondere i salari a mezzo prospetto paga, è stabilito da apposita disposizione legislativa e l'Ispettorato non ha mancato di perseguire penalmente i responsabili delle infrazioni accertate.

In ordine, poi, alla richiesta di emanazione di un decreto del Prefetto, determinante le retribuzioni dei lavoratori occupati nelle aziende calzaturiere con fissazione di tariffe di cottimo, è appena il caso di rilevare che essa non trova alcun fondamento su disposizioni legislative.

Si assicura la S. V. Onorevole che l'Ispettorato e l'Ufficio del lavoro di Napoli, pur non sottacendo le difficoltà che derivano dalle particolari condizioni tecnico-organizzative del settore lavorativo in questione, non mancheranno di seguire con la massima cura la situazione e, nei limiti consentiti dagli strumenti giuridici a disposizione, di ricondurre gli imprenditori al rispetto delle vigenti norme di tutela del lavoro.

Il Ministro
VIGORELLI.

ZUCCA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se la Sezione lavori delle Ferrovie dello Stato intende accogliere la viva raccomandazione espressa dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia di Savona la quale è venuta a conoscenza di un eventuale getto a mare di massi naturali alla rinfusa lungo il litorale a protezione del rilevato ferroviario nel tratto antistante la frazione capo del comune di Albisola Superiore, affinchè siano adottati altri sistemi per non provocare un grave danno agli importanti interessi turistici locali.

L'interrogante ritiene che la Sezione lavori delle Ferrovie deve trovare un'altra soluzione essendo doveroso evitare di compromettere la lodevole azione che gli Enti preposti al turismo, gli Enti locali, la Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura e privati cittadini compiono per sviluppare le attrezzature turistiche nella provincia di Savona per la quale il turismo è un importante settore della vita economica (1904).

RISPOSTA. — L'Amministrazione ferroviaria ha sempre tenuto in considerazione gli interessi turistici della provincia di Savona, evitando, per quanto possibile, l'occupazione di spiagge con gettate di massi, in modo da non ridurne ulteriormente la limitata superficie.

D'altra parte, le necessità inderogabili di garantire la sicurezza dell'esercizio di una linea d'intenso traffico internazionale, non sempre consentono di accedere alle richieste degli Enti locali, intese ad ottenere l'adozione di altri sistemi di difesa, molto spesso inattuabili per le condizioni locali e tecnicamente consigliabili soltanto in casi determinati.

Per quanto riguarda la stazione di Albisola occorre ricordare che i numerosi interventi delle Autorità locali determinarono nel 1951 la sospensione delle gettate di massi per il ricarico di una scogliera radente a difesa del piazzale di stazione e lo studio di altri sistemi di difesa dal mare, i quali però si dimostrarono in pratica insufficienti, tanto che in seguito a violenti mareggiate ebbero a lamentarsi danni ingentissimi agli impianti ferroviari, tuttora in corso di ripristino.

Allo stato attuale, l'Amministrazione ferroviaria provvederà al ricarico della scogliera esistente senza peraltro estendere la gettata dei massi oltre la zona di spiaggia già occupata, il che comporterà alle Ferrovie dello Stato il gravoso onere di dover definitivamente rinunciare al ripristino del 4° binario di stazione.

Il Ministro
ANGELINI.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti